

81.008

**Messaggio
sui provvedimenti commerciali e sulle misure relative
ai prodotti di base, nel quadro della cooperazione
allo sviluppo**

**(Preferenze tariffali, accordi sul Fondo comune per i prodotti
di base, sul cacao e sul caucciù)**

del 25 febbraio 1981

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi proponiamo, con il presente messaggio, di prorogare la validità della competenza (conferitaci nel 1972, con validità sino a fine febbraio 1982) d'accordare preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo. Vi proponiamo inoltre d'approvare gli accordi sul Fondo comune per i prodotti di base, sul cacao e sul caucciù. Approfittiamo dell'occasione per darvi un prospetto completo delle questioni commerciali, relative ai prodotti di base e ricadenti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 febbraio 1981

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler

Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

La validità del decreto federale del 23 settembre 1971 sulla concessione di preferenze tariffali scadrà il 28 febbraio 1982 (RS 632.91). Questo decreto ci conferisce la competenza di impostare delle preferenze tariffali generalizzate in favore dei Paesi in sviluppo, la cui situazione economica continua, del resto, a richiedere questo provvedimento di politica commerciale. Come gli altri Paesi industrializzati, il nostro ha prospettato, nel quadro della CNUCED e del GATT, la continuazione di questo sistema di preferenze, salva restando, ovviamente, l'approvazione parlamentare.

Nel settore dei prodotti di base, tre nuovi accordi sono stati recentemente stipulati, vale a dire quello concernente il Fondo comune per i prodotti di base e quelli sul cacao e sul caucciù; questi accordi mirano a consentire, ai produttori e ai consumatori, di risolvere assieme taluni problemi essenziali, e collimano perfettamente con le finalità da noi sempre perseguite.

Nella prima parte del messaggio sottolineiamo il tema dell'integrazione dei Paesi in sviluppo nel sistema commerciale mondiale, descriviamo il quadro in cui si esplica questo processo integrativo e precisiamo la via da seguire per renderlo più armonioso e spedito; diamo poi una trattazione particolareggiata delle relazioni commerciali del nostro Paese con quelli in sviluppo. La seconda parte concerne il funzionamento e gli effetti dello schema elvetico di preferenze tariffali, nonché l'avvenire di questo sistema. La terza parte è dedicata alle questioni concernenti i prodotti di base e comporta una valutazione dell'importanza di questo commercio per l'area del sottosviluppo, un prospetto delle discussioni internazionali in merito e l'esposizione dei nostri interessi nazionali; segue una presentazione analitica del contenuto degli accordi sul Fondo comune, sul cacao e sul caucciù.

1 Le relazioni commerciali con i Paesi in sviluppo

Nel corso di questi ultimi anni, abbiamo avuto molte occasioni di informarvi in dettaglio sulla difficile situazione economica dei Paesi in sviluppo¹⁾. Da un profilo generale, i nostri apprezzamenti permangono validi: data l'evoluzione dell'economia mondiale (rincarato petroliero, inflazione, rallentamento dei ritmi di crescita), la situazione si è ulteriormente deteriorata per i Paesi importatori di petrolio, come l'abbiamo esposto già nei nostri rapporti sulla politica economica esterna. Ci limiteremo dunque, in questa prima parte, ad indicare taluni aspetti essenziali delle relazioni commerciali tra i Paesi industrializzati e quelli in sviluppo, nonché a tratteggiare la nostra politica di cooperazione nel campo commerciale.

11 Importanza del commercio esterno per i Paesi in sviluppo

All'inizio degli anni settanta, veniva generalmente ammesso che il mezzo migliore per sanare la situazione già critica del Terzo Mondo consistesse nel prendere provvedimenti di natura commerciale. Si partiva dal principio che, integrando viepiù i Paesi in sviluppo nel commercio mondiale, se ne sarebbero rafforzate le strutture economiche, sovente falsate dall'impostazione monoproduttiva. Essi stessi poi, sfruttando i loro vantaggi naturali, quali le ampie riserve di prodotti di base, l'abbondanza di manodopera a buon mercato, vaste aree ancora incolte ecc., avrebbero potuto avviare un processo endogeno di crescita economica, con risvolti positivi e rapidi sulle condizioni di vita e di lavoro della popolazione.

Questo modo di concepire le cose ha influito assai sulla politica commerciale verso i Paesi in sviluppo:

Le raccomandazioni e i testi negoziali, adottati a *livello internazionale*, tendevano infatti massimamente a facilitare l'integrazione delle aree in sviluppo nell'economia mondiale. Nel quadro del «Tokyo-Round» (1973-1979), si provvede a completare le regole del commercio mondiale, stabilite nell'accordo generale del GATT, mediante tutta una serie di disposti speciali, conferenti ai Paesi in sviluppo diritti più ampi e obblighi più lievi. Furono inoltre intavolati dei negoziati, a domanda del Terzo Mondo, volti ad elaborare nuovi codici sulle pratiche commerciali restrittive, sul trasferimento tecnologico, il comportamento delle transnazionali e i trasporti marittimi. A *livello nazionale*, i Paesi industrializzati presero diversi provvedimenti per facilitare a quelli in sviluppo l'accesso ai mercati. All'inizio degli anni settanta poi gli Industrializzati hanno concesso, nel quadro del sistema generale di preferenze, dei vantaggi tariffali in favore delle importazioni prove-

¹⁾ Rinviamo, per ampliare il discorso, al messaggio del 9 agosto 1978 sul finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali di cooperazione allo sviluppo (FF 1978 II 369), a quello del 24 settembre 1979 sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali del GATT, «Tokyo-Round» (FF 1979 III 1), a quello del 9 luglio 1980 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario ai Paesi in sviluppo (FF 1980 II 1061), infine ai rapporti semestrali sulla politica economica esterna.

nienti dalle aree del sottosviluppo ed hanno inoltre preso talune misure specifiche, come l'aiuto tecnico, la formazione, le analisi di mercato, volte a rafforzarne le capacità esportative e quindi ad aumentarne gli introiti.

Gli sforzi fatti dal Terzo Mondo stesso in materia di esportazione, completati dalle misure che siamo venuti brevemente elencando, non tardarono a concretarsi: il suo commercio di prodotti trasformati incominciò infatti a crescere ben più spiccatamente di quello dei suoi interlocutori commerciali industrializzati. Tra il 1973 e il 1977, l'aumento del tasso di crescita in volume delle esportazioni del Terzo Mondo verso i Paesi industrializzati ad economia di mercato segnava una media del 10 per cento annuo; nel 1978 l'indice passò addirittura al 15 per cento, e dovrebbe salire ulteriormente per il 1979. Ancorché i prodotti di base costituiscano pur sempre la gran massa delle esportazioni dei Paesi in sviluppo, questi sono riusciti nondimeno a modificare notevolmente l'aspetto monostrutturale delle loro esportazioni: nel 1963, solo il 14 per cento delle esportazioni dei Paesi in sviluppo importatori di petrolio ²⁾ era costituito di prodotti manifatturati; nel 1973 questo indice raggiungeva già il 34 per cento e, nel 1979, toccava la soglia del 40 per cento.

Ma sotto a questi dati globali si nascondevano tuttavia scarti notevoli tra Paese e Paese e tra categorie di Paesi. Una gran parte degli spettacolari indici di crescita era infatti dovuta a poche Nazioni dall'economia tipicamente incentrata sull'esportazione, mentre quelle povere d'Africa, d'America Latina e d'Asia non partecipavano, se non in misura minima o addirittura nulla, a questo progresso. Inoltre la proporzione in cui i Paesi in sviluppo non esportatori di petrolio incidono sulle esportazioni mondiali di prodotti industriali, vale a dire il 12,5 per cento nel 1979, resta pur sempre relativamente debole. In sei anni il disavanzo della bilancia commerciale di questi Paesi è più che triplicato in quanto, dai 12 miliardi di dollari, in media per il periodo 1970-1973, si è passati a 39 miliardi di dollari nel 1978 ³⁾. Da un profilo generale, l'aumento del volume delle esportazioni di questi Stati rimane ben lungi dal procurare tutte le divise necessarie per sviluppare le loro economie ⁴⁾. Benché taluni Paesi in sviluppo siano riusciti a integrarsi viepiù nel commercio mondiale, e a trarne un qualche profitto, gli altri, per contro, mostrano d'aver bisogno, per il proprio sviluppo economico, di tempi molto più lunghi di quelli inizialmente previsti. Queste esperienze, connesse con i mutamenti intervenuti nell'economia mondiale, suggeriscono dunque di mutare filosofia e di considerare più attentamente, ai fini dell'elaborazione di una politica commerciale internazionale veramente adeguata, i problemi seguenti:

- Le differenze tra gli Stati del Terzo Mondo appaiono molto spiccate; per risolvere la tematica dello sviluppo occorre quindi prendere provvedimenti differenziati e puntualmente adattati alla situazione di ciascun

²⁾ La locuzione «Paesi in sviluppo importatori di petrolio» serve ad indicare tutti i Paesi del Terzo Mondo senza i Paesi dell'OPEP.

³⁾ Le cifre definitive per il 1979 non sono ancora disponibili.

⁴⁾ *Fonti*: «Le Commerce international en 1978/79 et 1979/80», Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Ginevra 1979 e 1980.

Paese. Questo modo di procedere s'era già imposto, di norma, per quanto attiene all'aiuto finanziario o tecnico. In tema di politica commerciale questo procedimento presenta invero un rischio, quello di discriminare altri Stati, problema particolare che tratteremo più analiticamente al numero 12.

- Per realizzare i loro progetti economici, i Paesi in sviluppo, specialmente quelli più progrediti, dipendono dall'importazione di beni di investimento, nonché da quella, cruciale, di tecnologia e di sapere. Il loro indebitamento crescente ⁵⁾ richiede però un miglioramento urgente della bilancia degli scambi; orbene, occorre essere ben consapevoli che ciò potrà avvenire solo mediante un aumento delle esportazioni, e non già mediante una diminuzione delle importazioni. Gli introiti d'esportazione, liberamente impiegabili, costituiscono di gran lunga la fonte maggiore di divise per i Paesi in sviluppo e ne riflettono il progresso economico. Dato che in avvenire l'aiuto pubblico allo sviluppo verrà ancora più nettamente canalizzato verso i Paesi depressi, gli altri, vale a dire i Paesi in sviluppo progrediti, dovranno, maggiormente ancora, affidarsi all'aumento degli introiti da esportazione ⁶⁾.
- Gli sforzi fatti dai Paesi in sviluppo per trarre il miglior partito possibile da un'accresciuta partecipazione al commercio mondiale devono venir affiancati da riforme interne, volte a favorire uno sviluppo socio-economico più equilibrato e a permettere di soddisfare meglio, con mezzi propri, i bisogni essenziali. Tocca ai Paesi in sviluppo stessi assumere questo compito. Il rapporto della commissione Brandt, pubblicato l'anno scorso e intitolato «Nord-Sud: un programma di sopravvivenza», attribuisce al concetto di giustizia sociale un valore preminente. Quel testo sottolinea del pari la necessità d'un sostegno, da parte della comunità internazionale, agli sforzi endogeni dei Paesi in sviluppo e sottolinea la connessione tra il commercio esterno ed i problemi sociali interni.

12 Regole e principi del commercio internazionale e loro applicazione ai Paesi in sviluppo

Il presente capitolo offre un quadro delle norme e dei principi che reggono il commercio mondiale, nonché dei disposti volti a permettere ai Paesi in sviluppo di inserirvisi per trarne il massimo beneficio.

⁵⁾ Nel 1978 il Messico ha utilizzato il 59,6 per cento dei propri introiti d'esportazione per il servizio del debito esterno; tale indice diviene, per la Bolivia 48,7 per cento, per il Perù 31,1 per cento, per il Brasile 28,4 per cento, per l'Egitto 22,2 per cento, per il Senegal 14,9 per cento (dal Rapport sur le développement dans le monde, 1980, Banque Mondiale, Washington, agosto 1980).

⁶⁾ Il rapporto tra l'aiuto pubblico allo sviluppo e gli introiti d'esportazione è, per i Paesi in sviluppo importatori di petrolio, di 1 a 8, però con variazioni sensibili da Paese a Paese: così la Mauritania ha ricevuto, nel 1978, due volte di più in aiuto di quanto ha guadagnato con le esportazioni; per la Tanzania il rapporto è di 1 a 1, per le Filippine l'aiuto scende al 7 per cento degli introiti da esportazione, e così via (*Fonte*: OCSE, cooperazione per lo sviluppo, esame 1979 e GATT, commercio internazionale 1978/79).

I principi del commercio mondiale⁷⁾, quali risultano fissati nell'*accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)*, stipulato subito dopo la seconda guerra mondiale, conferiscono praticamente, a tutti i Paesi sviluppati o in sviluppo, gli stessi diritti e impongono gli stessi obblighi. L'obiettivo cardinale di queste norme è di porre sotto controllo gli interventi pubblici nelle transazioni private, onde consentire al commercio internazionale di svilupparsi quanto più liberamente possibile.

Solo un piccolo numero di Paesi in sviluppo ha però potuto partecipare all'elaborazione di queste condizioni generali, dacché essi, in gran maggioranza, non erano ancora indipendenti ed anzi avevano delle relazioni commerciali quasi esclusivamente con le rispettive metropoli; così stando le cose, i bisogni dell'area del sottosviluppo rimasero in ombra allorché si stavano elaborando le regole e i principi del commercio mondiale.

Non appena divenuti indipendenti, questi Paesi hanno naturalmente cercato di avvalersi della loro nuova forza statale, dovuta inizialmente al loro stesso numero, per adattare il regime del commercio mondiale ai loro particolari interessi. Hanno dunque reclamato dei diritti suppletivi, nonché una serie di deroghe al sistema generale degli obblighi. Notiamo, in questo contesto, la creazione, nel 1964, della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), destinata ad occuparsi quasi esclusivamente dei problemi economici delle aree in sviluppo. Nel 1966, la carta del GATT si arricchiva di un nuovo capitolo (il IV) il quale riconosce, di massima, la necessità di accordare vantaggi commerciali ai Paesi in sviluppo. Un ulteriore notevole passo innanzi venne poi fatto allorché il *sistema generale di preferenze tariffali*, concepito dalla CNUCED, si concretò, nel 1971, in una decisione derogatoria del GATT: questa decisione, limitata a 10 anni, facoltava i Paesi industrializzati ad accordare delle preferenze tariffali ai prodotti provenienti dai Paesi in sviluppo, derogando così alla massima della Nazione più favorita.

La possibilità di accordare un trattamento di favore al Terzo Mondo divenne poi parte integrante dei principi del commercio mondiale in occasione del Tokyo-Round, 1973-1979⁸⁾. I Paesi in sviluppo avevano approfittato delle discussioni per criticare che il GATT prevedesse «gli stessi diritti e gli stessi obblighi per interlocutori commerciali di forza ineguale». Si giunse così, sul filo di questa logica, all'introduzione della *clausola detta «di abilitazione»* nelle disposizioni del GATT, clausola che consente, d'ora innanzi, di accordare alle aree in sviluppo un trattamento «differenziato e più favorevole», senza peraltro estendere questo vantaggio a tutti gli altri Paesi in virtù del principio della Nazione più favorita. Questa clausola di

⁷⁾ Quali, per esempio, la Nazione più favorita, la non discriminazione, il divieto di restrizioni quantitative, le norme sui sussidi e sul dumping, la procedura del valore in dogana, le clausole di salvaguardia, l'obbligo di consultazione, la creazione di zone di libero scambio e di unioni doganali, le regole d'origine, i negoziati periodici di liberalizzazione del commercio sulla base della reciprocità, ecc.

⁸⁾ Cfr. messaggio precipitato del 24 settembre 1979 sui risultati del Tokyo-Round (FF 1979 III 1, n. 373).

abilitazione si applica alle concessioni tariffali speciali, alle misure non tariffali, agli scambi commerciali tra Paesi in sviluppo e, infine, alle misure preferenziali in favore dei più depressi.

Questo nuovo elemento ha, nel contempo, consentito di porre il sistema generale di preferenze tariffali *su una base permanente*; in altri termini, questo sistema, pur configurandosi come deroga all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, non richiede più una decisione speciale limitata nel tempo e sottoposta all'approvazione delle Parti contraenti del GATT.

L'introduzione di questa clausola d'abilitazione ha, per converso, generato un disposto correttivo, detto *clausola di graduazione*, il quale dovrebbe incitare i Paesi beneficiari a rinunciare, in parallelo col crescere della loro forza economica, al trattamento speciale per conformarsi, non appena possibile, alla legislazione ordinaria del GATT.

In questo contesto emerge tuttavia un grosso problema, a tutt'oggi solo parzialmente risolto:

Appare evidente che i bisogni dei singoli Paesi in sviluppo divergono tra loro fortemente, onde la nozione di «Paese in sviluppo» denota una gamma di Stati dalle basi socioeconomiche diversissime, che va da quello col prodotto nazionale lordo minimo per abitante (Bangladesh) a quello col reddito più alto (Kuwait), da quello con poche migliaia d'abitanti a quello vicino al miliardo, oppure da quello con un assetto produttivo già quasi industriale a quello rimasto fermo alla fase agropastorale. Inoltre un gran numero di questi Paesi risulta connotato da diversità economiche estreme anche all'interno stesso delle frontiere.

Parlando dunque di «trattamento differenziato e più favorevole», occorre tener conto di tutto questo ventaglio di differenze. Per i *Paesi più depressi*, che non dispongono se non di pochi prodotti esportabili, le misure commerciali assumeranno ovviamente un'importanza assai limitata, l'aiuto tecnico e finanziario restando, per essi, la forma di cooperazione allo sviluppo più urgente e funzionale.

I vantaggi commerciali dovrebbero essere concepiti in modo tale da approfittare invece, essenzialmente, ai *Paesi con reddito medio*, il cui numero, per di più, è elevato. Comunque anche questi Paesi avranno bisogno ancora di aiuto, sia tecnico sia finanziario, onde rafforzare le loro basi produttive. Ma i provvedimenti, di cui è qui parola, favoriranno soprattutto, per la loro stessa natura, i *Paesi più progrediti*, vale a dire quelli di recente industrializzazione (PRI). Infatti questi Paesi dispongono già di un potenziale esportativo che consente loro di trarre particolare profitto da un accesso facilitato al mercato mondiale.

Il carattere dinamico del «trattamento differenziato e più favorevole» dovrebbe non soltanto consentire di tener conto delle differenze fra le Nazioni del Terzo Mondo, bensì anche aiutarle a progredire passando in una categoria superiore; inoltre esso dovrebbe incitare i Paesi non più bisognosi di un trattamento speciale ad assumere progressivamente i diritti e gli obblighi ordinari del GATT, rinunciando alle eccezioni. Su queste basi, onde

permanga la maggior libertà possibile negli scambi commerciali, occorrerebbe in primo luogo operare affinché i PRI, già prima di giungere alla fase di rinuncia alle eccezioni, aprano progressivamente i loro mercati, sempre fortemente protetti. Introducendo la *clausola di graduazione* nel nostro schema di preferenze tariffali noi miriamo appunto a compiere un primo passo su questa via (vedi inoltre n. 23).

13 Relazioni commerciali tra la Svizzera e i Paesi in sviluppo

Già solo guardando la nostra statistica commerciale balza agli occhi l'interdipendenza stretta dell'economia elvetica con quella dell'area in sviluppo; bastino le cifre seguenti: nel 1980, questa ha assorbito il 21,9 per cento delle nostre esportazioni e ci ha fornito il 9,5 per cento delle nostre importazioni. Quest'ultimo indice diverrebbe del resto ben più elevato se si tenesse conto anche delle merci importate indirettamente, vale a dire di tutto quel flusso che ci raggiunge dopo aver percorso altri Stati industrializzati: infatti le nostre importazioni constano, per gran parte, di prodotti semifiniti, fabbricati nei Paesi vicini con materie prime provenienti dai Paesi in sviluppo.

La struttura di interscambio or ora accennata spiega l'eccedenza importante della nostra bilancia commerciale con i Paesi in sviluppo: nel 1980 essa toccava i 4,8 miliardi di franchi, vale a dire il 45 per cento del valore delle nostre esportazioni totali verso tali Paesi. Ma non è questa l'unica ragione dell'eccedenza: il fatto che la nostra economia, stimolata dal suo orientamento esportativo, offra un'ampia gamma di merci specializzate d'alta qualità ne costituisce la seconda fonte, in quanto proprio i requisiti qualitativi, posti dal consumatore elvetico abituato all'alta qualità dei prodotti, impediscono di frequente ai Paesi in sviluppo l'accesso ai nostri mercati. Questa relativa chiusura, dovuta al desiderio di prodotti d'alta qualità, si rispecchia nel calcolo per abitante delle importazioni provenienti dai Paesi in sviluppo: secondo tale calcolo, la Svizzera viene solo in decima posizione tra i membri dell'OCSE, mentre tiene pur sempre la prima posizione, e di gran lunga, per le esportazioni.

Questi dati globali mascherano però la circostanza che, verso taluni Paesi del Terzo Mondo, la nostra bilancia commerciale è, per contro, largamente deficitaria, come lo provano le cifre seguenti: nel 1980, il disavanzo toccava gli 88 milioni di franchi con la Thailandia, i 76 milioni col Panama, i 66 milioni con la Corea del Nord, 38 milioni rispetto al Costa Rica e, infine, 31 milioni rispetto all'Honduras. Se si prendessero in considerazione anche le nostre importazioni di petrolio raffinato, la situazione della nostra bilancia commerciale con taluni Paesi dell'OPEP assumerebbe una configurazione analoga.

Gli obiettivi perseguiti mediante i provvedimenti commerciali derivano dall'orientamento generale della nostra cooperazione allo sviluppo, giusta l'articolo 5 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo svi-

luppo e l'aiuto umanitario internazionali⁹⁾. Questi provvedimenti contribuiscono a stimolare la partecipazione dei Paesi in sviluppo al commercio internazionale, affinché possano, approfittando al massimo di questo vantaggio, avviare autonomamente e senza aiuto esterno il loro decollo. A lungo termine questi provvedimenti tendono verso l'impostazione di un miglior equilibrio in seno alla comunità internazionale.

Sul versante commerciale della cooperazione allo sviluppo risalta, in modo particolare, la consonanza tra i nostri intenti e quelli dei Paesi beneficiari, tanto fortemente da farci affermare che un regime commerciale mondiale, rispettoso dei bisogni dei Paesi in sviluppo, risponde sul lungo periodo anche all'interesse del nostro Paese. La stabilizzazione dei mercati delle materie prime approfitta ovviamente, in primo luogo, ai Paesi produttori, ma favorisce del pari la nostra industria di trasformazione e, in ultima analisi, anche tutti i consumatori svizzeri. Le preferenze tariffali e l'applicazione di misure volte a promuovere le importazioni (come i contatti tra importatori svizzeri e esportatori del Terzo Mondo, il finanziamento della partecipazione dei Paesi in sviluppo alle fiere commerciali, la formazione del loro personale ai metodi della commercializzazione e altri provvedimenti di cooperazione tecnica) aiutano i Paesi del Terzo Mondo ad aumentare i loro introiti d'esportazione, che possono poscia utilizzare per acquistare beni o servizi all'estero.

L'economia privata rimane il supporto principale delle relazioni economiche con l'area del sottosviluppo. Essa, col creare nuovi impieghi, con l'incoraggiare la formazione, col diffondere le conoscenze tecniche, può rafforzare le strutture economiche delle Nazioni del Terzo Mondo. I provvedimenti commerciali di cooperazione allo sviluppo rivestono invece una funzione complementare: da un lato influenzano il quadro generale entro il quale si svolgono le attività dell'economia privata e, d'altro lato, esercitano un effetto stimolante per il decollo economico.

I progressi dei Paesi in sviluppo comportano, visti con gli occhi delle aziende svizzere, una concorrenza viepiù viva sui mercati interni e internazionali. Questo fenomeno accelera l'adeguamento strutturale della nostra economia, originato soprattutto dalle innovazioni tecnologiche. L'esperienza dimostra che l'accrescimento delle esportazioni dei Paesi in sviluppo può nondimeno stimolare le nostre esportazioni verso i medesimi e che, quindi, esplica di ritorno degli effetti positivi sulla nostra economia e sulla situazione dell'impiego. Per contro delle misure protezionistiche altro non farebbero se non ritardare la soluzione di tutti questi problemi ed inoltre verrebbero a porsi in contraddizione con i nostri interessi a medio e a lungo termine. Aggiungasi, dato che la concorrenza con i Paesi in sviluppo avviene soprattutto sui mercati esterni, che l'efficacia di tali provvedimenti sui nostri rami economici orientati verso l'esportazione sarebbe pressoché nulla. Infine, tenuto conto della massiccia eccedenza della nostra bilancia commerciale rispetto ai Paesi in sviluppo, noi faremmo invero cosa intollerabile ove ricorressimo a misure protezionistiche contro di loro.

⁹⁾ RS 974.0

L'emergere dei Paesi in sviluppo nel quadro dell'economia mondiale e la loro accresciuta competitività possono certo provocare passeggera difficoltà di adeguamento. Per attenuarle mediante un trasferimento di manodopera ad altri settori economici, così da correggerne i riflessi sull'impiego, il mantenimento di un sistema commerciale mondiale aperto si rivela indispensabile. Inoltre uno dei compiti della cooperazione internazionale consiste nel facilitare questo processo d'adeguamento e nel renderlo accettabile per i Paesi interessati.

2 Il sistema generale delle preferenze tariffali

21 Impostazione internazionale

211 Origine e finalità del sistema ¹⁰⁾

L'idea di accordare delle preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, onde favorire la diversificazione della loro produzione facilitando le esportazioni, risale al 1958. Occorsero però ben 10 anni affinché questa proposta venisse adottata, nel 1968, durante la seconda sessione della CNUCED, con una risoluzione che prevedeva segnatamente l'instaurazione, per un futuro prossimo, d'un sistema mutuamente accettabile e generalizzato di preferenze, senza reciprocità né discriminazione, il quale risultasse vantaggioso per i Paesi in sviluppo.

In seguito a questa risoluzione, i Paesi industrializzati hanno impostato un sistema di preferenze come provvedimento unilaterale e autonomo: *unilaterale*, dacché i Paesi industrializzati non esigono alcuna reciprocità, sui mercati dei Paesi in sviluppo, per l'esportazione dei loro propri prodotti; *autonomo*, dacché il vantaggio tariffale viene concesso e non è affatto negoziato.

212 Modalità applicative

Mentre i principi del rilascio delle preferenze sono gli stessi per tutti i Paesi che le concedono, le modalità d'applicazione divergono secondo gli schemi di preferenze.

I Paesi che concedono le preferenze si sono bensì sforzati di tener conto, quanto possibile, della norma giusta la quale vanno accordate prestazioni assai simili e coerenti, norma che va sotto il nome di «burden sharing», ciò nonostante ogni Paese concedente ha elaborato un proprio schema, volto a tener conto delle particolarità della propria struttura economica e della composizione del proprio interscambio. Le preferenze essendo concepite come aiuto iniziale per industrie nascenti, tornava logico di limitare il margine preferenziale o addirittura di escludere dal regime taluni prodotti già competitivi. All'uopo sono stati presi tre tipi principali di misure: la limitazione dei vantaggi tariffali ad un dato valore o volume importato, la limi-

¹⁰⁾ Maggiori dettagli nel messaggio del 24 marzo 1971 concernente la politica commerciale della Svizzera rispetto ai Paesi in sviluppo e, segnatamente, la partecipazione al sistema generale di preferenze tariffali (FF 1971 I 483).

tazione dell'abbattimento dei diritti doganali e infine l'esclusione di taluni Paesi, per taluni prodotti, dal beneficio delle preferenze. Questi provvedimenti sono stati sovente combinati nei rispettivi schemi. Non si possono dunque classificare i Paesi concedenti in tre categorie ben distinte secondo il tipo di provvedimento scelto, si possono solo indicare dei gruppi ove certi tipi prevalgono. Taluni Paesi, come quelli della CEE, gli USA e il Giappone, accordano vantaggi tariffali per un valore o un volume limitato e, non appena il limite viene raggiunto, riprendono a riscuotere i dazi normali. Pur accordando un dazio azzerato per la grande maggioranza dei prodotti, altri Paesi invece, come il nostro, hanno scelto il secondo metodo, vale a dire quello di un abbattimento solo parziale dei dazi per taluni prodotti particolari. Il terzo metodo, quello consistente nell'escludere taluni Paesi, per certi prodotti determinati, dalle preferenze, è utilizzato da tutti i Paesi concedenti rispetto ai Paesi in sviluppo già assai progrediti.

Per quanto concerne la definizione dell'insieme dei Paesi beneficiari, è stato adottato il principio giusta il quale ogni Paese in sviluppo, che si presenta come tale, può essere posto a beneficio dei vantaggi tariffali (questo principio è detto dell'«autoelezione» ed è quello praticato nell'ambito delle Nazioni Unite). Il principio non è stato però applicato integralmente da tutti i Paesi concedenti: così gli Stati Uniti non accordano, per esempio, vantaggi tariffali ai Paesi dell'OPEP, e ciò per ragioni politiche ancorché le strutture d'esportazione di questi Stati corrispondano a quelle di altri Paesi in sviluppo. Da una veduta generale, si può constatare che i Paesi concedenti favoriscono, tranne rare eccezioni, sempre gli stessi Paesi beneficiari. Le differenze da schema a schema concernono meno la cerchia di questi ultimi che la lista dei prodotti, nonché la forma del vantaggio tariffale concesso.

L'estensione delle preferenze risulta, conseguentemente, specifica per ogni Paese concedente. Un'analisi comparativa dei rispettivi schemi di preferenze dimostra che quello svizzero è uno dei più liberali (non vi sono limitazioni quantitative, la franchigia doganale è accordata alla gran maggioranza dei prodotti industriali e poche sono le esclusioni dalla cerchia dei beneficiari). Noi consideriamo che il sistema generale di preferenze può portare un contributo importante all'industrializzazione del Terzo Mondo e accelerarne quindi lo sviluppo economico; inoltre trattasi d'accordare quanto possibile alle esportazioni dei Paesi in sviluppo verso il nostro Paese un trattamento analogo a quello di cui beneficiano le esportazioni dei nostri interlocutori commerciali europei con i quali abbiamo concluso degli accordi di libero scambio.

22 Lo schema elvetico di preferenze

221 Storia e situazione attuale

La Svizzera, favorevole a un sistema commerciale mondiale unitario, ha inizialmente recepito con qualche reticenza l'idea di rilasciare delle preferenze, dacché riteneva che ogni deviazione dal principio della Nazione più

favorita potesse configurarsi come un esiziale precedente. Questo rischio ci sembrava troppo grande rispetto ai benefici ipotizzabili per i Paesi in sviluppo. Ma tali esitazioni iniziali si sono poi dissipate, anche perché la creazione di zone di libero scambio, in Europa, è venuta a modificare taluni dati di politica commerciale.

Il decreto federale che concerne il rilascio di preferenze tariffali nel quadro del sistema generale di preferenze in favore dei Paesi in sviluppo, del 23 settembre 1971¹¹⁾, entrò in vigore il 1° marzo 1972 per una durata di 10 anni. Esso conferisce al nostro Collegio la competenza di determinare le merci che possono fruire di una tariffa preferenziale, i Paesi beneficiari, nonché il tasso d'abbattimento del dazio. Il decreto federale definisce del pari la clausola di salvaguardia, che consente di modificare o di sospendere i vantaggi accordati qualora interessi economici svizzeri essenziali siano, o rischino di essere, lesi oppure qualora detti vantaggi minaccino di indurre delle forti distorsioni nelle correnti di scambio.

Prima di prospettare dei mutamenti allo schema di preferenze il nostro Collegio deve consultare la commissione peritale doganale. Due volte all'anno la vostra Assemblea viene informata, mediante il rapporto concernente le modificazioni della tariffa d'uso delle dogane svizzere, dei disposti che sono stati emanati.

Nei paragrafi seguenti trattiamo successivamente tre temi: i Paesi beneficiari; i prodotti coperti e le grandi linee evolutive delle regole d'origine.

1. Paesi beneficiari

L'elenco dei Paesi che beneficiano dello schema svizzero di preferenze è strutturato sul principio dell'autoelezione, principio che abbiamo già menzionato qui sopra, e comprende la quasi totalità dei Paesi in sviluppo. Nel corso di questi ultimi anni l'elenco è stato ampliato con l'aggiunta di nuovi Paesi sia perché questi hanno domandato ufficialmente dopo il 1972 di beneficiare delle preferenze sia perché il nostro Paese ha frattanto stabilito con essi delle relazioni diplomatiche. Trattasi dei Paesi seguenti: la Bulgaria, la Romania, la Corea del Nord e il Vietnam del Nord a partire dal 1° gennaio 1977; la Repubblica popolare di Cina a contare dal 30 luglio 1979 e lo Zimbabwe a contare dal 1° agosto 1980. Tranne per il Vietnam e lo Zimbabwe tutti i Paesi qui elencati sono stati messi solo parzialmente al beneficio delle preferenze. Per contro la Spagna e la Grecia sono state tolte dall'elenco dei Paesi beneficiari dato che le relazioni commerciali tra il nostro e questi due Paesi trovansi ormai rette dagli accordi di libero scambio.

2. Prodotti coperti

Quanto ai prodotti coperti dallo schema svizzero di preferenze tariffali trattasi conformemente alle finalità generali del sistema essenzialmente di prodotti industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa d'uso delle dogane. Il principio generale del rilascio di preferenze è quello della franchigia dogana.

¹¹⁾ RS 632.91

nale. Taluni prodotti di questi capitoli sono oggetto di eccezioni¹²⁾. Trattasi di prodotti per i quali i Paesi in sviluppo sono particolarmente competitivi come i tessili e l'abbigliamento, le calzature, i parapigioggia, l'alluminio grezzo e le pile elettriche; per tutte queste merci il tasso preferenziale corrisponde al 50 per cento del dazio della Nazione più favorita.

In taluni casi lo schema svizzero di preferenze è stato adeguato al livello di sviluppo del Paese beneficiario: così la Bulgaria, la Repubblica popolare di Cina, le due Coree, Hongkong, Macao, la Romania, la Turchia e la Jugoslavia sono state escluse dalle preferenze per taluni prodotti specifici o beneficiano soltanto d'un tasso preferenziale ridotto.

Delle preferenze sono accordate anche per un numero limitato di prodotti agricoli dei capitoli dall'1 al 24. Nel corso del Tokyo-Round taluni nuovi prodotti sono stati messi a beneficio di preferenze segnatamente i prodotti tropicali, taluni legumi e i fiori recisi.

3. *Evoluzione delle regole d'origine*

Le misure prese a contare dal 1972 in tema di normativa sulle regole d'origine miravano tutte a semplificarle. Le regole d'origine servono a garantire che soltanto le merci prodotte nei Paesi in sviluppo beneficino delle preferenze; esse corrispondono in larga misura a quelle applicate nel quadro degli accordi di libero-scambio con i nostri interlocutori europei. Il mutamento più spiccato, a contare dall'entrata in vigore del nostro schema di preferenze, era volto a facilitare il passaggio in transito attraverso la CEE verso un Paese dell'AELS o viceversa di prodotti di Paesi in sviluppo.

222 Effetti dello schema svizzero di preferenze

La tabella (pag. 14) fornisce indicazioni sulla quota delle nostre importazioni provenienti da Paesi in sviluppo rispetto alle nostre importazioni totali, sulle importazioni beneficianti di preferenze tariffali e infine sulle importazioni che effettivamente hanno tratto giovamento da questa possibilità in quanto soddisfacevano le esigenze amministrative chieste. Gli scambi commerciali restano sempre influenzati da numerosi fattori onde non è praticamente possibile considerarne uno isolatamente, per esempio il rilascio di preferenze tariffali, e enucleare per esso solo l'impatto sull'evoluzione dei flussi commerciali; tuttavia purché si mantenga presente allo spirito la limitazione testé indicata si possono formulare almeno le osservazioni seguenti:

Grazie alle preferenze tariffali concesse, le importazioni dai Paesi in sviluppo sono state poste in materia doganale praticamente su un piano d'uguaglianza con le importazioni che ci provengono dai Paesi membri dell'AELS o dalla CEE, anzi potremmo dire che quelle dai Paesi in sviluppo risultano addirittura temporaneamente avvantaggiate ove si pensi che la messa in opera delle riduzioni tariffali concesse è più rapida che nell'ambito della CEE.

¹²⁾ I prodotti colpiti da diritti fiscali (combustibili, pellicole, ecc.) sono, per definizione, esclusi dal sistema generale di preferenze.

Merchi importate, tenuto conto dei beneficiari di preferenze tariffali, tra il 1972 e il 1979

Anno	Volume totale delle importazioni in mio fr.	Aumento/diminuzione in %	Importazioni provenienti dai Paesi in sviluppo ¹⁾ in mio fr.	Aumento/diminuzione in %	Parte delle importazioni provenienti dai Paesi in sviluppo in % della colonna (4) in rapporto alla colonna 2	Importazioni che potrebbero beneficiare del regime preferenziale in mio fr.	Aumento/diminuzione in %	Importazioni effettivamente beneficianti del regime in mio fr.	Aumento/diminuzione in %	Grado d'impiego dei vantaggi accordati in % della colonna (9) in rapporto alla colonna (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1972	32 326	9,1	2685	4,3	8,3	956 ¹⁾		292 ²⁾		31
1973	36 574	13,0	3365	25,0	9,2	1207	26,3	454	55,5	38
1974	42 929	17,3	4628	37,5	10,8	1516	25,6	624	37,4	41
1975	34 268	-20,2	3851	-16,8	11,2	1403	-7,5	575	-7,9	41
1976	36 871	7,6	4061	5,5	11,0	1587	13,1	642	11,7	40
1977 ³⁾	43 026	16,7	4960	22,1	11,5	2087	31,5	905	41,0	43
1978	42 300	-1,7	4128	-16,8	9,8	1970	-5,6	850	-6,1	43
1979 ⁴⁾	48 730	15,2	4716	14,2	9,7	2160	9,6	934	9,9	43

¹⁾ Il termine «Paese in sviluppo» s'estende a tutti i Paesi che possono beneficiare delle preferenze.

²⁾ Per facilitare i paragoni le importazioni preferenziali di marzo-dicembre 1972 (il nostro schema è entrato in vigore in marzo) sono state ricalcolate sull'intero anno 1972.

³⁾ Inclusione di Romania, Vietnam del Nord e Corea del Nord nello schema svizzero, il 1° gennaio 1977.

⁴⁾ Inclusione della Repubblica popolare di Cina, il 30 luglio 1979.

Fonte: Ufficio federale degli affari economici esterni.

Le importazioni che effettivamente hanno beneficiato delle preferenze sono passate da 292 milioni di franchi nel 1972 a circa 1 miliardo nel 1979 (colonna 9). L'aumento è dovuto da un lato all'ampliamento della copertura dello schema svizzero e d'altro lato al miglioramento delle condizioni d'accesso ai nostri mercati. La comparazione delle importazioni beneficianti di preferenze (colonne 9 e 10) con le importazioni totali provenienti dai Paesi in sviluppo (colonne 4 e 5) dimostra che le prime presentano, salvo gli anni 1974 e 1979, degli indici di crescita più elevati (o almeno, quando siano in calo, più moderati) delle importazioni totali. Se si prescindesse dalla quota petroliera sulle importazioni totali, le differenze apparirebbero ancora più spiccate. Occorre tuttavia precisare che le preferenze hanno favorito soprattutto i Paesi che, grazie al loro livello di sviluppo, sono in grado di esportare prodotti manifatturati in Svizzera. Nel 1979, dieci Paesi coprivano il 70,7 per cento delle importazioni in provenienza dal Terzo Mondo effettuate nel sistema delle preferenze: trattasi in ordine decrescente della Spagna (210 milioni di franchi), della Jugoslavia (91 milioni), di Hongkong (72 milioni), dell'India (61 milioni), del Brasile (59 milioni), della Corea del Sud (45 milioni), d'Israele (37 milioni), della Grecia (29 milioni), del Messico (29 milioni) e di Panama (28 milioni), vale a dire essenzialmente di Paesi neoindustrializzati.

Il tasso d'utilizzazione delle preferenze, in altre parole la parte delle importazioni effettivamente sdoganate a titolo preferenziale, resta relativamente debole ancorché sia passato dal 31 per cento nel 1972 al 43 per cento nel 1979. La lentezza dell'aumento trova una sua spiegazione, nella maggioranza dei casi, nel livello poco elevato dei nostri dazi per la Nazione più favorita, segnatamente sui prodotti di base. Questa situazione, nonché le formalità da riempire (certificati d'origine), trattengono sovente gli importatori dal chiedere l'esonero doganale.

L'effetto delle preferenze sull'economia elvetica è difficile da valutare daché le strutture della nostra economia dipendono da altri fattori più importanti, quali lo sviluppo tecnologico, l'evoluzione dei corsi di cambio e analoghi. La clausola di salvaguardia descritta innanzi non essendo mai stata applicata, si può tuttavia ammettere che la nostra economia ha in genere saputo adeguarsi a questa concorrenza accresciuta. Del resto i prodotti dei Paesi in sviluppo non rivaleggiano direttamente con la nostra produzione nazionale bensì si configurano come produzione di tipo piuttosto complementare.

23 Il nuovo decreto federale concernente la continuazione dello schema di preferenze (Allegato 1)

I paragrafi introduttivi che trattano dell'importanza del commercio esterno per i Paesi in sviluppo nonché delle nostre relazioni commerciali con essi hanno messo in rilievo la necessità di prendere dei provvedimenti di promozione commerciale in favore del Terzo Mondo. Nessun Paese industrializzato pensa quindi di sopprimere le preferenze tariffali, al contrario la

maggioranza di essi hanno periodicamente proceduto ad ampliare i loro schemi di preferenze tariffali; inoltre essi hanno comunicato nelle conferenze internazionali, per esempio alla CNUCED V e al «Tokyo-Round», che prospettano di prorogare i loro schemi, con riserva ovviamente della rispettiva approvazione parlamentare.

Le esperienze da noi fatte con il nostro proprio schema di preferenze possono essere qualificate come buone: il carattere liberistico di questo schema ha consentito ai Paesi in sviluppo di far uso assai ampiamente dei vantaggi che esso comporta per le loro esportazioni di prodotti *manufatturati*. Da un profilo generale le importazioni preferenziali non hanno rappresentato, per la nostra industria, una concorrenza tale da indurci a prospettare l'applicazione della clausola di salvaguardia. Sul piano amministrativo il nostro è uno schema facile da gestire; il personale incaricato di sorvegliarne il funzionamento e di controllare i certificati d'origine ha quindi potuto essere ristretto al minimo.

Tenuto conto delle considerazioni sin qui fatte vi proponiamo in allegato un progetto di decreto federale che proroga lo schema svizzero delle preferenze e completa le modalità applicative attuali mediante un disposto volto a renderle più duttili, in modo da consentire d'adeguare le preferenze all'evoluzione economica dei beneficiari. Questo progetto di decreto di proroga richiede alcuni commenti:

Il principio del mantenimento del sistema generale di preferenze essendo universalmente riconosciuto, vi proponiamo di prorogare lo schema svizzero nel suo stato attuale: gli *articoli 1 e 2* restano pertanto immutati. L'*articolo 1* autorizza il nostro Collegio a concedere ai Paesi in sviluppo le preferenze. Giusta l'*articolo 2 capoverso 1*, il nostro Collegio determina le merci ed i Paesi beneficiari; inoltre stabilisce i dazi nonché le condizioni di abbattimento. L'*articolo 2 capoverso 2* comprende la clausola di salvaguardia che consente di modificare o di sospendere le preferenze tariffali qualora abbiano, sull'interscambio, degli effetti tali da ledere interessi economici svizzeri essenziali o arrischino di provocare delle distorsioni delle correnti commerciali.

Il vigente decreto federale non stipula esplicitamente la possibilità d'adeguare l'ampiezza del trattamento preferenziale all'evoluzione delle condizioni del Paese beneficiario, cioè in base a motivi estranei al nostro Paese e senza connessione diretta sull'economia svizzera. Per questa ragione vi proponiamo un nuovo *articolo 3* che preveda esplicitamente questa possibilità nella forma della clausola di graduazione.

Grazie a questa clausola, il nostro Collegio esamina periodicamente se e in qual misura delle preferenze tariffali, accordate a dei prodotti provenienti da Paesi beneficiari determinati, continuino ad essere giustificate tenuto conto del livello di sviluppo e della situazione finanziaria e commerciale raggiunti via via dal detto Paese.

Questo nuovo articolo considera il fatto che lo sviluppo economico dei Paesi del Terzo Mondo va considerato come un processo evolutivo e dinamico che si esplica nelle condizioni specifiche di ogni Paese. Occorre quindi

conferire un carattere altrettanto dinamico e specifico ai provvedimenti volti ad assicurare un trattamento differenziato e più favorevole ma sempre adeguato alla situazione nei Paesi beneficiari. Del resto questo orientamento emerge anche dalla decisione del GATT relativa al trattamento differenziato e più favorevole dei Paesi in sviluppo, decisione che introduceva sul piano commerciale una duttilità auspicata da lungo tempo ormai nella politica di sviluppo in materia finanziaria o di assistenza tecnica. Come si vede il nuovo disposto è sotteso dagli stessi orientamenti.

Il quale disposto, che risponde ad un voto espresso da diverse cerchie svizzere, è fondato sulla considerazione secondo la quale i Paesi in sviluppo più avanzati dovrebbero assumere progressivamente i diritti e gli obblighi abituali propri al sistema commerciale mondiale. Qualora questi Paesi continuassero a beneficiare di preferenze si può comunque sperare che, a più lungo termine, essi aprano i loro mercati al sistema mondiale. Noi ci proponiamo dunque d'applicare quanto possibile la clausola di graduazione proprio a questo fine, vale a dire per incitare innanzitutto i nostri interlocutori commerciali a praticare una politica più liberistica in materia di importazioni. Così utilizzata, la clausola di graduazione dovrebbe facilitare lo sviluppo del commercio e non già ostacolarlo. Qualora questa via non potesse essere battuta, il disposto progettato ci consentirebbe di ritirare parzialmente o anche di sopprimere le preferenze accordate a dei prodotti specifici o a dei Paesi determinati. Questa eventualità sarebbe segnatamente prospettabile se la concessione di preferenze dovesse rivelarsi ingiustificata tenendo conto d'una delle finalità del sistema, vale a dire quella di facilitare alle nuove industrie dei Paesi in sviluppo l'accesso ai mercati a titolo di aiuto iniziale.

La clausola di graduazione avvicina lo schema svizzero, quanto alle modalità applicative, ad altri sistemi adottati dai Paesi industrializzati. L'impiego di questa clausola dovrà tuttavia essere ben ponderato: data l'estrema varietà delle condizioni nei differenti Paesi del Terzo Mondo sarebbe infatti prematuro fissarne sin d'ora e in dettaglio le condizioni d'applicazione. Tra le considerazioni rilevanti dovranno figurare, in primo luogo, la giustificazione dei vantaggi tariffali al lume dello sviluppo in senso largo di ognuno dei Paesi beneficiari (bisogni di introiti d'esportazione, indebitamento, struttura della produzione d'esportazione, ecc.) e, in secondo luogo, la situazione dei Paesi in sviluppo meno concorrenziali, il cui accesso ai nostri mercati potrà essere facilitato favorendoli rispetto agli Stati più progrediti. Inoltre la posizione concorrenziale d'un Paese beneficiario (per l'insieme delle sue esportazioni o per un prodotto specifico) potrà del pari essere presa in conto, come anche la sua politica commerciale generale. Infine lo stato della nostra bilancia commerciale rispetto ai Paesi interessati dovrà essere incluso anch'esso nell'analisi. L'applicazione della clausola di graduazione non sarà dunque automatica bensì dovrà essere adattata alle caratteristiche proprie in ogni caso.

L'articolo 4 corrisponde al testo del decreto originario, tuttavia con un'eccezione: il suo campo d'applicazione ingloba del pari il nuovo articolo 3. Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 della legge federale sulla tariffa

doganale, il nostro Collegio deve consultare la commissione peritale doganale prima di prendere le misure previste negli articoli 2 e 3 del nuovo decreto sulle preferenze tariffali. Come in passato vi informeremo sui provvedimenti, via via presi, nei nostri rapporti semestrali concernenti le modificazioni della tariffa d'uso delle dogane svizzere; potrete così statuire circa il mantenimento dei medesimi. In concreto si tratterà di un'approvazione successiva, nella forma d'un decreto federale semplice, di ordinanze dell'Esecutivo.

L'articolo 5 stipula che il nuovo decreto sulle preferenze tariffali entrerà in vigore il 1^o marzo 1982 abrogando così il decreto del 23 settembre 1971, la cui validità scadrà il 28 febbraio 1982. Il nuovo decreto ha anch'esso una validità limitata a 10 anni ed è sottoposto al referendum facoltativo.

3 Prodotti di base

Prima di presentarvi gli accordi sul Fondo comune per i prodotti di base (Fondo comune), sul cacao e sulla gomma naturale, esamineremo l'importanza del commercio dei prodotti di base per i Paesi emergenti, lo stato dei negoziati a livello internazionale relativi a questi prodotti, nonché la natura degli interessi svizzeri in gioco.

31 Prodotti di base: commercio e politica internazionale ¹³⁾

Il commercio dei prodotti di base costituisce una parte importante degli scambi internazionali di merci. Nel 1979, circa il 40 per cento del commercio mondiale verteva sui prodotti di base, di cui il 20 per cento sulle risorse energetiche, il 16 per cento sui prodotti agricoli e il 4 per cento sulle materie prime d'origine minerale. Fatta astrazione del petrolio, i Paesi industrializzati a economia di mercato hanno esportato prodotti di base in quantità sensibilmente superiore (190 miliardi di dollari) rispetto ai Paesi in sviluppo (118 miliardi di dollari). Per contro, se consideriamo le esportazioni di risorse energetiche, le stesse cifre divengono rispettivamente 250 miliardi e 321 miliardi di dollari.

In quanto mezzo per acquistare divise, le esportazioni di prodotti di base rivestono nondimeno un'importanza maggiore per i Paesi in sviluppo rispetto a quelli industrializzati. Mentre per i Paesi in sviluppo importatori di petrolio circa il 59 per cento degli introiti da esportazione provengono dalla vendita all'estero di materie prime, tale parte è ridotta al 24 per cento per i Paesi industrializzati. L'importanza del commercio dei prodotti di base varia tuttavia tanto all'interno di ogni categoria quanto tra le diverse categorie di Paesi ¹⁴⁾.

¹³⁾ Il nostro discorso non s'addentra nella problematica del petrolio.

¹⁴⁾ Fonte dei dati, vedi nota 4.

Numerosi Paesi in sviluppo traggono la maggior parte delle loro divise dall'esportazione di una o di due materie prime soltanto. Per condurre a buon fine i loro piani di sviluppo, essi hanno particolarmente bisogno di realizzare, grazie alle esportazioni, dei redditi regolari e crescenti. Le eccessive fluttuazioni dei prezzi caratterizzanti il mercato dei prodotti di base, rendono difficili la pianificazione dello sviluppo e l'elaborazione dei bilanci di Stato, sovente alimentati da dazi all'esportazione di prodotti di base o dall'imposizione di quest'ultimi. Esse si ripercuotono sfavorevolmente sui redditi di produttori e di salariati, nella misura in cui i cali dei prezzi non possono essere compensati da un incremento delle vendite. La diminuzione dell'introito delle esportazioni obbliga sovente i governi di questi Paesi, per non compromettere il processo del loro sviluppo o ridurre fortemente le loro importazioni, a far ricorso ai crediti esteri a condizioni sovente svantaggiose, il che aumenta il loro debito esterno. La stabilità del mercato assume pertanto un'importanza primordiale.

I prezzi dei prodotti di base dipendono da una moltitudine di fattori interni ed esterni, d'altronde differenti a seconda del prodotto: clima, immagazzinamento, possibilità di sostituzione, ciclo di produzione, conflitti sociali, esigenze di qualità, situazione economica mondiale, possibilità d'investimenti. Occorre quindi utilizzare un procedimento differenziato e adeguato a ciascun prodotto. I principali mezzi di stabilizzazione dei prezzi e dei mercati sono le scorte stabilizzatrici e il disciplinamento delle esportazioni, utilizzate separatamente o congiuntamente. L'esperienza ha dimostrato che soltanto un numero limitato di prodotti di base si prestano alla costituzione della scorta stabilizzatrice, sia perché i prodotti non sono immagazzinabili (banane) sia perché di qualità troppo eterogenea (caffè, cotone), sia perché l'immagazzinamento cagiona spese troppo elevate (rame, minerali di ferro). Accordi comportanti le scorte stabilizzatrici sono stati conclusi sino ad oggi per lo stagno e il cacao (scorte internazionali completate occorrendo da regolamentazioni d'esportazione), per lo zucchero (scorte nazionali congiunte con contingenti d'esportazione), come anche, recentemente, per la gomma naturale (scorta internazionale unica). Il solo accordo basato su un sistema di contingentamenti all'esportazione verte sul caffè. Gli accordi sul grano, più vecchi, erano articolati su obblighi di fornitura e d'acquisto. Esistono certo accordi per altri prodotti di base, però non esercitano alcun effetto regolatore, o semmai molto lieve, sul mercato. Mirano piuttosto a migliorare la trasparenza del mercato mediante scambio d'informazioni (es.: olio d'oliva e carne) e fissano talvolta un prezzo minimo (prodotti lattieri, p. es.).

La maggior parte dei prodotti di base non sottostà a nessun provvedimento internazionale di regolamentazione del mercato. Laddove esistono accordi comportanti disposizioni relative alla stabilizzazione dei prezzi e del mercato, tali accordi hanno rivelato scarsa efficacia. Diverse assai ne sono le cause: o gli strumenti non erano adeguati alle finalità perseguite dagli accordi, o i mezzi finanziari necessari erano insufficienti. Per queste ragioni i fatti svoltisi sul mercato hanno sovente impedito di rispettare i prezzi d'acquisto e di vendita previsti. La carenza di possibilità efficaci di con-

trollo e di sanzioni ha parimenti intralciato il funzionamento degli accordi per cui, durante l'elaborazione dei due nuovi accordi sul cacao e la gomma naturale (cfr. n. 34 e 35), si è tenuto conto della situazione. I testi contemporaneo, tra l'altro, disposizioni relative ai prezzi, che possono essere adeguati alle condizioni di mercato.

Per migliorare l'efficacia degli accordi specializzati e affrontare i problemi del commercio internazionale dei prodotti di base nel loro insieme, la CNUCED ha lanciato nel 1976 il programma integrato per i prodotti di base. Il programma si fonda sul principio di una comunità d'interessi tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti nonché tra produttori e consumatori di materie prime. La ricerca di soluzioni soddisfacenti non può quindi che giovare a tutti i partecipanti. Il programma contempla una serie di provvedimenti intesi a garantire condizioni di mercato più favorevoli ai Paesi in sviluppo esportatori di prodotti di base. Migliori condizioni di vendita dovrebbero stimolare la produzione e, pertanto, accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento.

Il programma integrato per i prodotti di base della CNUCED si incentra su quanto segue:

- creazione di un Fondo comune;
- conclusione di nuovi accordi specializzati sui singoli prodotti;
- miglioramento dei sistemi di stabilizzazione degli introiti d'esportazione;
- migliore accesso al mercato dei prodotti provenienti dai Paesi in sviluppo nonché miglioramento della qualità, della commercializzazione e della distribuzione di tali prodotti.

I numeri 33 (Fondo comune), 34 e 35 (accordi sul cacao e sulla gomma naturale) sono consacrati ai due primi aspetti citati.

Quanto ai negoziati sui prodotti di base e sugli altri aspetti del programma integrato (finanziamento compensatorio, migliore accesso al mercato, miglioramento della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti provenienti dai Paesi in sviluppo), essi non rappresentano l'oggetto principale del presente messaggio e sono, di conseguenza, brevemente menzionati.

I negoziati relativi ai prodotti del programma integrato¹⁵⁾ per i quali non esisteva nessun accordo al momento in cui è stato lanciato il programma, non sono molto progrediti. Come l'abbiamo detto innanzi, era d'altronde chiaro, già in partenza, che soltanto i prodotti contemplati dal programma avrebbero adempito le condizioni necessarie a un accordo di stabilizzazione dei prezzi. Per tali prodotti il programma prevede uno svolgimento graduale: intesa circa i provvedimenti ottimali di stabilizzazione del mercato, valutazione del costo dei provvedimenti e, da ultimo, se sarà il caso, accordo tra Paesi produttori e consumatori. Fino ad oggi, l'ultima fase di questo programma è stata raggiunta soltanto per la gomma naturale.

¹⁵⁾ Il programma integrato ingloba i prodotti seguenti: banane, cotone, bauxite, minerali ferrosi, carne, fibre dure, legni tropicali, juta, caffè*, cacao*, rame, manganese, gomma naturale, olii vegetali, tra cui l'olio d'oliva* e semi oleaginosi, fosfati, tè, stagno* e zucchero* (i prodotti con asterisco sono già oggetto di un accordo).

I Paesi emergenti fruiscono, oltre agli accordi sui prodotti di base, di due sistemi di compensazione d'introiti d'esportazione. Questi due sistemi costituiscono il meccanismo di compensazione del Fondo monetario internazionale (FMI) e lo «STABEX», istituito dalla CEE nel quadro della convenzione di Lomé. Nel 1976 e 1979, il FMI ha sensibilmente esteso il campo d'applicazione dei meccanismi di compensazione. Conseguentemente, un Paese la cui bilancia dei pagamenti risulta precaria è autorizzato a chiedere dei crediti sino al 100 per cento della quota attribuita dal FMI qualora, a causa di eventi che sfuggono al suo controllo, le sue esportazioni scendano al di sotto di un livello determinato. Mentre, fra il 1963 e il 1975 sono stati effettuati soltanto 57 pagamenti di 1,2 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP), il volume delle transazioni ascendeva a 107 pagamenti per 4 miliardi di DSP tra il 1976 e marzo 1980. I crediti che non sono a carico di altri diritti di prelievo del Fondo sono stati contratti principalmente da Paesi in sviluppo. Essi rappresentavano il 31 per cento dell'insieme dei crediti accordati dal FMI. Quest'ultimo esamina attualmente altre possibilità per migliorare il sistema in vigore.

Lo «STABEX» istituito dalla CEE è stato parimenti migliorato progressivamente. Mentre il dispositivo del FMI interviene soltanto al momento di un calo d'introiti d'esportazione cagionanti difficoltà nella bilancia dei pagamenti, i versamenti compensatori dello STABEX possono essere effettuati durante una diminuzione di questi introiti senza provocare necessariamente tali difficoltà. Sessanta Paesi in sviluppo esportatori di prodotti di base d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) beneficiano a tutt'oggi di tale sistema. Il gruppo comprende la maggior parte dei Paesi più poveri del mondo. Contrariamente al FMI, la CEE non chiede rimborsi in cambio di agevolazioni di compensazione offerte ai Paesi più demeriti affinché non aumentino il loro grado d'indebitamento sollecitando l'aiuto del sistema STABEX.

La rivendicazione mirante a una trasformazione accresciuta dei prodotti di base ad opera dei Paesi produttori riveste un'importanza particolare nel programma integrato. Si intende con ciò ridurre progressivamente il ruolo, svolto dai Paesi in sviluppo, di semplici fornitori di prodotti di base, ma tale attuazione richiede soprattutto promozione degli investimenti nell'industria di trasformazione come anche il trasferimento tecnologico. In questo contesto, i risultati del «Tokyo-Round» riflettono la volontà dei Paesi membri del GATT di continuare a liberalizzare il commercio nonostante le difficoltà economiche. La riduzione delle tariffe doganali ha per scopo di attenuare la progressione dei dazi doganali (la protezione tariffale aumenta in funzione del grado di trasformazione) che ostacola la trasformazione accresciuta dei prodotti di base nei Paesi in sviluppo.

32 Interessi svizzeri

In quanto Paese tributario delle materie prime, la Svizzera è particolarmente interessata a un approvvigionamento regolare a prezzi stabili. Nell'ottica del nostro Paese, gli accordi internazionali sui prodotti di base costi-

tuiscono uno strumento utile allo scopo di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, alla condizione tuttavia che le forze del mercato non ne vengano eliminate o falsate. Nella misura in cui tali accordi contribuiscono a sopprimere le perturbazioni del mercato, essi sono compatibili con i nostri principi economici fondamentali. Prezzi più stabili aiutano segnatamente la nostra industria di trasformazione a determinare politiche d'acquisto delle materie prime a condizioni comportanti minor rischio e senza dover ricorrere ad eccessive costituzioni di riserve. Il fatto di poter prevedere pressappoco il prezzo e il volume di vendita dei prodotti favorisce l'agricoltura e lo sfruttamento di nuove fonti di materie prime. La crescente diminuzione delle risorse in minerali nei Paesi industrializzati e, pertanto, la dipendenza di quest'ultimi nei confronti delle abbondanti risorse esistenti nei Paesi in sviluppo, necessitano un clima d'investimento tale da permettere un impiego razionale di queste risorse, contribuendo così a rafforzare la sicurezza d'approvvigionamento.

Il Fondo comune, nonché gli accordi internazionali sui prodotti, per esempio, sono il frutto di sforzi della comunità internazionale; essi devono, contemporaneamente, rafforzare l'economia dei Paesi del Terzo Mondo produttori di materie prime e favorire la partecipazione di questi Stati allo sviluppo armonioso del commercio mondiale. Tali sforzi sono rispondenti agli obiettivi della nostra legge sulla cooperazione allo sviluppo; a lungo termine, essi tendono verso un migliore equilibrio nell'ambito della comunità internazionale e permettono ai Paesi emergenti di assicurarsi un sicuro sviluppo con mezzi propri.

Tali comuni tentativi agiscono contro i cartelli dei produttori di prodotti di base, gli embarghi all'esportazione e contro qualsiasi altra misura unilaterale che potrebbe ledere la Svizzera in particolare. Agli accordi bilaterali preferiamo le soluzioni multilaterali dacché tengono conto degli interessi di un gran numero di Paesi e soddisfano meglio i bisogni economici di un Paese povero in risorse naturali.

Così la Svizzera partecipa da sempre ai provvedimenti internazionali intesi ad attenuare le fluttuazioni dei prezzi eccessivi di prodotti di base. Essa è membro degli accordi sul grano e sul caffè, ed ha partecipato all'accordo sul cacao, scaduto il 31 marzo 1980. La partecipazione a tali accordi s'imponesse in ragione del posto che occupano i tre prodotti nel commercio mondiale e la loro importanza per l'approvvigionamento del nostro Paese. Per analoghi motivi ci siamo pronunciati a favore della stipulazione di un nuovo accordo sul cacao.

Ci siamo però astenuti sino ad ora dall'aderire all'accordo sullo zucchero dacché la CEE — nostro fornitore di zucchero per oltre il 95 per cento — non vi ha ancora aderito. La nostra eventuale adesione ridurrebbe sensibilmente le possibilità di approvvigionamento, poiché gli acquisti effettuati in Paesi non membri sottostanno a limitazioni quantitative. Ove la CEE decidesse di partecipare all'accordo, la ragione principale della nostra non adesione diverrebbe caduca. Il problema in merito si porrebbe pertanto

di nuovo. Del pari, non abbiamo ancora aderito all'accordo sullo stagno a cagione delle deboli importazioni di questo minerale ¹⁶⁾.

Gli insegnamenti tratti dall'applicazione degli accordi sui prodotti non permettono certo di concludere che in avvenire saranno rispondenti alle aspettative. Continuiamo nondimeno a considerare gli sforzi comuni adempiuti dai produttori e dai consumatori come il miglior mezzo per giungere a una soluzione dei problemi esistenti. Tali accordi non mirano a interferire nei meccanismi del mercato, bensì ad impedire perturbazioni indotte, per esempio, da raccolti insufficienti o, al contrario, troppo abbondanti, tali da provocare eccessive fluttuazioni dei prezzi, senza pertanto falsarne l'evoluzione a medio o a lungo termine. Fissando ampie gamme di prezzi, gli accordi conclusi in questi ultimi tempi tengono conto di tali esigenze. A lungo andare, i prezzi che non rispettano l'offerta e la domanda, non potrebbero essere imposti.

33 Fondo comune per i prodotti di base (Il testo dell'accordo figura nell'appendice 3)

331 Prospetto generale

I negoziati, condotti sotto gli auspici della CNUCED, volti a istituire un Fondo comune per i prodotti di base hanno trovato un loro felice approdo a fine giugno del 1980. Il Fondo comune costituisce il nocciolo del programma integrato per i prodotti di base adottato nella IV sessione della CNUCED, in Nairobi, nel 1976. Tale fondo è impostato come una banca, destinata a finanziare le scorte stabilizzatrici nel quadro degli accordi sui singoli prodotti e degli altri provvedimenti non concernenti direttamente la stabilizzazione dei prezzi. Gli statuti del Fondo comune fissano il principio giusta il quale il finanziamento delle scorte stabilizzatrici si farà, ad opera, congiuntamente, dei Paesi produttori e dei Paesi consumatori. Questo principio rappresenta il risvolto dell'interesse che produttori e consumatori, sia dei Paesi industrializzati sia dei Paesi in sviluppo, hanno a trovare soluzioni comuni. Il sistema di attribuzione dei voti tiene conto della responsabilità finanziaria d'ogni Paese, nel quadro del Fondo e degli accordi sui singoli prodotti, nonché, mediante voti suppletivi, dell'importanza particolare dei Paesi in sviluppo per questo fondamentale settore commerciale. In quanto organo centrale di finanziamento degli accordi, stipulati o stipulandi, sui singoli prodotti, il Fondo comune è chiamato inoltre ad assumere un ruolo di coordinamento nel settore delle materie prime, a comporre le vertenze, ad evitare i doppijoni e a promuovere gli scambi d'opinione sulle questioni concernenti i prodotti di base.

¹⁶⁾ La conclusione dell'accordo sul Fondo comune, cui tocca una funzione di cardine tra i diversi accordi sui singoli prodotti, modifica comunque questa situazione. Attualmente partecipiamo ai negoziati per il rinnovo dell'accordo sullo stagno, che vi sottoporremo se l'esito corrisponderà ai nostri interessi.

332 **Contenuto dell'accordo**

332.1 **Finalità e funzione**

Il Fondo comune, in quanto strumento centrale di finanziamento, mira a realizzare gli obiettivi del programma integrato per i prodotti di base (cfr. n. 31) nonché a *facilitare la conclusione e il funzionamento di accordi o di intese internazionali sui singoli prodotti.*

Queste finalità si traducono in adeguate funzioni attribuite al Fondo e da esso svolte tramite due conti finanziariamente indipendenti.

332.2 **Primo conto**

Il primo conto, le cui funzioni si assimilano a quelle di una banca, tende, *fornendo fondi a tassi quanto possibile vantaggiosi, a contribuire al finanziamento delle scorte stabilizzatrici previste dagli accordi sui singoli prodotti.* Esso dispone di un capitale di 400 milioni di dollari¹⁷⁾, formato da *contributi diretti* dei Paesi membri, una quota dei quali è interamente liberata mentre l'altra è esigibile (art. 17 cpv. 1a). La parte liberata serve innanzitutto a fornire al Fondo le liquidità necessarie nonché ad assicurare gli interessi impiegati per coprire le spese amministrative del nuovo istituto. La parte esigibile serve a rafforzare la reputazione di solvibilità del Fondo affinché esso possa contrarre dei mutui sul mercato normale o dei mutui bancari (art. 17 cpv. 3).

Il capitale del primo conto viene aumentato mediante depositi in moneta provenienti da organizzazioni internazionali per i singoli prodotti, le quali devono depositare, presso il Fondo e in moneta, un terzo dei mezzi finanziari necessari alla costituzione delle loro scorte. I due terzi restanti sono coperti mediante capitali di garanzia emananti dai Paesi firmatari dell'accordo sul relativo prodotto (art. 14). Allorché queste condizioni sono riempite, le organizzazioni per i singoli prodotti acquisiscono il diritto d'ottenere sotto forma di mutui i fondi necessari per l'acquisto e il mantenimento delle loro scorte.

Questo sistema dovrebbe consentire di ridurre il costo globale del finanziamento delle scorte nella misura in cui dei fondi versati da un'organizzazione specializzata per un prodotto, ma non utilizzati, possono essere assegnati ad un'organizzazione specializzata in un altro prodotto.

Tuttavia i mutui che il Fondo comune mette a disposizione delle organizzazioni specializzate, mediante altri mutui da esso contratti sul mercato dei capitali, si pongono, per gli accordi specializzati, come fonte finanziaria ben più importante che non quella del ricorso ai depositi in moneta.

Oltre ai depositi in moneta e alle garanzie governative testé citate, le orga-

¹⁷⁾ Nell'accordo gli ammontari vengono indicati in unità di conto, equivalenti ai diritti speciali di prelievo.

nizzazioni specializzate devono del pari consegnare al Fondo, come garanzia, le note di pegno per rafforzare la reputazione di solvibilità del Fondo (art. 14 cpv. 8). Aggiungasi la possibilità, prevista dagli statuti, di far appello in caso di bisogno al capitale di garanzia consegnato tramite gli accordi specializzati associati. Se il Fondo comune cade in difficoltà finanziarie perché un accordo specializzato associato non è più in misura di riempire i propri obblighi finanziari, può in ultima analisi ricorrere alle garanzie governative dei Paesi membri d'altre organizzazioni specializzate purché questi Paesi siano del pari membri dell'organizzazione carente (art. 17 cpv. 12). Non è però mai capitato sinora che un'organizzazione specializzata più non sia in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari.

Il Fondo mette delle condizioni all'associazione degli accordi specializzati e influenza così l'elaborazione delle loro disposizioni. Soltanto gli accordi che raggruppano i principali produttori e consumatori possono ricorrere agli aiuti del Fondo. Inoltre le scorte stabilizzatrici devono essere finanziate congiuntamente dai produttori e dai consumatori (art. 7 cpv. 2) il che conferisce ai due contraenti pari responsabilità circa il funzionamento del meccanismo regolatore. Data l'importanza assunta dal commercio dei prodotti di base per i Paesi in sviluppo, quelli Industrializzati si sono dimostrati disposti ad accettare tale principio.

332.3 Secondo conto

Il secondo conto del Fondo, che dovrebbe disporre di un capitale iniziale di 350 milioni di dollari (70 milioni come contributi diretti e 280 milioni come contributi spontanei dei Paesi membri), è destinato segnatamente a migliorare la competitività a lungo termine di quei prodotti di base, provenienti dai Paesi in sviluppo, che non si prestano all'immagazzinamento (art. 18 cpv. 1). Le misure da prendere all'uopo includono segnatamente la ricerca-sviluppo, il miglioramento della qualità e della produttività nonché la commercializzazione; sono tutte misure che nel contempo mirano a sviluppare l'industria di trasformazione indigena onde venga ridotta la dipendenza unilaterale dei Paesi in sviluppo dalle monoesportazioni di prodotti di base (art. 18 cpv. 3).

Le risorse del secondo conto saranno versate sotto forma di doni o di mutui preferenziali alle organizzazioni internazionali specializzate, per consentire loro di finanziare dei provvedimenti specifici per i prodotti in causa. Esse potranno, se del caso, venir ricostituite dopo un triennio dall'entrata in vigore del Fondo comune (art. 13 cpv. 3). La partecipazione alla ricostituzione non si configura peraltro come obbligo legale.

332.4 Contributi finanziari dei governi

I *contributi diretti* che devono essere forniti dai governi assommano a 470 milioni di dollari di cui almeno 70 milioni assegnati al secondo conto (art. 9 e art. 10 cpv. 3). Su questo totale, 370 milioni devono essere consegnati

in parte all'atto dell'entrata in vigore del Fondo e per la rimanente parte entro il biennio susseguente sia in moneta sia come deposito a vista. I 100 milioni che restano costituiscono il capitale di garanzia per gli obblighi che il Fondo deve assumere; essi non sono esigibili se non in taluni casi speciali (art. 11).

Sui 470 milioni, 51,4 per cento vanno a carico dei Paesi dell'OCSE, 32,1 per cento a carico dei Paesi in sviluppo, 9,8 per cento toccano ai Paesi dell'Europa dell'Est e 3,4 per cento sono addossati alla Cina. Il rimanente 3,3 per cento dovrà provenire da Paesi che non appartengono a nessuno dei gruppi precitati (allegato A dell'Accordo). Il contributo minimo per Paese è stabilito in 1 milione di dollari (art. 10 cpv. 1).

Se si fa astrazione dei 700 milioni di dollari che provengono da contributi diretti, il secondo conto trovasi alimentato come detto innanzi da versamenti volontari. Alla fine del 1980 ben 22 Paesi tra cui la Svizzera avevano comunicato l'intenzione di contribuirvi per un totale di 223 milioni di dollari. La responsabilità di cui è parola nel paragrafo 332.2 ha come corollario che i Paesi membri del Fondo partecipano agli obblighi del Fondo e degli accordi specializzati associati, di cui fanno parte, sino a concorrenza di un ammontare massimo dei loro contributi, vuoi nella forma di depositi in moneta o di capitali di garanzia versati direttamente al Fondo, vuoi indirettamente tramite le organizzazioni specializzate associate.

Il Fondo tiene la propria contabilità stilandola in unità di conto, che corrispondono ai diritti speciali di prelievo. I contributi al Fondo vanno versati in moneta utilizzabile, vale a dire in dollari degli Stati Uniti, marchi tedeschi, franchi francesi, yen giapponesi o lire sterline (art. 8 cpv. 2). Il consiglio dei governatori può dichiarare moneta utilizzabile anche altre divise, per esempio il franco svizzero, previo l'accordo del Paese interessato (art. 1 cpv. 9). I Paesi membri si obbligano a non imporre restrizione alcuna all'utilizzazione delle risorse del Fondo (art. 8 cpv. 2). Le leggi e le disposizioni nazionali concernenti i mutui e il collocamento dei capitali rimangono comunque riservate (art. 16 cpv. 5).

332.5 Attribuzione dei voti

I negoziati concernenti l'attribuzione dei voti partivano dal desiderio espresso dai Paesi in sviluppo di poter svolgere una funzione importante entro gli organi del Fondo stante la loro particolare dipendenza rispetto ai prodotti di base. Come già era stata presa in considerazione la questione del contributo finanziario di ogni Paese, anche questo desiderio è stato preso in considerazione. Nell'ipotesi dunque d'una partecipazione universale, il 47 per cento dei voti spetta ai Paesi in sviluppo, il 42 per cento ai Paesi dell'OCSE, l'8 per cento ai Paesi dell'Est ad economia pianificata e il 3 per cento alla Cina. Nessun gruppo di Paesi detiene così la maggioranza assoluta. Le decisioni importanti sono prese con la maggioranza dei due terzi mentre le questioni di principio richiedono la maggioranza qualificata di tre quarti (allegato D dell'accordo).

Ogni membro del Fondo detiene 150 voti primari, cui s'aggiunge un numero di voti commisurato con la sua partecipazione ai contributi diretti del gruppo di Paesi cui appartiene. Inoltre un voto gli viene attribuito per ogni quota di 50 000 dollari di garanzie governative che esso deve fornire in quanto aderente ad un accordo specializzato associato (allegato D paragrafo 1).

Il Consiglio dei governatori può modificare il riparto qualora un numero considerevole di Paesi s'astenga dall'aderire al Fondo o qualora l'attribuzione di voti, in funzione delle garanzie governative, comporti una distribuzione troppo divergente da quella prevista per ogni gruppo di Paesi (allegato D paragrafo 4).

332.6 Organizzazione, sede, entrata in vigore ed altre disposizioni

L'organizzazione del Fondo comune può essere comparata a quello di altri istituti finanziari internazionali. Organo supremo è il Consiglio dei governatori in seno al quale un seggio tocca ad ogni Paese membro (art. 20). Un Consiglio d'amministrazione costituito di 28 membri tratta gli affari correnti (art. 22). Un Comitato consultivo è disponibile per tutte le questioni che concernono il secondo conto (art. 25). Infine la segreteria è diretta da un direttore generale che è nel contempo presidente del Consiglio d'amministrazione (art. 24).

È previsto che dopo la sua entrata in vigore il Fondo comune possa chiedere all'Organizzazione delle Nazioni Unite di accordargli lo statuto di istituto specializzato conformemente all'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite (art. 29).

La scelta della sede del Fondo è stata lasciata in sospeso nel corso dei negoziati e sarà fissata durante la prima assemblea dei governatori (art. 27). Tre città sono candidate: Amsterdam, Londra e Manila.

Il nuovo accordo entra in vigore (art. 57):

- a. quando sia ratificato da almeno 90 Paesi rappresentanti i due terzi dei contributi diretti totalizzanti 470 milioni di dollari e
- b. allorché la metà almeno dell'ammontare previsto per i contributi volontari al secondo conto, vale a dire 280 milioni di dollari, è raggiunta.

La seconda condizione trovasi già riempita, benché per ora in modo ancora non giuridicamente cogente. Si ignora invece quando sarà soddisfatta la prima condizione. Il Fondo dovrebbe avviare la propria attività nella primavera del 1982. Ci si può peraltro chiedere se, sino a quel momento, i 90 Paesi di cui è parola nella prima condizione avranno già firmato l'atto di ratifica.

Mai sino ad ora l'entrata in vigore di un trattato internazionale aveva richiesto la partecipazione di un numero iniziale di membri così elevato: ma questa condizione è volta a garantire che il Fondo comune rappresenti sin dall'inizio, grazie a tutta la gamma dei propri membri, l'insieme del globo. Il testo dell'accordo comporta infine le usuali disposizioni che si ritrovano abitualmente negli statuti delle organizzazioni internazionali e che concernono l'immunità e i privilegi (art. 42), gli emendamenti (art. 51), l'interpre-

tazione dei disposti (art. 52), l'arbitrato (art. 53) nonché la dissoluzione del Fondo stesso (art. da 34 a 39).

333 Giudizio sul fondo

Il nuovo istituto deve ovviamente dar prova delle sue capacità e della sua funzionalità e quindi, tenendo conto specialmente che esso opererà in un settore assai nuovo, una valutazione precisa circa il valore del nuovo accordo risulta oggi estremamente difficile.

Per la prima volta si è comunque tentato di risolvere tutta la problematica finanziaria concernente i prodotti di base. La questione a sapere se gli strumenti all'uopo forgiati daranno soddisfazione dipende, da un lato, dalla partecipazione della comunità internazionale e, d'altro lato, dal modo in cui le cerchie interessate al commercio dei prodotti di base valuteranno il nuovo istituto. Essendo il risultato di un compromesso, il Fondo non può soddisfare tutte le esigenze emerse ai negoziati; infatti esso non interviene direttamente sui mercati dei prodotti di base ma fornisce alle organizzazioni dei singoli prodotti le risorse per manovrare le scorte all'acquisto o alla vendita e limitare così le fluttuazioni eccessive dei prezzi. Si è pertanto tenuto conto della volontà di lasciare un certo campo alle forze del mercato onde possano determinare l'andamento dei prezzi almeno a medio e a lungo termine.

Il successo del Fondo dipenderà inoltre dall'adesione di un numero sufficiente di organizzazioni specializzate. Queste sono libere di associarsi o no. Bisognerà poi vedere se gli interessi *globali* di cui il Fondo è espressione risulteranno conciliabili con gli interessi *specifici* difesi dalle differenti organizzazioni specializzate sui singoli prodotti.

Infine la creazione del Fondo può essere recepita come espressione della volontà delle Nazioni di impostare assieme, collettivamente, uno *sforzo comune* per risolvere i problemi in sospeso. Dall'inizio degli anni settanta, allorché l'opinione pubblica divenne consapevole dell'importanza dei problemi connessi con le *materie prime*, è questa la prima volta che tutti i Paesi sviluppati o in sviluppo, con economia di mercato o economia pianificata, sono riusciti ad elaborare dei provvedimenti di così ampia portata sulla tematica dei prodotti di base.

L'istituzione del Fondo dimostra inoltre che, nel quadro dell'ONU, è possibile condurre in porto, pur fra gli scogli dei divergenti interessi, approfonditi negoziati tra oltre 100 Paesi su un strumento giuridico cogente; detta istituzione dà la prova inoltre dell'*interdipendenza* e della crescente solidarietà tra gli Stati.

334 Interessi e contributi finanziari della Svizzera

Già abbiamo avuto occasione, nel capitolo 32, di presentare e di descrivere partitamente la natura degli interessi elvetici nel settore dei prodotti di base. Gli argomenti che là abbiamo esposto valgono anche per quanto con-

cerne la nostra partecipazione al Fondo comune: non staremo quindi a ripetere quelle argomentazioni. Da un profilo generale trattasi di interessi connessi con la nostra politica economica esterna e con la nostra politica di cooperazione allo sviluppo; in altre parole, occorre creare un quadro circostanziale favorevole per il commercio delle materie prime, assicurare il nostro approvvigionamento instaurando un clima propizio agli investimenti ed infine manifestare la nostra solidarietà con i Paesi poveri. Per questi diversi motivi vi proponiamo di aderire al Fondo.

Rimanerne fuori sarebbe contraddittorio rispetto alla volontà da noi manifestata sinora di collaborare alla ricerca di soluzioni comuni tra produttori e consumatori, tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo.

I *contributi ordinari* che devono essere forniti dai Paesi industrializzati toccano i 241,6 milioni di dollari la cui massima parte viene assegnata al primo conto¹⁸⁾. Questa somma è stata essenzialmente ripartita, tra i diversi Paesi industrializzati, giusta una chiave pensata in funzione del prodotto nazionale lordo e in analogia con quella dei contributi all'ONU.

La quota del nostro Paese, risultante dall'applicazione di questa chiave di riparto, assomma ad un totale di 4,35 milioni di dollari¹⁹⁾ vale a dire 7,83 milioni di franchi in cifre tonde.

Il *secondo conto* del Fondo comune viene alimentato in massima parte, come già l'abbiamo detto, mediante contributi spontanei (vedi n. 332.3). In caso di adesione al Fondo, prevediamo di versare un ammontare di 6 milioni di dollari (ca. 10,8 milioni di franchi) per dimostrare così il nostro interesse ai provvedimenti che questo conto dovrà finanziare²⁰⁾.

I dettagli concernenti gli obblighi finanziari della Confederazione figurano nel paragrafo 412.

34 Accordo internazionale del 1980 sul cacao (Il testo dell'accordo è recato nell'appendice 4)

341 Compendio

Il secondo accordo sul cacao, stipulato nel 1975, è giunto a scadenza il 31 marzo 1980 e non è stato subito rinnovato. Soltanto nel novembre 1980 si è potuto concludere una nuova convenzione. La sua finalità consiste nell'impedire le eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao sul mercato mon-

¹⁸⁾ Non è oggi possibile determinare esattamente tale ammontare dato che ogni Paese è libero di trasferire al secondo conto un milione, al massimo, sui contributi ordinari.

¹⁹⁾ Alcuni Paesi, comparabili al nostro, pagano (in mio di dollari): Paesi Bassi 5,89; Svezia 4,9; Belgio 4,4; Austria 3,16.

²⁰⁾ Contributi spontanei sinora annunciati dagli altri Paesi industrializzati (in mio di dollari): Australia 6; Austria 2; Belgio 3; Canada 10,5; Danimarca 2,5; Finlandia 3; Francia 15; Italia 15; Giappone 27; Paesi Bassi 17; Norvegia 22; Svezia 5,5; Gran Bretagna 6. La Repubblica federale di Germania non ha ancora fissato il suo ammontare; gli USA non hanno ancora annunciato se intendono dare un contributo.

diale e favorire invece uno sviluppo armonioso e dinamico dell'economia cacaocicola. Preminente strumento dell'accordo è la scorta stabilizzatrice, la quale permette d'acquistare il cacao, al fine di decongestionare il mercato, quando diminuiscono i prezzi, per venderlo poi qualora aumentassero, allo scopo di migliorare l'approvvigionamento del mercato.

Il nuovo accordo deve entrare in vigore il 1^o aprile 1981 o nei mesi successivi. La sua durata sarà di almeno tre anni. È nell'interesse della Svizzera aderirvi.

342 Cronistoria

342.1 Mercato del cacao

Sul mercato mondiale del cacao già deboli variazioni dell'offerta sono sufficienti a creare eccessive fluttuazioni dei prezzi. La produzione mondiale ha subito sensibili cali nel corso dell'ultimo decennio. L'eccedenza della domanda è alla base del continuo incremento dei prezzi. A fine 1971, il prezzo quotato sulla piazza di Nuova York si situava appena al di sopra dei 20 cents/libbra. A metà 1977, toccava il livello record di due dollari. I rialzi esagerati hanno cagionato un regresso del consumo, stimolando nondimeno la produzione, al punto che una nuova fase di sovrapproduzione sembra ormai alle porte. Frattanto, i prezzi sono scesi sotto il dollaro (cfr. appendice 1).

Per gran numero di Paesi emergenti il cacao è fonte rilevante di divise. Gli introiti d'esercizio tra il 1977 e il 1979 raggiungevano i tre miliardi circa di dollari. Segnatamente lo sviluppo economico e sociale del Ghana è vincolato ai prezzi mondiali del cacao, in quanto gli introiti in divise provenienti dall'esportazione di cacao rappresentano il 60-70 per cento del totale degli introiti d'esportazione del Paese. Inizialmente alla testa dei Paesi produttori, il Ghana è stato soppiantato, nel 1977/78, dalla Costa d'Avorio e dal Brasile. Gli altri principali Paesi produttori sono il Nigeria, il Camerun e l'Equatore. Per buon numero di piccoli Stati, il cacao è importante in quanto fonte di guadagni.

342.2 Gli accordi del 1972 e 1975

Il primo accordo internazionale sul cacao è stato concluso nel 1972, dopo lavori preparatori laboriosi²¹⁾. Messo in vigore il 30 giugno 1973, è stato sostituito il 1^o ottobre 1976 da una convenzione analoga conclusa nel 1975²²⁾.

I due accordi avevano lo scopo di stabilizzare il mercato internazionale del cacao entro un arco di prezzi relativamente stretto grazie a un sistema di contingentamento all'esportazione congiunto a una scorta stabilizzatrice.

²¹⁾ Cfr. messaggio del 21 febbraio 1973 concernente l'Accordo internazionale sul cacao del 1972 (FF 1973 I 644) e DF del 6 giugno 1973 (RU 1973 1405).

²²⁾ Cfr. messaggio del 21 gennaio 1976 concernente l'Accordo internazionale sul cacao del 1975 (FF 1976 I 897) e DF dell'11 giugno 1976 (RU 1976 2220).

Tale obiettivo non si è potuto nondimeno raggiungere poiché l'evoluzione dei prezzi aveva eluso i meccanismi degli accordi ancora prima che quest'ultimi entrassero in vigore. In ragione della costante insufficienza dell'offerta, le esportazioni non sono state in nessun momento contingentate. Non vi furono nemmeno eccedenze di cacao che la scorta stabilizzatrice avrebbe potuto acquistare. In mancanza della medesima non si è potuto intervenire per contenere il rialzo dei prezzi. Tuttavia, la tassa all'esportazione di un cent-SU la libbra, destinata al finanziamento della scorta stabilizzatrice è stata continuamente prelevata. Il fondo costituito soprattutto da questi prelievi raggiungeva l'anno scorso i 230 milioni di dollari.

342.3 Negoziati sul nuovo accordo

Vi avevamo già informati circa i negoziati che hanno preceduto la conclusione del nuovo accordo ²³⁾. La determinazione di un ventaglio dei prezzi, conforme a quelli del mercato, è alla base della principale difficoltà. Non essendosi realizzata un'intesa circa un nuovo accordo o una proroga dell'accordo del 1975 entro il 1980, quest'ultimo è giunto a scadenza il 31 marzo 1980. La liquidazione dell'Organizzazione internazionale del cacao e del suo fondo per la scorta stabilizzatrice è stata nondimeno differita.

La nuova conferenza sul cacao, svoltasi nell'ottobre/novembre 1980 sotto l'egida della CNUCED, è sfociata nella stipulazione del presente accordo. Due motivi hanno contribuito al successo dei negoziati: da un canto, il fallimento del tentativo di alcuni Paesi produttori di dominare il mercato; dall'altro, il regresso rapido e più pronunciato del previsto dei prezzi del cacao sul mercato mondiale. Il prezzo indicativo è sceso da 150 a 95 cents/libbra tra febbraio e ottobre 1980.

343 Contenuto dell'accordo

In ampia misura il nuovo accordo ricalca le precedenti convenzioni. Esso apporta tuttavia importanti cambiamenti per quanto attiene alle disposizioni economiche che offrono evidentissime prospettive di un suo funzionamento più efficace. La finalità dei negoziati era di creare uno strumento semplice ed elastico. Tale finalità sembra sia stata ampiamente raggiunta.

I punti seguenti rappresentano le principali innovazioni:

- Tutte le disposizioni concernenti il contingentamento all'esportazione e le limitazioni all'importazione sono state soppresse. Strumento principale dell'accordo sarà, d'ora innanzi, unicamente la scorta stabilizzatrice.
- I prezzi fissati nell'accordo sono più elevati, tenuto conto dell'aumento dei costi di produzione. Simultaneamente, la gamma dei prezzi è stata notevolmente ampliata. L'elemento importante rimane quindi l'ampiezza della zona mediana all'interno della quale i prezzi potranno fluttuare liberamente in funzione dell'offerta e della domanda.

²³⁾ Cfr. 14° e 15° rapporto sulla politica economica esterna.

- Le disposizioni relative alla revisione periodica dei prezzi stabiliti nell'accordo sono completate da una formula permettente, sino ad un certo grado, di adeguare automaticamente i prezzi d'intervento all'evoluzione dei prezzi del mercato.
- Gli articoli concernenti l'incoraggiamento della produzione e del consumo sono riuniti in un capitolo speciale che tiene conto equamente dei vincoli esistenti tra questi due versanti. Il capitolo stabilisce in particolare una relazione tra la possibilità di accedere ai mercati e la sicurezza d'approvvigionamento di quest'ultimi onde evidenziare l'interdipendenza esistente tra Paesi produttori e Paesi consumatori.

Le disposizioni sulle questioni amministrative e finanziarie (art. 5 a 25), non sono state, invece, sensibilmente modificate.

343.1 Prezzi fissati dall'accordo

I nuovi prezzi minimi e massimi del cacao in grani sono rispettivamente di 100 e 160 cents/libbra inglese (1 lb = ca. 454 gr.). Sono però più importanti i prezzi d'intervento inferiori e superiori fissati rispettivamente a 110 e 150 cents/lb (art. 27 cpv. 1).

Ne risulta pertanto che la gamma dei prezzi contempla tre zone: una zona inferiore e una superiore di 10 cents ciascuna (100 a 110 cents e 150 a 160 cents) e una zona mediana libera d'interventi (110 a 150 cents).

Per le operazioni della scorta stabilizzatrice si determina un prezzo detto indicativo fondandosi sui prezzi giornalieri delle borse di Londra e di Nuova York (art. 26).


I prezzi fissati nell'accordo sono annualmente riveduti dal Consiglio del cacao in funzione di taluni importanti criteri di mercato (evoluzione della produzione, del consumo, delle scorte, ecc.). Occorrendo si fissano nuovi prezzi (art. 27 cpv. 2). In circostanze eccezionali, quali per esempio una modificazione importante del corso dei cambi, i prezzi possono essere riveduti in ogni momento (art. 27 cpv. 6).

La nuova formula utilizzata per l'adeguamento dei prezzi d'intervento (art. 27 cpv. 3 a 5) è presentata nel capitolo seguente.

343.2 Funzionamento della scorta stabilizzatrice

La capacità normale della scorta stabilizzatrice per una durata contrattuale di tre anni resta fissata a 250 000 tonnellate di cacao in grani (ossia un sesto circa della produzione annua). Se l'accordo è prorogato di altri due anni, il Consiglio del cacao può aumentare la capacità di 100 000 tonnellate (art. 30 cpv. 1). In avvenire, si potrà altresì immagazzinare a talune condizioni la pasta di cacao (10 000 tonnellate al massimo). Per conservare le scorte in ottimo stato — si potranno acquistare soltanto le qualità commerciali correnti riconosciute — esse saranno rinnovate periodicamente (art. 30 cpv. 3).

Gamma dei prezzi dell'Accordo internazionale del 1980 sul cacao



In presenza di una costante pressione sui prezzi:

- * dopo l'acquisto di 100 000 t in 12 mesi
- ** dopo l'acquisto di 75 000 t suppletive in ulteriori 12 mesi

Gli acquisti e le vendite sono operate ai prezzi correnti di mercato e attraverso i normali circuiti commerciali. Quanto agli acquisti, ci si rivolge prioritariamente ai venditori dei Paesi membri esportatori. Per contro, riguardo alle vendite, si favoriscono gli acquirenti tradizionali dei Paesi membri importatori. I luoghi di immagazzinamento sono scelti in maniera da agevolare la fornitura immediata del cacao (art. 36 cpv. 5 a 9, art. 37 cpv. 5 e 6).

Il compito del direttore della scorta consiste nell'acquistare o vendere, non appena è superata la soglia dei prezzi inferiore o superiore d'intervento, al fine di ricondurre il prezzo indicativo nella zona mediana della gamma dei prezzi. Ove, trascorsi 20 giorni di borsa, gli interventi della scorta non fossero coronati da successo, il Consiglio del cacao esamina la situazione del mercato e, occorrendo, emana nuove direttive al direttore della scorta (art. 36 e 37 cpv. 2 e 3).

Se i prezzi fissati nell'accordo non corrispondono alla tendenza a lungo termine dei prezzi di mercato, una nuova formula semiautomatica di revisione dei prezzi permette d'effettuare alcune correzioni (art. 27 cpv. 3 a 5). L'adeguamento verte tuttavia unicamente sui prezzi d'intervento, i prezzi minimi e massimi restano immutati. In caso di pressione continua sui prezzi, la formula funziona come segue: se la scorta stabilizzatrice effettua acquisti di 100 000 tonnellate di cacao nel corso di un periodo di 12 mesi consecutivi onde impedire al prezzo indicatore di scendere al di sotto dei 110 cts, i due prezzi d'intervento vengono ridotti di 4 cts ciascuno, a meno che il Consiglio del cacao decida altrimenti (da cui la designazione «formula semiautomatica»). Se la scorta stabilizzatrice deve procedere all'acquisto di 75 000 tonnellate supplementari in un'intervallo di 12 mesi consecutivi per mantenere il livello inferiore a 106 cts, i prezzi d'intervento sono ancora una volta ridotti di 4 cts (la zona mediana si stabilirà quindi tra 102 e 142 cts).

Si potranno operare prelievi sulla scorta fino a suo totale esaurimento, per mantenere il livello di 102 cts; si tratterà, nel migliore dei casi, ancora una volta, di 75 000 tonnellate. Nondimeno il Consiglio del cacao non attenderà l'esaurimento della scorta per riunirsi. Non appena la quantità immagazzinata supererà le 200 000 tonnellate esso si riunirà allo scopo di decidere circa i provvedimenti complementari di sostegno (art. 36 cpv. 4).

I prezzi d'intervento saranno rialzati analogamente se le tendenze di mercato obbligano la scorta stabilizzatrice, per arginare il rialzo dei prezzi, a vendere in un primo momento 100 000 tonnellate indi 75 000 tonnellate nel corso di un periodo di 12 mesi consecutivi. Se la tendenza al rialzo si manifesta ancora prima che la scorta stabilizzatrice raggiunga le 100 000 o 175 000 tonnellate di cacao, è parimenti possibile, a talune condizioni, rialzare il prezzo d'intervento superiore oltre i 150 cents.

343.3 Finanziamento della scorta stabilizzatrice

Il modo di finanziamento della scorta stabilizzatrice è stato poco modificato. La contribuzione di un cent statunitense per libbra (base cacao in grani) viene mantenuta. Essa è riscossa da tutti i Paesi membri produttori al momento dell'esportazione di cacao in grani o di derivati del cacao al primo stadio di trasformazione, qualunque sia la destinazione, e da tutti i Paesi membri consumatori al momento dell'importazione delle merci citate provenienti dai Paesi non membri. Questa contribuzione frutta oltre 30 milioni di dollari all'anno. Il Consiglio del cacao può modificare la contribuzione in funzione della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice (art. 35 cpv. 1). I contributi provengono in maggior parte dai Paesi esportatori, tuttavia esclusi i periodi in cui i prezzi di mercato sono assai bassi, essi costituiscono un onere per il consumatore.

Le disposizioni transitorie precisano espressamente che i fondi accumulati durante il periodo degli accordi precedenti sono trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo (art. 73 cpv. 3). Ove tutti i Paesi produttori che hanno versato i contributi prelevati all'esportazione

divenissero membri del nuovo accordo, quest'ultimo disporrebbe di 230 milioni di dollari in quanto capitale iniziale a sostegno dei prezzi.

Se le risorse proprie dell'accordo non permettono di finanziare le operazioni correnti della scorta stabilizzatrice, il Consiglio del cacao può procedere a prestiti garantiti da fedi di deposito (art. 31 cpv. 2a). Tali prestiti permetteranno di aumentare notevolmente le disponibilità finanziarie necessarie per intervenire sul mercato.

Siccome la costituzione di una scorta di 250 000 tonnellate di cacao in grani costerebbe, al prezzo d'intervento convenuto e comprese le spese d'immagazzinamento, dai 600 ai 700 milioni di dollari, potrebbe accadere — soprattutto durante la seconda metà della durata dell'accordo — che le risorse della scorta e i crediti ottenuti non bastino a coprire interamente i bisogni finanziari. Onde prevenire tale situazione, il Consiglio del cacao deve, entro un termine di 12 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, formulare raccomandazioni all'intenzione dei governi dei Paesi membri, allo scopo di assicurarsi, occorrendo, risorse finanziarie suppletive (art. 31 cpv. 2b). Poiché trattasi soltanto di raccomandazioni, i Paesi membri non sono legalmente obbligati a vincolarsi.

Un'altra possibilità per procurarsi le risorse finanziarie suppletive consiste in un'associazione dell'accordo sul cacao con il Fondo comune per i prodotti di base non appena esso diverrà operativo. Il nuovo accordo autorizza il Consiglio del cacao a negoziare in tempo utile le modalità d'associazione con il Fondo comune e ad approntare le misure necessarie pertinenti (art. 32). Si porrà in tal caso il problema di una garanzia governativa suppletiva, che verrà richiesta dal Fondo comune ai Paesi membri dei vari accordi sui prodotti per cauzionare i suoi prestiti. Non essendo previste nell'accordo sul cacao, le garanzie governative saranno richieste soltanto con l'assenso formale dei diversi Paesi membri.

In caso di liquidazione della scorta stabilizzatrice, l'essenziale del saldo degli averi disponibili sarà versato ai Paesi produttori che hanno riscosso i contributi all'esportazione. In virtù del nuovo accordo, il Consiglio potrebbe decidere un'altra destinazione dei contributi riscossi dai Paesi importatori.

343.4 Misure complementari

Se la scorta stabilizzatrice non basta a mantenere il prezzo indicativo all'interno della gamma dei prezzi vigenti, il Consiglio del cacao può prescrivere misure complementari tali da difendere il prezzo minimo e massimo. Le misure non vengono presentate in maniera dettagliata nell'accordo; esse dovranno pertanto essere stabilite dal Consiglio (art. 40).

Per sostenere il prezzo minimo, si potrebbe in primo luogo reintrodurre i contingentamenti all'esportazione. L'aumento della capacità della scorta stabilizzatrice è ammesso solo in caso di proroga dell'accordo oltre il periodo previsto di tre anni. Inoltre, esiste, in virtù dell'accordo (art. 36 cpv. 4), la possibilità di diminuire il prezzo minimo onde evitare una pressione sul medesimo. Le misure complementari possono tuttavia divenire effettive

solo dopo la piena utilizzazione della capacità della scorta stabilizzatrice, ossia 250 000 tonnellate.

Come già in passato, sarà difficile adottare misure concrete per difendere il prezzo massimo quando la scorta stabilizzatrice è vuota. Tuttavia, in ragione delle prospettive di mercato, è poco probabile che ciò si avveri in un prossimo avvenire.

343.5 Disposizioni concernenti l'offerta e la domanda

Siccome la scorta stabilizzatrice può, in linea di massima, influenzare l'offerta e la domanda a breve e a medio termine soltanto, converrà, per il lungo termine, prestare un'attenzione maggiore alle misure agevolanti l'adeguamento della produzione e l'incremento del consumo. Le possibilità concrete offerte dagli accordi sui prodotti di base, in questo campo, sono però molto limitate se si vuole evitare l'introduzione di misure dirigiste.

Nel nuovo capitolo concernente l'offerta e la domanda, gli obblighi sono ripartiti il più equamente possibile tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Il capitolo determina innanzitutto il principio della cooperazione tra partecipanti. Spetterà al Consiglio del cacao l'elaborazione delle misure destinate a superare gli ostacoli all'espansione dell'economia cacaocicola mondiale (art. 44).

Pur salvaguardando la propria indipendenza, ogni Paese membro esportatore s'impegna ad orientare la sua politica produttiva in virtù di un piano conforme all'obiettivo generale sancito nell'accordo.

D'altro canto, i membri, ma soprattutto i Paesi importatori, s'impegnano ad incoraggiare, secondo le loro possibilità, il consumo del cacao. L'una e l'altra Parte informano il Consiglio del cacao circa i provvedimenti adottati. Le informazioni servono di base al Consiglio del cacao per una periodica approfondita valutazione del mercato. Fondandosi su questa valutazione, il Consiglio può inviare ai Paesi membri le raccomandazioni riguardanti le misure da adottare per equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda (art. 45 e 47).

L'articolo 46 intitolato «Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati» costituisce la disposizione chiave del capitolo IX. I partecipanti dell'accordo riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare ai mercati sono essenziali per loro. I membri esportatori si sforzano, tenendo conto delle esigenze del loro sviluppo, di praticare una politica di vendita e di esportazione che non limiti artificialmente l'offerta e che garantisca l'approvvigionamento in cacao ai membri importatori. Quest'ultimi sono tenuti, nel quadro dei loro impegni internazionali, di usare tutti i mezzi possibili per seguire una politica che non limiti la domanda e che assicuri agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati.

343.6 Messa in vigore e durata

L'accordo entrerà in vigore il 1^o aprile 1981 o nei due mesi successivi se, a tale data, vi avrà aderito un numero sufficiente di Paesi esportatori e importatori. I membri esportatori devono raggruppare almeno l'80 per cento delle esportazioni e i Paesi importatori il 70 per cento almeno delle importazioni mondiali di cacao. Ove queste condizioni non fossero adempiute entro fine maggio 1981, i governi che a quella data avranno ratificato l'accordo, o che ne avranno notificato l'applicazione provvisoria, si riuniranno entro il più breve termine. Essi decideranno se mettere nondimeno in vigore l'accordo fra di loro, interamente o parzialmente (art. 66). Questa decisione impegnerà soltanto i governi che avranno dato il loro assenso.

La durata di validità dell'accordo è limitata a tre anni completi di raccolto (ottobre-settembre). L'accordo può essere prorogato di due anni al massimo dal Consiglio del cacao. Con decisione presa alla maggioranza qualificata, il Consiglio può in ogni momento porre fine all'accordo (art. 71).

Un membro può recedere dal medesimo quando lo desidera. Il recesso produce i suoi effetti 90 giorni dopo ricezione della notifica (art. 68).

344 Valutazione del nuovo accordo

Le esperienze fatte durante gli anni settanta hanno chiaramente dimostrato che non si potrà raggiungere un'evoluzione armoniosa dell'economia cacaoicola mondiale e un equilibrio degli interessi dei produttori e dei consumatori senza una cooperazione tra di loro. Il nuovo accordo fornisce tanto il quadro istituzionale richiesto da tale cooperazione quanto i mezzi d'intervento necessari a stabilizzare efficacemente il mercato.

Secondo le informazioni disponibili ci si può attendere una nuova fase di sovrapproduzione di cacao. La domanda subisce ancora la ripercussione degli elevati prezzi al consumo. Pertanto, il mercato non sarà in grado di assorbire, in un prossimo avvenire, la sovrapproduzione. Le circostanze e il momento sono quindi propizi alla creazione e all'approntamento di una scorta stabilizzatrice che dovrebbe poi proteggere il consumatore dai rincari eccessivi.

I costi di produzione nei Paesi d'origine sono molto aumentati in questi ultimi anni e ciò è stato preso in considerazione al momento della fissazione del nuovo prezzo minimo. Si dovette altresì valutare, dal punto di vista del consumo, l'evoluzione del mercato e dei prezzi al fine di prevenire un cattivo impiego delle risorse. La possibilità di adeguare i prezzi d'intervento all'evoluzione a medio termine dei prezzi di mercato conferisce all'accordo una certa elasticità, senza peraltro revocare in forse la finalità dell'accordo stesso, vale a dire la stabilizzazione dei prezzi all'interno di un margine determinato.

Il buon funzionamento di un accordo specializzato presuppone la partecipazione di tutti i principali Paesi esportatori ed importatori del prodotto in questione: orbene, le delegazioni della Costa d'Avorio e degli Stati Uniti

d'America hanno formulato dichiarazioni, alla chiusura della Conferenza sul cacao, che rendono incerta la partecipazione del loro Paese al nuovo accordo e, pertanto, la sua entrata in vigore. Le ragioni di questa riserva risiedono segnatamente nella regolamentazione adottata in materia di prezzi: per la Costa d'Avorio il prezzo d'intervento inferiore è troppo basso e la formula scelta per l'adeguamento semiautomatico dei prezzi va troppo oltre; per gli USA, è esattamente il contrario. Questi due Paesi, principale esportatore e principale importatore, avevano già adottato un tempo posizioni diametralmente opposte²⁴⁾. Oggi si spera che la Costa d'Avorio, almeno, modifichi la propria posizione e che firmi il nuovo accordo. La sua non partecipazione potrebbe cagionare incresciose conseguenze. Per contro, l'assenza degli USA non metterebbe direttamente in causa né l'entrata in vigore né il funzionamento dell'accordo, non più di quanto accade nel 1973 e 1976.

345 Interessi svizzeri

Gli interessi svizzeri rimangono immutati rispetto agli anni precedenti. Essi militano a favore di una partecipazione al nuovo accordo sul cacao.

Le ragioni principali che ci incitano a sostenere gli accordi internazionali sui prodotti sono esposte nel numero 32. L'importanza particolare che il cacao riveste per il nostro Paese deriva dal lavoro pionieristico effettuato dalla nostra industria cioccolatiera²⁵⁾ e dalla posizione che la medesima occupa sul mercato mondiale.

²⁴⁾ Cfr. messaggio del 21 gennaio 1976 (FF 1976 I 897).

²⁵⁾ Industria cioccolatiera svizzera

Indicazioni concernenti l'anno 1980 e vertenti su 18 aziende:

- consumo di cacao in grani	17 200 t
- consumo di burro di cacao importato	9 150 t *)
- consumo di cacao in massa importato	950 t *)

*) Espresso in termini di cacao in grani, il consumo annuo ammonta a 31 000 tonnellate.

- valore all'importazione di cacao in grani e di prodotti semifabbricati	203 mio fr.
- utilizzazione di zucchero nell'industria cioccolatiera	35 000 t
- utilizzazione di latte intero in polvere (latte fresco, panna e panna di latte in polvere)	8 800 t
- vendite totali di prodotti cioccolatieri	71 500 t
- di cui in Svizzera 55 000 tonnellate	
- esportazioni 16 500 tonnellate **) (23%)	

**) Secondo la voce di tariffa 1806.30: 20 800 tonnellate al totale di un valore di 146 milioni di franchi.

- importazioni di prodotti cioccolatieri (valore 40 mio fr.)	8 200 t
- consumo di cioccolata pro capite in Svizzera (di gran lunga il più rilevante del mondo)	10,0 kg
- cifra d'affari totale dell'industria cioccolatiera	ca. 800 mio fr.
- numero di persone occupate nell'industria cioccolatiera	5 100 persone

Fonte: CHOCOSUISSE, Unione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato.

Gli ambienti economici e commerciali consultati hanno confermato il loro atteggiamento positivo, nei confronti del nuovo accordo, quantunque le precedenti convenzioni non abbiano soddisfatto appieno le loro aspettative (ma ciò era dovuto in gran parte a fattori esulanti dal campo d'applicazione di tali accordi).

La nostra partecipazione al nuovo accordo ci offre la possibilità di difendere i nostri interessi economico-commerciali nell'ambito del Consiglio del cacao e di partecipare alla politica di quest'ultimo. Inoltre, ci offre la possibilità di dimostrare che siamo disposti a cooperare e a manifestare la nostra solidarietà con i Paesi del Terzo Mondo produttori di cacao, adottando un atteggiamento costruttivo.

Un accordo sul cacao adempiente le sue funzioni rappresenta, per i Paesi consumatori, la migliore protezione contro eventuali misure cartellistiche dei Paesi produttori. Prezzi del cacao adattati agli interessi e ai bisogni di tutti i partecipanti all'accordo, non soltanto stimolano la produzione — miglior mezzo a lungo termine, per assicurare l'approvvigionamento dei Paesi importatori — ma favoriscono parimenti uno smaltimento regolare dei prodotti derivati dal cacao, a tutto vantaggio dell'industria di trasformazione e dei consumatori.

Concretamente, la qualità dei membri assicura ai Paesi importatori un approvvigionamento regolare del loro mercato (art. 46 cpv. 2), nonché vantaggi precisi quali, per esempio, quello di approfittare delle vendite operate dalla scorta stabilizzatrice qualora vi fosse penuria d'offerta (art. 37 cpv. 6). Inoltre, i membri esportatori s'impegnano a vendere ai membri importatori a condizioni almeno altrettanto favorevoli che ai non membri (art. 51 cpv. 1). Infine, i membri importatori potranno trarre profitto dai provvedimenti intesi a stimolare il consumo, dei quali i Paesi esportatori assicureranno, occorrendo, il finanziamento (art. 47 cpv. 4).

Rispetto a quello precedente, il nuovo accordo non contempla, in linea di massima nuovi obblighi. I Paesi membri devono applicare l'accordo in modo da realizzare insieme gli obiettivi generali a cui esso mira. Si impegnano in particolare ad adeguare conseguentemente la loro politica commerciale (art. 46 cpv. 1). Tutti i membri sono vincolati dalle decisioni del Consiglio del cacao (art. 12 cpv. 4).

Conformemente alle direttive regolanti la scorta stabilizzatrice, spetta ai Paesi membri sorvegliare le importazioni e le esportazioni o le riesportazioni di cacao. Essi utilizzano, all'uopo, certificati di controllo speciali (art. 43). In caso di importazioni di cacao provenienti da un Paese non membro, l'importatore deve pagare il contributo alla scorta stabilizzatrice normalmente versato dall'esportatore (art. 35). Per armonizzare la nostra legislazione reggente le importazioni con il nuovo accordo internazionale sul cacao, dovremo rimettere in vigore l'ordinanza del 3 novembre 1976 concernente l'esecuzione dell'accordo ²⁶⁾, abrogata il 16 aprile 1980.

I membri importatori sono parimenti tenuti di rispettare gli obblighi di cui

²⁶⁾ RU 1976 2198

al numero 343.5 riguardo alla cooperazione (art. 44), all'accesso al mercato (art. 46 cpv. 3) e alla stimolazione del consumo (art. 47). È, inoltre, vietato loro l'impiego di prodotti sostitutivi suscettibili d'indurre il consumatore in errore (art. 48). È riconosciuta, ai Paesi in sviluppo, la necessità di ampliare la base della loro economia mediante la trasformazione delle loro materie prime, compresa quella del cacao (art. 50). Infine, è vietato acquistare cacao dai Paesi non membri praticanti prezzi inferiori a quelli dell'accordo (art. 51 cpv. 2).

Gli obblighi finanziari sono descritti nel numero 413.

35 **Accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale** (Il testo dell'accordo figura nell'appendice 5)

351 **Compendio**

Il primo accordo internazionale sulla gomma naturale, conchiuso nel 1979, è entrato in vigore il 23 ottobre 1980. La sua finalità è di limitare le fluttuazioni eccessive dei prezzi sul mercato mondiale. L'unico strumento è la scorta stabilizzatrice, che consente di acquistare gomma naturale, per stare il mercato, quando i prezzi flettono e di rivenderla al momento della loro ascesa.

Tutti i Paesi che svolgono un ruolo notevole nel commercio della gomma naturale hanno aderito all'accordo. Benché la gomma naturale non rientri nei beni essenziali per la nostra economia, riteniamo opportuno aderire all'accordo per le ragioni che esponiamo nel presente messaggio.

352 **Introduzione**

352.1 **Mercato della gomma naturale**

Il mercato mondiale della gomma naturale è, da lungo tempo, sottoposto a forti fluttuazioni di prezzi (cfr. appendice 2). L'evoluzione dei prezzi è influenzata tra l'altro dalla concorrenza esercitata dalla gomma sintetica i cui prezzi variano in funzione di quelli del petrolio, soprattutto dal 1973. La parte della gomma sintetica sul mercato non ha cessato d'aumentare nel corso degli ultimi tre decenni. Il rapporto attuale di circa 2 a 1 a favore della gomma sintetica non sembra modificarsi in un prossimo avvenire. Grazie alle sue proprietà specifiche, la gomma naturale dovrebbe poter conservare la propria parte di mercato se l'offerta si mantiene a prezzi stabili e concorrenziali. La gomma naturale è prodotta in grande quantità da un numero limitato di Paesi in sviluppo e riveste un'importanza indubbia per la loro economia. Con circa il 50 per cento della produzione mondiale, la Malesia è in testa. Seguono l'Indonesia (25%), la Thailandia (12%), lo Sri Lanka e Singapore (ciascuno 4,5%). La produzione annua del 1979 si avvicinava ai 4 milioni di tonnellate. In quello stesso anno, il valore totale delle esportazioni ascendeva a circa 4 miliardi di dollari. La gomma naturale è al sesto posto delle materie prime esportate dai Paesi in sviluppo.

Si valutano a 15 milioni le persone — essenzialmente piccoli agricoltori — che vivono della produzione e della trasformazione di questo prodotto.

I principali acquirenti sono: gli Stati Uniti d'America (25%), la CEE (23%), il Giappone (11%), la Cina (8%), l'Unione Sovietica (7%). Circa i due terzi del consumo totale sono assorbiti dalla fabbricazione di pneumatici per veicoli di ogni genere; la gomma naturale è parimenti indispensabile in altri campi.

352.2 Cronistoria

Già prima della seconda guerra mondiale esistevano accordi di stabilizzazione della gomma naturale. I disordini causati dalla guerra e le difficoltà d'approvvigionamento sono all'origine dell'introduzione della gomma sintetica sul mercato. I negoziati tra Paesi produttori e Paesi consumatori per la conclusione di un nuovo accordo sulla gomma naturale non ebbero un risultato positivo per cui i Paesi produttori tentarono da soli di stabilizzare il mercato. La concorrenza che regnava all'epoca tra la gomma naturale prodotta dai Paesi in sviluppo e quella sintetica fabbricata in grande quantità dai Paesi industrializzati ha per lungo tempo intralciato tale iniziativa. Nel novembre 1976 soltanto; si poté firmare a Giakarta un accordo tra i produttori di gomma naturale. Nondimeno, nell'attesa di un accordo ampliato includente i Paesi consumatori, l'accordo in questione non è stato messo in vigore.

Successivamente alla decisione concernente il programma integrato per i prodotti di base, adottata nel 1976 durante la quarta sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), una serie di riunioni preparatorie concernenti la gomma naturale si svolsero tra Paesi produttori e consumatori nel 1977 e 1978. Esse sfociarono nel 1978 nella convocazione della prima Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale la quale, dopo quattro sessioni nell'ottobre 1979, sancì l'attuale accordo.

353 Contenuto dell'accordo

La finalità dell'accordo è d'assicurare la stabilità del commercio della gomma naturale. Trattasi anzitutto di eliminare le fluttuazioni eccessive dei prezzi grazie alla scorta stabilizzatrice che deve permettere di mantenere i movimenti dei prezzi entro un margine determinato, assai vicino alla tendenza a lungo termine.

La scorta stabilizzatrice costituisce l'unico mezzo di stabilizzazione di cui dispone l'accordo. La sua capacità totale è di 550 000 tonnellate. Essa comprende una scorta «normale» di 400 000 tonnellate e una «d'urgenza» di 150 000 tonnellate (art. 27). Per la gestione della scorta stabilizzatrice, si è fissato un'ampia gamma di prezzi divisi in più zone.

Allo scopo di assicurare l'applicazione tecnica di questo meccanismo ela-


stico, da una parte, e di determinare gli obblighi finanziari dei Paesi membri con la maggior precisione possibile, dall'altra, si dovette ricorrere a una normativa complicata di cui presenteremo soltanto le grandi linee nei capitoli seguenti.

353.1 Disposizioni relative ai prezzi

La gamma dei prezzi (art. 30) s'articola intorno a un *prezzo* detto di *riferimento* fissato inizialmente a 210 cents Malesia/Singapore (ca. fr. 1,70) il chilogrammo. L'unità monetaria, fondata su una combinazione di cents Malesi e di Singapore, è stata scelta in ragione del ruolo predominante svolto dalle borse della gomma di Kuala Lumpur e di Singapore. È stato istituito un prezzo d'intervento e un prezzo limite d'azione, situati rispettivamente a 15 e 20 per cento al di sopra o al di sotto del prezzo di riferimento. Il ventaglio è delimitato da un prezzo indicativo superiore e da un prezzo indicativo inferiore, da considerarsi come prezzi massimi e minimi. Lo schema seguente spiega tale meccanismo.

Gamma dei prezzi (livello inizialmente stabilito)	Denominazione dei livelli di prezzo (art. 30)	Modo d'intervento della scorta stabilizzatrice (art. 31)
--	--	---

Cents Malesia/
Singapore per kg



L'articolo 32 contempla le disposizioni necessarie alla revisione periodica della gamma dei prezzi. Vi si fa distinzione tra prezzo di riferimento e prezzo minimo e massimo (prezzo indicativo). Siccome i livelli dei prezzi all'interno della gamma sono riveduti più sovente e in funzione di criteri diversi di quelli utilizzati per i due prezzi estremi, si dovrebbe assistere, col tempo, a un certo riscaglionamento dei prezzi fissati in questa gamma. Per illustrare il sistema, si può usare l'immagine del «serpente nella galleria» utilizzato nel campo monetario.

Il prezzo di riferimento (e conseguentemente tutta la scala dei prezzi all'interno della gamma) può essere diminuito o aumentato:

- a. ogni 18 mesi, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso dei 6 mesi precedenti la revisione, e ciò in ragione del 5 per cento, a meno che il Consiglio della gomma naturale non stabilisca un altro tasso e/o
- b. non appena la scorta stabilizzatrice ha acquistato o venduto 100 000 tonnellate di gomma naturale, purché il Consiglio ritenga opportuno adeguare i prezzi, tenuto conto delle circostanze. Occorrendo, esso determina liberamente l'ampiezza dell'adeguamento.

Il prezzo di riferimento deve differire almeno del 20 per cento dal prezzo minimo o massimo.

La revisione dei prezzi minimi o massimi può aver luogo, in una situazione normale, ogni trenta mesi, pertanto una sola volta nel corso della durata normale dell'accordo che è di cinque anni. Occorre prendere in considerazione alcuni fattori importanti influenzanti il mercato affinché i prezzi indicativi estremi riflettano puntualmente le tendenze di quest'ultimo.

L'articolo 33 determina il modo in cui è calcolato — sulla base delle quotazioni prevalenti alle borse di Kuala Lumpur, Londra, Nuova York e Singapore per le varie qualità di gomma naturale — un prezzo indicatore di mercato giornaliero. Tale prezzo è determinante per la gestione della scorta.

L'articolo 40 descrive le misure che si impongono in caso di forti modificazioni dei corsi di cambio, suscettibili di perturbare considerevolmente l'attività della scorta stabilizzatrice. In tali circostanze, il Consiglio può rivedere in ogni momento i prezzi dell'accordo.

353.2 Funzionamento della scorta stabilizzatrice

Se il prezzo indicatore di mercato è situato nella zona mediana della gamma, il direttore della scorta non deve, normalmente, intervenire e deve solo assicurare la rotazione normale della scorta al fine di mantenere la qualità (art. 31 cpv. 1c e art. 36).

Se il prezzo indicatore di mercato, calcolato secondo l'articolo 33, diverge, in più o in meno, del 15 per cento dal prezzo di riferimento, il direttore della scorta può intervenire allo scopo di stabilizzare i prezzi. Se questo prezzo diverge di oltre il 20 per cento, il direttore deve intervenire procedendo ad acquisti o a vendite di gomma naturale per ridurre nella misura del possibile le fluttuazioni dei prezzi a un minimo (art. 31 cpv. 1, cfr. schema relativo alla gamma dei prezzi).

Qualora le vendite o gli acquisti della scorta stabilizzatrice raggiungessero le 400 000 tonnellate della scorta normale, il Consiglio della gomma naturale decide a quali condizioni si dovrà far intervenire la scorta stabilizzatrice d'urgenza (150 000 tonnellate) per evitare che il prezzo indicatore di mercato non oltrepassi il limite del prezzo minimo o massimo (art. 31 cpv. 2 a 4).

Gli *articoli 34, 35 e 37* stabiliscono la composizione e l'ubicazione della scorta stabilizzatrice, nonché i provvedimenti che il Consiglio deve prendere se le operazioni della scorta stabilizzatrice non permettono di raggiungere l'effetto stabilizzatore desiderato.

353.3 Finanziamento della scorta stabilizzatrice

I membri s'impegnano a finanziare il costo totale d'acquisto e di mantenimento della scorta stabilizzatrice completa (550 000 tonnellate) (art. 28 cpv. 1 a 8). I costi sono valutati secondo un metodo di calcolo figurante nell'allegato C dell'accordo. Per effettuare il calcolo, ci si basa su un prezzo medio d'acquisto di 168 cents Malesia/Singapore per chilogrammo e su un supplemento del 10 per cento per le spese di deposito equivalente a un fabbisogno massimo di circa 500 milioni di dollari statunitensi.

Conformemente al principio del finanziamento congiunto delle misure di stabilizzazione, i membri esportatori e importatori si suddividono i costi per metà. In principio, i contributi dei membri sono calcolati in funzione dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio (art. 28 cpv. 2). I voti dei membri importatori sono ripartiti proporzionalmente alla media delle loro rispettive importazioni nette di gomma naturale durante un periodo di riferimento di tre anni (art. 15 cpv. 3).

Le prime 400 000 tonnellate (capacità della scorta normale) saranno finanziate da contributi in contanti. Le altre 150 000 tonnellate (scorta stabilizzatrice d'urgenza) possono essere finanziate da denaro liquido o da garanzie governative assicuranti crediti bancari (prestiti contratti dal Consiglio previa consegna di note di pegno su scorta) (art. 28 cpv. 5 a 7).

Fatta astrazione di un contributo iniziale totale di circa 35 milioni di dollari USA, diviso tra tutti i membri secondo i voti che detengono (art. 29 cpv. 1), i contributi alla scorta normale devono essere versati in funzione dei bisogni reali, e questo entro 30 giorni dalla data della notificazione (art. 29 cpv. 2 a 4). I contributi destinati alla scorta stabilizzatrice d'urgenza sono pagabili, su richiesta, non appena siano state accumulate 300 000 tonnellate per la scorta normale (art. 29 cpv. 4 e 5).

L'articolo 38 stipula che se un membro non ha adempiuto agli obblighi finanziari è privato del diritto di voto.

L'articolo 39 fissa l'adeguamento annuo dei contributi in funzione della ripartizione dei voti nell'ambito del Consiglio della gomma. Esso prevede altresì che le liquidità eccedenti siano rimborsate ai membri.

L'articolo 41 contempla le disposizioni applicabili in caso di liquidazione

della scorta stabilizzatrice. La somma disponibile sarà innanzitutto ripartita tra i membri, in proporzione dell'ammontare dei loro contributi.

L'*articolo 42* autorizza il Consiglio della gomma a negoziare in tempo opportuno un accordo di associazione con il Fondo comune per i prodotti di base al fine di trarre massimo vantaggio dalle agevolazioni offerte dal Fondo stesso onde finanziare la scorta stabilizzatrice.

353.4 Altre disposizioni

Le disposizioni amministrative (art. 2 a 26, 45 a 48, 55 e 56) non richiedono nessuna osservazione particolare. Esse corrispondono, in ampia misura, alle disposizioni degli altri accordi sui prodotti.

Per le altre disposizioni, è il caso di precisare quanto segue:

In virtù dell'*articolo 43* i membri esportatori sono tenuti ad assicurare quanto possibile l'approvvigionamento dei consumatori. In caso di potenziale scarsità di gomma naturale, il Consiglio può emanare raccomandazioni intese ad aumentare la produzione.

L'*articolo 44* descrive le misure complete alla scorta stabilizzatrice che il Consiglio può adottare o favorire onde raggiungere più facilmente gli obiettivi dell'accordo. Trattasi, in questo caso, esclusivamente di misure esercitanti a lungo termine un'influenza benefica sull'evoluzione del mercato, quali lo sviluppo delle colture, della produttività e della commercializzazione. All'uopo si dovranno trovare le risorse finanziarie quali, per esempio, quelle provenienti dal secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base.

L'*articolo 49* verte sugli obblighi generali incombenti ai membri: accurato approntamento per raggiungere gli scopi fissati dall'accordo e miglioramento del funzionamento del mercato della gomma naturale. Invita inoltre i membri ad accettare come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio.

L'*articolo 50* invita il Consiglio ad attenuare, eventualmente a sopprimere, gli ostacoli al commercio della gomma naturale.

Occorre inoltre menzionare che il Consiglio della gomma ha deciso di stabilire la sede dell'Organizzazione a Kuala Lumpur, giusta l'articolo 3.

353.5 Entrata in vigore e durata

Conformemente all'articolo 61 capoverso 2, il presente accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 23 ottobre 1980. A fine novembre 1980, i 24 Paesi membri che vi avevano già aderito rappresentavano il 90 per cento delle esportazioni mondiali e l'82,5 per cento delle importazioni mondiali. Per motivi finanziari e procedurali taluni Paesi, soprattutto quelli importatori, hanno formulato unicamente una dichiarazione relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo fino a ratificazione avvenuta. Durante il periodo entro il quale l'accordo ha valore provvisorio (massimo 18

mesi), i Paesi membri hanno un obbligo finanziario limitato verso la scorta stabilizzatrice.

L'accordo entrerà definitivamente in vigore ²⁷⁾ quando i Paesi totalizzanti almeno l'80 per cento delle esportazioni e l'80 per cento delle importazioni mondiali, avranno depositato il loro strumento di ratificazione e avranno assunto integralmente i loro impegni finanziari (art. 61 cpv. 1). Se a fine aprile 1982 le condizioni non sono adempiute, tutti i governi interessati saranno convocati ad una riunione speciale per esaminare la situazione. Considerate le raccomandazioni della riunione, i membri del Consiglio decideranno del futuro dell'accordo (art. 61 cpv. 4).

La durata di validità dell'accordo è di cinque anni. Il Consiglio può prorogarlo per un periodo non superiore a due anni. Esso può in ogni momento disdire l'accordo (art. 67).

Un membro può, in ogni momento, recedere dal presente accordo. Il suo ritiro diviene effettivo un anno dopo la ricezione scritta della notifica (art. 64). Ciascun membro che si ritira dall'accordo ha diritto al rimborso dei contributi che ha versato alla scorta stabilizzatrice (art. 66).

354 Valutazione dell'accordo

L'accordo sulla gomma naturale è la prima convenzione conclusa nel quadro del Programma integrato per i prodotti di base senza che esistesse un'intesa tra Paesi produttori e consumatori. L'accordo traduce in realtà i punti importanti del programma, quali la stabilizzazione del mercato tramite una scorta stabilizzatrice e il finanziamento congiunto di tali misure ad opera dei Paesi produttori e consumatori. L'accordo adempie altresì alle condizioni necessarie in vista di un'associazione con il Fondo comune. Infine, la gamma dei prezzi lascia alle forze del mercato un margine sufficiente per esercitare la loro funzione autoregolatrice. La produzione e le esportazioni di gomma naturale sono in ampia misura concentrate nel sud-est asiatico (Stati dell'ASEAN). I Paesi consumatori hanno interesse a cooperare con quest'ultimi, segnatamente per evitare la formazione di un cartello di produttori. Il fatto che la maggioranza dei Paesi partecipanti al commercio della gomma abbiano firmato l'accordo entro i termini previsti, testimonia la necessità di tale cooperazione.

²⁷⁾ I 24 Paesi che hanno aderito (novembre 1980) sono:

5 membri esportatori:

* Malaisia, Indonesia, Thailandia, Sri-Lanka e Papuasie-Nuova Guinea.

19 membri importatori:

* USA, Unione Sovietica, Giappone, Cina, RFA, Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada, Brasile, Cecoslovacchia, Australia, Belgio/Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Irlanda, Finlandia, Danimarca, Norvegia.

Come anche la CEE in quanto organizzazione intergovernativa (conformemente all'art. 5).

* Nell'ordine della loro partecipazione al mercato e del numero dei voti.

I prezzi di mercato dovrebbero presumibilmente mantenersi al di sopra del prezzo massimo fissato; di conseguenza, è poco probabile che la scorta stabilizzatrice entri prossimamente in funzione. I prezzi elevati del petrolio hanno rafforzato la posizione della gomma naturale sul mercato malgrado i segni di recessione che appaiono nell'industria automobilistica, principale utilizzatore della gomma. Per i Paesi che sviluppano la loro produzione di gomma naturale l'accordo rappresenta una solida garanzia contro eventuali flessioni dei prezzi, malgrado il livello relativamente basso della gamma dei prezzi fissata dall'accordo.

355 Interessi svizzeri

Il calo delle importazioni svizzere di gomma naturale — 1970: 9 300 tonnellate, 1975: 5 500 tonnellate, 1980: 2 800 tonnellate — dimostra che questo prodotto riveste un'importanza sempre minore per la nostra industria. Ciò è dovuto alla recente chiusura della più importante fabbrica di pneumatici del nostro Paese. Nell'insieme, il nostro fabbisogno in manufatti a base di gomma naturale, viene tutt'ora coperto per metà dalla produzione indigena.

La Svizzera non produce gomma sintetica. La gomma grezza deve essere importata. Il calo della parte della gomma naturale nelle nostre importazioni è da attribuirsi altresì alla particolarità dei prodotti in gomma naturale fabbricati nel nostro Paese. La pressione dei prezzi esercitata dalla concorrenza estera nell'ambito degli articoli fabbricati in grande serie (tubi, articoli di protezione, quali guanti di gomma, ecc.) ha costretto l'industria elvetica della gomma²⁸⁾ a limitare la propria produzione agli articoli specializzati per cui la gomma sintetica si presta meglio in ragione delle sue qualità specifiche. Questi prodotti (articoli modellati per stagnare e ammortire, profili, soles di scarpe, ecc.) si distinguono sovente per le loro alte qualità e sono parimenti venduti all'estero.

L'importanza economica dell'industria svizzera della gomma non è interamente riflessa nella cifra d'affari da essa realizzata. Infatti, altre imprese e utilizzatori dipendono da queste manifatture per il loro approvvigionamento in taluni pezzi di gomma importanti, soprattutto nell'industria delle macchine e degli apparecchi, ma anche nella costruzione.

Gli ambienti economici interessati si sono pronunciati a favore di un'adesione della Svizzera all'accordo. Le manifatture di gomma sono interessate al buon funzionamento e alla trasparenza del mercato della gomma. Si è potuto così soddisfare la loro principale richiesta, vale a dire non essere sfavoriti dall'accordo.

²⁸⁾ Le 20 manifatture circa, medio-piccole, di articoli in gomma sono in gran parte raggruppate nell'Associazione dell'industria svizzera della gomma e dei termoplasti (AISCT). L'AISCT comprendeva nel 1980 4 000 salariati, di cui circa 2 200 occupati nelle manifatture di gomma. Nel 1980, il consumo toccava le 22 000 tonnellate di gomma naturale e sintetica. Il valore della produzione annua è di 200 milioni di franchi.

Gli obblighi finanziari incombenti alla Confederazione sono descritti nel numero 44.

4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sullo stato del personale

41 Conseguenze finanziarie

411 Schema delle preferenze tariffali

L'assegnazione delle preferenze cagiona una diminuzione d'introiti doganali. Secondo la statistica del 1980, gli introiti doganali sarebbero stati di 36 milioni di franchi se le merci che hanno fruito del regime preferenziale fossero state sottoposte al dazio normale. Rispetto ad ora, la proroga dello schema delle preferenze tariffali non implicherà nessuna diminuzione suppletiva degli introiti doganali.

412 Fondo comune

Il *contributo ordinario della Svizzera al Fondo comune* ammonta a 4,35 milioni di dollari, corrispondenti a 7,83 milioni di franchi per il corso del dollaro di franchi 1,80.

Come già esposto nel numero 334, la maggior parte del nostro contributo sarà versata sul primo conto. Una somma sensibilmente inferiore, vale a dire un milione di dollari al massimo, andrà al secondo conto. Il 30 per cento dei 7,83 milioni di franchi, ossia 2,35 milioni di franchi, saranno versati entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore dell'accordo oppure, ove quest'ultimo fosse già in vigore, entro i 30 giorni successivi alla data di deposito dell'atto di ratificazione. Un anno dopo il primo versamento, occorrerà farne un secondo, pure del 30 per cento, nel modo seguente: 20 per cento, ossia 1,57 milioni di franchi, direttamente e in moneta, e 10 per cento, ossia 0,78 milioni, mediante deposito di certificati di debito irrevocabili, innegoziabili e senza interesse, da incassare poi secondo le modalità e alla data decisa dal Consiglio d'amministrazione. Il rimanente 40 per cento (3,13 milioni di franchi) verrà versato parimenti sotto forma di certificati di debito, due anni dopo il primo versamento. In caso di bisogno, il Consiglio d'amministrazione può decidere di incassarli alla maggioranza qualificata (maggioranza dei $\frac{2}{3}$). Per contro, per i certificati emessi a favore del secondo conto del Fondo, è sufficiente la maggioranza semplice (art. 11 cpv. 3).

I contributi al Fondo saranno versati in dollari USA, in marchi tedeschi, in franchi francesi, in yens giapponesi o lire sterline, sia ai tassi di conversione in vigore tra la valuta scelta e l'unità di conto del Fondo (corrispondente ai diritti speciali di prelievo), alla data del versamento, sia ai tassi di conversione vigenti tra tale valuta e l'unità di conto alla data del 27 giugno 1980 (data dell'accordo).

Ogni membro sceglie uno dei metodi menzionati che s'applicherà a tutti i versamenti futuri (art. 11 cpv. 1). Intendiamo optare per una di queste varianti soltanto al momento della ratificazione, tenuto conto dei tassi di cambio in vigore in quel momento.

Quanto al *nostro contributo spontaneo* previsto per il secondo conto, di un ammontare di 6 milioni di dollari (10,8 milioni di franchi), esso sarà versato in una o più rate, secondo i bisogni, d'intesa con gli altri Paesi donatori.

Tutti i contributi saranno ascritti al credito per il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo²⁹⁾, credito derivante dalla legge federale sulla cooperazione allo sviluppo³⁰⁾. Le relative somme sono iscritte nel piano finanziario 1982-1983 e fanno parte delle prospettive finanziarie per il 1984.

413 Accordo internazionale del 1980 sul cacao

Il contributo alle spese amministrative dell'Organizzazione internazionale del cacao è fissato in funzione del numero di voti in seno al Consiglio del cacao. In questi ultimi anni la partecipazione svizzera era appena dell'1,5 per cento del bilancio, ossia meno di 50 000 franchi annui. In avvenire, occorrerà calcolare un contributo annuo di 50 000 franchi circa, che potrà variare secondo la partecipazione dei Paesi importatori al nuovo accordo e secondo l'ammontare del bilancio amministrativo. I costi saranno ancora conteggiati a titolo di contribuzioni agli accordi internazionali sui prodotti di base; le somme corrispondenti sono iscritte nel piano finanziario 1982-1983 e fanno parte delle previsioni finanziarie per il 1984.

Il finanziamento della scorta stabilizzatrice non richiede fondi provenienti dalla Confederazione.

414 Accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale

Le contribuzioni finanziarie alle spese amministrative dell'Organizzazione della gomma naturale nonché alla scorta stabilizzatrice saranno fissate in funzione del numero di voti accordati a ciascuno dei membri del Consiglio della gomma. La ripartizione dei voti è calcolata secondo la parte della gomma naturale esportata o importata.

Il contributo annuo della Svizzera al *bilancio amministrativo*, determinato in funzione della parte delle importazioni svizzere (ca. 0,12%), non supererà inizialmente 1000-2000 franchi. Le somme saranno parimenti conteggiate a titolo di contributi agli accordi internazionali sui prodotti di base. Questo finanziamento è previsto nel piano finanziario 1982-83 e fa parte delle prospettive finanziarie per il 1984.

²⁹⁾ FF 1978 II 1662

³⁰⁾ RS 974.0

Per il fabbisogno massimo relativo alla *scorta stabilizzatrice* dell'ammon-tare di circa 500 milioni di dollari, la partecipazione svizzera sarà di 500 000 franchi. Un primo versamento di 30 000 franchi sarà effettuato poco dopo l'adesione; 300 000 a 350 000 franchi staranno a disposizione del finanziamento della scorta normale. Il saldo rappresenta la parte dei costi eventuali della scorta d'urgenza; il saldo può, in caso di necessità, essere versato in contanti oppure sotto forma di garanzia governativa. Le somme necessarie alla scorta stabilizzatrice saranno prelevate dal nostro precitato credito per il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo; esse sono iscritte nel piano finanziario 1982-83 e fanno parte delle prospettive finanziarie per il 1984.

42 Ripercussioni sull'effettivo del personale

La proroga dello schema preferenziale e l'adesione all'accordo istitutivo di un Fondo comune per i prodotti di base, nonché agli accordi sul cacao e sulla gomma naturale non cagionano nessun aumento di personale.

43 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L'esecuzione dei decreti federali proposti spetta alla Confederazione e non impone nessun onere ai Cantoni e ai Comuni.

5 Linee direttive della politica di governo

Le misure che sottoponiamo alla vostra approvazione non sono espressamente menzionate nel nostro rapporto del 16 gennaio 1980 sulle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983³¹⁾, rientrano tuttavia inequivocabilmente nel novero degli obiettivi generali della politica economica esterna e della collaborazione allo sviluppo.

6 Costituzionalità

61 Preferenze tariffali generalizzate

L'articolo 28 della Costituzione federale definisce compito della Confederazione tutto quanto concerne i pedaggi. L'attribuzione delle preferenze costituisce una misura tariffale di competenza esclusiva della Confederazione. Il decreto federale tratta la ripartizione delle attribuzioni tra i diversi organi della Confederazione. Esso attribuisce al nostro Collegio la competenza di legiferare, della quale definisce il contenuto, l'oggetto e la portata. Inoltre esso determina in generale la normativa adottabile. Per queste ragioni ap-

³¹⁾ FF 1980 I 548

paiono rispettati i principi relativi alla delega delle competenze e i limiti di tale delega.

Il decreto federale sancisce norme giuridiche e quindi, giusta l'articolo 5 capoverso 2 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti tra i Consigli, dovrà sottostare al referendum.

Siccome la sua durata è limitata a dieci anni, occorre, conformemente all'articolo 6 capoverso 1 della legge menzionata, attribuirgli la forma di un decreto federale di obbligatorietà generale (cfr. allegato 1).

62 Accordo istitutivo di un Fondo comune per i prodotti di base e accordi sul cacao e sulla gomma naturale

I decreti federali proposti si fondano sull'articolo 8 della Costituzione federale secondo cui la Confederazione è autorizzata a concludere accordi internazionali.

L'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale conferisce all'Assemblea federale la competenza d'approvare tali accordi.

I tre accordi possono essere disdetti a breve termine e non cagionano alcuna unificazione multilaterale del diritto. Per contro, essi prevedono la creazione d'organizzazioni internazionali che sono espressamente dotate di personalità giuridica e provviste d'organi le cui decisioni vanno talvolta prese a maggioranza qualificata. Queste organizzazioni hanno altresì la competenza di contrarre impegni mediante accordi internazionali.

L'accordo internazionale sul cacao sarà ancora gestito dall'Organizzazione internazionale del cacao, fondata nel 1973 ³²⁾ e alla quale la Svizzera ha aderito sin dall'inizio. Il nuovo accordo non incide né sugli obiettivi iniziali né sulle attività dell'ente in modo tale da doversi parlare di una nuova adesione. Pertanto dovrà essere approvato soltanto il nuovo accordo e non l'adesione all'Organizzazione internazionale del cacao.

Sono previsti tre decreti federali:

In virtù dell'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, i decreti federali concernenti l'accordo istitutivo del Fondo comune e l'accordo sulla gomma naturale sottostanno al referendum facoltativo. Per il primo dei due decreti, trattasi di una decisione d'approvazione, per il secondo di una decisione d'adesione dacché l'accordo sulla gomma naturale è già in vigore.

Il decreto concernente l'adozione dell'accordo sul cacao non sottostà al referendum. Giusta l'articolo 2 del decreto federale del 28 giugno 1972 ³³⁾ sui provvedimenti economici esterni, rilasceremo una dichiarazione relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo citato fino alla sua ratificazione, contribuendo così alla sua messa in vigore entro i termini previsti.

³²⁾ RU 1973 1405

³³⁾ RS 946.201

**Decreto federale
sulla concessione di preferenze tariffali nel quadro
del sistema generale di preferenze, a favore
dei Paesi in sviluppo**

(Decreto sulle preferenze tariffali)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 28 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1981 ¹⁾,
decreta:

Art. 1 Norma

Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare ai Paesi in sviluppo delle preferenze generali sui dazi della parte B (tariffa d'importazione) della tariffa d'uso delle dogane svizzere ²⁾.

Art. 2 Competenze

¹ Il Consiglio federale determina le merci ed i Paesi beneficianti di preferenze tariffali. Esso stabilisce le aliquote d'abbassamento dei dazi come anche, ove occorra, le sue condizioni. Esso emana le disposizioni concernenti l'attestazione dell'origine.

² Se l'applicazione di preferenze tariffali dovesse esercitare, sul traffico delle merci, effetti attualmente o potenzialmente pregiudizievoli agli interessi economici svizzeri essenziali, oppure dovesse perturbare considerevolmente le correnti commerciali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigono, modificare o sospendere le preferenze tariffali oppure adottare qualsiasi altro provvedimento che giudichi necessario.

Art. 3 Giustificazione

Il Consiglio federale esamina periodicamente se, e in qual misura, le preferenze accordate a prodotti provenienti da determinati Paesi beneficiari permangano giustificate rispetto al livello di sviluppo e alla situazione finanziaria e commerciale dei medesimi.

¹⁾ FF 1981 II 1

²⁾ RS 632.10 allegato

Preferenze tariffali

Art. 4 Rapporto

¹ Prima di adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 2, il Consiglio federale consulta la Commissione di periti doganali.

² Due volte l'anno, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale sulle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto. L'Assemblea federale decide circa il mantenimento di dette disposizioni.

Art. 4 Referendum e entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, è sottoposto al referendum facoltativo.

² Esso entra in vigore il 1° marzo 1982 con effetto sino al 29 febbraio 1992.

**Decreto federale
concernente l'Accordo istitutivo del Fondo comune
per i prodotti di base**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1981 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ L'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, aperto alla firma il 1° ottobre 1980 in Nuova York, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto è sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali comportanti l'adesione ad un'organizzazione internazionale (art. 89 cpv. 3 lett. b cost.).

¹⁾ FF 1981 II 1

**Decreto federale
concernente l'Accordo internazionale del 1980
sul cacao**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1981 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo internazionale del 1980 sul cacao, aperto alla firma il 5 gennaio 1981 a New York, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1981 II 1

**Decreto federale
concernente l'Accordo internazionale del 1979
sulla gomma naturale**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1981 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'adesione della Svizzera all'Accordo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

¹⁾ FF 1981 II 1

5 **Evoluzione dei prezzi del cacao dal 1973 al 1980¹⁾**


Cents des EU par livre

200

Appendice I

Cents des EU par livre

200



¹⁾ Media mensile del prezzo indicativo definito negli Accordi internazionali del 1972 e 1975 sul cacao.


Fonte: CNUCED, Ginevra, dicembre 1980.

Evoluzione dei prezzi della gomma naturale dal 1971 al 1980 ¹⁾

dodis.ch/64616
Appendice 2

Cents singapouriens
par kg
360

Cents singapouriens
par kg



¹⁾ Media mensile dei prezzi a Singapore per la qualità RSS n. 1.

Fonte: UNICED, Gennaio 1981

Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base

Nota sulla versione italiana: Le competenti autorità della CEE hanno organizzato l'allestimento di una *traduzione ufficiale* italiana. Il lavoro è già in corso; ma se potremo certamente disporre di tale testo ufficiale italiano per l'eventuale successiva pubblicazione nella RU, non ne disponiamo ora, cosicché dobbiamo qui riprodurre il testo originale francese.

Les Parties,

Résolues à promouvoir la coopération économique et la compréhension, entre tous les Etats, notamment entre pays développés et pays en développement, suivant les principes de l'équité et de l'égalité souveraine, et à concourir ainsi à l'instauration d'un nouvel ordre économique international,

Reconnaissant la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l'instauration d'un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en développement,

Désireuses de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement,

Rappelant la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (ci-après dénommée la Conférence ou la CNUCED),

Sont convenues de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

Chapitre premier

Définitions

Article premier Définitions

Aux fins du présent Accord:

1. Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord.
2. Par l'expression «accord ou arrangement international de produit», il faut entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promouvoir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont

Note

Aux fins de l'article 11, les taux de conversion des monnaies utilisables en unité de compte (UC), à la date de l'accord (27 juin 1980), sont les suivants: Deutsche mark 2,33306 UC, dollar des Etats-Unis 1,32162 UC, franc français 5,42029 UC, livre sterling 0,563927 UC, yen japonais 287,452 UC.

les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré.

3. Par l'expression «organisation internationale de produit», il faut entendre l'organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement.

4. Par l'expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s'est associée au Fonds conformément à l'article 7.

5. Par l'expression «accord d'association», il faut entendre l'accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l'article 7.

6. Par l'expression «besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu'une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au paragraphe 8 de l'article 17.

7. Par l'expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au paragraphe 9 de l'article 7.

8. Par l'expression «unité de compte», il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8.

9. Par l'expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japonais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'administration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouverneurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci-dessus, conformément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée.

10. Par l'expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1 a) et au paragraphe 4 de l'article 9.

11. Par l'expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 a) de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.

12. Par l'expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 b) de l'article 9 et au paragraphe 2 b) de l'article 10.

Fonds commun pour les produits de base

13. Par l'expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée.

14. Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformément au paragraphe 5 de l'article 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds.

15. L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base.

16. Par l'expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds.

17. Par l'expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés.

18. Par l'expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés.

19. Par l'expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés.

20. Par l'expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre.

Chapitre II Objectifs et fonctions

Article 2 Objectifs

Le Fonds a pour objectifs:

- a) De servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la Conférence;
- b) De faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement.

Article 3 Fonctions

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après:

- a) Contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régulateurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau international, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit;
- b) Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord;

- c) Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.

Chapitre III

Membres

Article 4 Conditions d'admission

Sont admis à devenir Membres du Fonds:

- a) Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique; et
- b) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régionale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détiennent pas de voix.

Article 5 Membres

Les Membres du Fonds (ci-après dénommés Membres) sont:

- a) Les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'article 54;
- b) Les Etats qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56;
- c) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'article 54;
- d) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56.

Article 6 Limites de la responsabilité

Aucun Membre n'est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci.

Chapitre IV

Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds

Article 7 Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds

1. Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les

dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux, soit des stocks nationaux coordonnés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'accord d'association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui-ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter.

2. Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs participants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélèvement sont admis à s'associer avec le Fonds.

3. Tout accord d'association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée.

4. Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord.

5. Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibilité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds.

6. L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisation internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association.

7. Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'association le prévoit et si l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations.

8. Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17.

9. Aux fins du deuxième compte, le Conseil d'administration désigne éventuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes internationaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C.

Chapitre V

Capital et autres ressources

Article 8 Unité de compte et monnaies

1. L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.
2. Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 b) de l'article 16, aucun Membre n'applique ni n'impose de restrictions à la détention, à l'emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant:
 - a) Du paiement de souscription d'actions de capital représenté par les contributions directes;
 - b) Du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds;
 - c) Du paiement de contributions volontaires;
 - d) D'emprunts;
 - e) De l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux paragraphes 15 à 17 de l'article 17;
 - f) Des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres commissions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélèvement sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.
3. Le Conseil d'administration arrête le mode d'évaluation des monnaies utilisables, par rapport à l'unité de compte, suivant la pratique monétaire internationale en vigueur.

Article 9 Ressources en capital

1. Le capital du Fonds est composé:
 - a) Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte;
 - b) Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.
2. Les actions émises par le Fonds sont divisées en:
 - a) 37 000 actions entièrement libérées;
 - b) 10 000 actions exigibles.
3. Les actions de capital représenté par les contributions directes sont disponibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l'article 10.
4. Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:
 - a) Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l'adhésion d'un Etat en application de l'article 56;

- b) Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 12;
 - c) Est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.
5. Si le Conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 3 de l'article 12 ou augmente le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 4 b) ou 4 c) du présent article, chaque Membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions.

Article 10 Souscription des actions

1. Chaque Membre visé à l'article 5 a) souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe A:
 - a) 100 actions entièrement libérées;
 - b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.
2. Chaque Membre visé à l'article 5 b) souscrit:
 - a) 100 actions entièrement libérées;
 - b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indiquée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.
3. Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscription en application du paragraphe 1 a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.
4. Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds.

Article 11 Paiement des actions

1. Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait:
 - a) Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou
 - b) Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs

adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des monnaies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformément à la définition 9 de l'article premier.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.

2. Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des souscriptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au paragraphe 3 de l'article 12.

3. Chaque Membre visé à l'article 5 a):

- a) Verse 30 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure;
- b) Un an après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, verse 20 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide;
- c) Deux ans après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

4. Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.

5. Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 c) du présent article.

6. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital

représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développement les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l'annexe B.

7. Les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des Membres intéressés.

Article 12 Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes

1. Si, 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au paragraphe 1 a) de l'article 9, le Conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes.

2. Le Conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

3. A la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la souscription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui.

4. Les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale.

Article 13 Contributions volontaires

1. Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de Membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables.

2. L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deuxième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

3. a) Le Conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deuxième compte, le Conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette vérification à d'autres moments qu'il décide.

b) Au vu de ces vérifications, le Conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les Membres et doivent être conformes au présent Accord.

4. Les contributions volontaires ne sont assorties d'aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n'en stipule l'affectation au premier ou au deuxième compte.

Article 14 Ressources provenant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds*A. Dépôts en espèces*

1. Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt.

2. Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente.

3. Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excédents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article.

B. Capital de garantie et garanties

4. Lors de l'association d'une organisation internationale de produit avec le Fonds, les Membres participant à ladite organisation associée apportent directement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des Membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds.

5. Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas Membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été Membres, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les

Membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas Membres; ces garanties comportent des obligations financières comparables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds.

6. Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables.

7. Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche.

C. *Warrants de stock*

8. Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués conformément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article.

9. Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.

Article 15 Emprunts

Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants:

- a) la fraction non appelée des actions exigibles;
- b) la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des participants à des organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; et
- c) la réserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'article 16.

Chapitre VI Opérations

Article 16 Dispositions générales

A. *Emploi des ressources*

1. Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions.

B. *Deux comptes*

2. Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources: un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds.

3. Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte. Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres activités de l'autre compte.

C. *Réserve spéciale*

4. Le Conseil des gouverneurs constitue, par prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d'administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 pour cent du capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 de l'article 17. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n'auraient pas été allouées à la réserve spéciale.

D. *Pouvoirs généraux*

5. Outre les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci-après dans ses opérations, l'exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent Accord et compatibles avec eux:

- a) Emprunter auprès des Membres, auprès des institutions financières internationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé;

- b) Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opérations dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué;
- c) Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord.

E. Principes généraux de gestion

6. Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le Conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20.

7. Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé.

8. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun Membre, sauf mention expresse portée sur le titre.

9. Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses placements.

10. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournisseurs sur le territoire de Membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développement Membres du Fonds.

11. Le Fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec de organismes nationaux des Membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institutions.

12. Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations internationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en développement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base.

13. Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire.

Article 17 Le premier compte**A. Ressources**

1. Les ressources du premier compte sont les suivantes:
 - a) Souscriptions, par les Membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10;
 - b) Dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14;
 - c) Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14;
 - d) Contributions volontaires allouées au premier compte;
 - e) Produit des emprunts conformément à l'article 15;
 - f) Recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte;
 - g) Réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16;
 - h) Warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14.

B. Principes régissant les opérations du premier compte

2. Le Conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.
3. Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé:
 - a) Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte;
 - b) Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et
 - c) Comme source de revenu pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.
4. Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu'il consent à des organisations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.
5. Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.
6. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de

gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le Conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées.

C. *Besoins financiers maximaux*

7. Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés.

8. Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de produit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multipliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 pour cent du coût d'acquisition.

D. *Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit associées et de leurs participants*

9. Tout accord d'association stipule notamment :

- a) La manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock ;
- b) Que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d'être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le Conseil d'administration ;
- c) Que l'organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui, du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu'elle prend une assurance suffisante et des dispositions appropriées en matière de sécurité et dans d'autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks ;
- d) Que l'organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et conditions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts ;

- e) Que l'organisation internationale de produit associée tient, selon qu'il convient, le Fonds au courant des conditions et de l'évolution des marchés du produit dont elle s'occupe.

E. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées

10. Tout accord d'association stipule aussi notamment :

- a) Que, sous réserve des dispositions du paragraphe 11 a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l'organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d'une partie des montants déposés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14;
- b) Que le Fonds accorde des prêts à l'organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l'organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des paragraphes 4 à 7 de l'article 14;
- c) Que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation de produit associée conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au paragraphe 8 du présent article. Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d'entretien spécifiés conformément au paragraphe 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d'entretien;
- d) Que, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 11 c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l'organisation internationale de produit associée afin qu'elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur;
- e) Que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l'organisation internationale de produit associée.

F. Défaut de paiement d'organisations internationales de produit associées

11. En cas de défaut imminent de paiement d'une organisation internationale de produit associée concernant tout emprunt effectué auprès du Fonds, le Fonds consulte ladite organisation associée sur les mesures à prendre pour éviter le défaut de paiement. En cas de défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée, le Fonds a recours aux ressources ci-après, dans l'ordre suivant, jusqu'à concurrence du montant du défaut de paiement :

- a) Toutes espèces de l'organisation internationale de produit associée défaillante détenues par le Fonds;

- b) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l'organisation associée défaillante remis au titre de leur participation à ladite organisation;
- c) Sous réserve du paragraphe 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l'organisation internationale de produit associée défaillante.

G. Engagements découlant des emprunts du premier compte

12. Au cas où le Fonds ne peut faire autrement pour s'acquitter de ses engagements relatifs aux emprunts de son premier compte, il s'en acquitte au moyen des ressources suivantes dans l'ordre ci-après, étant entendu que, si une organisation internationale de produit associée a manqué à ses obligations envers le Fonds, le Fonds aura déjà eu recours, dans toute la mesure possible, aux ressources mentionnées au paragraphe 11 du présent article:

- a) La réserve spéciale;
- b) Le produit des souscriptions d'actions entièrement libérées alloué au premier compte;
- c) Le produit des souscriptions d'actions exigibles;
- d) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défaillante remis au titre de leur participation à d'autres organisations internationales de produit associées.

Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application de l'alinéa d) ci-dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application des paragraphes 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

13. Le produit des appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources énumérées au paragraphe 12 a), b) et c) du présent article, pour s'acquitter de l'un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée.

14. Pour permettre au Fonds de s'acquitter des engagements subsistant éventuellement après le recours aux ressources mentionnées aux paragraphes 12 et 13 du présent article, le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le Conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation.

H. Aliénation de stocks par le Fonds en cas de déchéance

15. Le Fonds a la faculté d'aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au paragraphe 11 du présent article, étant entendu

que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations.

16. Le Conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au paragraphe 11 c) du présent article, en consultation avec l'organisation internationale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations.

17. Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au paragraphe 12 du présent article.

Article 18 Le deuxième compte

A. Ressources

1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes:

- a) La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article 10;
- b) Les contributions volontaires versées au deuxième compte;
- c) Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte;
- d) Les emprunts;
- e) Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord.

B. Limites financières du deuxième compte

2. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte.

C. Principes régissant les opérations du deuxième compte

3. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci-après:

- a) Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits

- déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les améliorations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations.
- b) Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit.
 - c) Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'Etat ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme.
 - d) L'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution.
 - e) Avant l'octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, accompagnée de ses propres recommandations et de l'avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25. Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformément au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds.
 - f) Pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le Fonds a recours, en règle générale, aux services d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consultants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'exécution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consultants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
 - g) En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction.

- h) Le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spécifiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'Etat ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds.
- i) Les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées.
- j) Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources.
- k) Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles ils ont été effectués.
- l) Le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d'institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinancement avec ces institutions.
- m) En arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés.
- n) Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs-exportateurs.
- o) Le Fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit employée au profit d'un produit de base particulier.

D. Emprunts pour le deuxième compte

4. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du paragraphe 5 a) de l'article 16, sont conformes aux règlements que le Conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes:

- a) Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a été acquis.
- b) Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressources du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte.
- c) Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt.
- d) Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d'administration.

Chapitre VII

Organisation et gestion

Article 19 Structure du Fonds

Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 20 Conseil des gouverneurs

1. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
2. Chaque Membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au Conseil des gouverneurs au gré du Membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.
3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après:
 - a) définir la politique fondamentale du Fonds;
 - b) décider des modalités et conditions d'adhésion au présent Accord conformément à l'article 56;
 - c) suspendre un Membre;
 - d) augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;
 - e) adopter des amendements au présent Accord;
 - f) mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds conformément au chapitre IX;
 - g) nommer le Directeur général;
 - h) statuer sur les recours formés par des Membres contre des décisions du Conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord;
 - i) approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds;
 - j) prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale;
 - k) approuver des propositions d'accords d'association;
 - l) approuver des propositions d'accords avec d'autres organisations internationales conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29;
 - m) décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformément à l'article 13.
4. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assemblées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le Conseil d'administration.
5. Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.

6. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds.

7. Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblées.

8. A chaque assemblée annuelle, le Conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. Il est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif.

Article 21 Vote au Conseil des gouverneurs

1. Les voix au Conseil des gouverneurs sont réparties entre les Etats Membres conformément à l'annexe D.

2. Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote.

3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

4. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au Conseil d'administration d'obtenir un vote du Conseil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier.

Article 22 Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au Conseil des gouverneurs. A cette fin, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le Conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le Conseil d'administration statue à la majorité qui serait requise si le Conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs.

2. Le Conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E.

3. Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

4. Le Conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent.

5. a) Les administrateurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux réunions.
- b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps.
6. Le quorum, pour toute réunion du Conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.
7. Le Conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organisations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
8. Le Conseil d'administration invite le Secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d'observateur.
9. Le Conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres organismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'observateurs.

Article 23 Vote au Conseil d'administration

1. Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux Membres qu'il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc.
2. Les décisions du Conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote.
3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

Article 24 Le Directeur général et le personnel

1. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de Directeur général.
2. Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds.
3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.
4. Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.

5. Le Directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compétences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.

6. Le Directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 25 Comité consultatif

1. a) Le Conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonctionner le deuxième compte dès que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu'il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte;
- b) Dans la composition du Comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions de développement en matière de produits de base et de l'opportunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires.
2. Les fonctions du Comité consultatif sont les suivantes:
 - a) Donner des avis au Conseil d'administration touchant les aspects techniques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions;
 - b) Donner des avis, à la demande du Conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte;
 - c) Donner des avis au Conseil d'administration quant aux principes directeurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes;
 - d) Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.

Article 26 Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes

1. Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.
2. Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.
3. Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.

Article 27 Siège et bureaux

Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout Membre.

Article 28 Publication de rapports

Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.

Article 29 Relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations

1. Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recommandation du Conseil d'administration.
2. Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les organismes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.
3. Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le Conseil d'administration peut en décider.

Chapitre VIII

Retrait et suspension de Membres et retrait d'organisations internationales de produit associées

Article 30 Retrait de Membres

Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds.

Article 31 Suspension

1. Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après la date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.

2. Quand le Conseil des gouverneurs s'est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité.

3. Durant sa suspension, un Membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujéti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Article 32 Liquidation des comptes

1. Quand un Membre cesse d'être Membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels faits par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être Membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre.

2. Quand un Membre cesse d'être Membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce Membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe

I du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre, étant entendu que tout montant dû au Membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit Membre conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 33 Retrait d'organisations internationales de produit associées

1. Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeurent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds.

2. Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies :

- a) Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée;
- b) Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties correspondants.

Chapitre IX

Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations

Article 34 Suspension temporaire des opérations

En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision.

Article 35 Arrêt définitif des opérations

1. Le Conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations.

2. Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du

Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que:

- a) Le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 a) de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 b) de l'article 17;
- b) Aucun Membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations.

Article 36 Règlement des obligations: dispositions générales

1. Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.

2. Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que:

- a) Toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises;
- b) Le Conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.

3. Après une décision du Conseil des gouverneurs prise conformément au paragraphe 2 b) du présent article, le Conseil d'administration procède à des répartitions successives des avoirs qui seraient encore détenus dans le compte en question jusqu'à ce que tous les avoirs aient été répartis. Cette répartition à tout Membre ou à tout participant à une organisation internationale de produit associée qui n'est pas Membre est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds contre ce Membre ou participant et elle est effectuée aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs juge équitable.

Article 37 Règlement des obligations: premier compte

1. Les prêts aux organisations internationales de produit associées au titre des opérations du premier compte non remboursés au moment de la décision d'arrêter définitivement les opérations du Fonds sont remboursés par les organisations internationales de produit associées intéressées dans les 12 mois qui suivent ladite décision. Lors du remboursement de ces prêts, les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds au titre desdits prêts sont rendus aux organisations internationales de produit associées.

2. Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d'une manière compatible avec l'emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au paragraphe 3 b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

3. Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'article 17:

- a) Obligations envers les créanciers du Fonds; et
- b) Obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépôts en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de l'article 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

4. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte se fait sur la base et dans l'ordre suivants:

- a) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les Membres, en application des paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces Membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé;
- b) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas Membres, conformément aux paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leur part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.

5. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte après les répartitions prescrites au paragraphe 4 du présent article est faite entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées au premier compte.

Article 38 Règlement des obligations: deuxième compte

1. Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deuxième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du paragraphe 4 de l'article 18.

2. Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d'abord entre les Membres jusqu'à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du paragraphe 3 de l'article 10, puis entre les contributeurs audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l'article 13.

Article 39 Règlement des obligations: autres avoirs du Fonds

1. Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le Conseil des gouverneurs décide au vu des recommandations du Conseil d'administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée.

2. Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 1 de l'article 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d'abord sur la base et dans l'ordre spécifiés au paragraphe 4 de l'article 37, puis entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes.

Chapitre X**Statut juridique, privilèges et immunités****Article 40 Buts**

Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque Membre, du statut juridique, des privilèges et des immunités énoncés dans le présent chapitre.

Article 41 Statut juridique du Fonds

Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des Etats et des organisations internationales, de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice.

Article 42 Immunité en matière d'action en justice

1. Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui:

- a) Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds;
- b) Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs;
- c) Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées.

Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice.

2. Il n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des Membres, par des organisations internationales de produit associées, par des organismes internationaux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisie-exécution, ainsi que toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1 du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif.

Article 43 Insaisissabilité des avoirs

Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif.

Article 44 Inviolabilité des archives

Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables.

Article 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs

Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Article 46 Privilèges en matière de communications

Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télécommunications en vigueur et conclue sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque Membre applique aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres Membres.

Article 47 Privilèges et immunités de certaines personnes

Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général, les membres du Comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service domestique du Fonds:

- a) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité;
- b) S'ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre;
- c) Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre.

Article 48 Immunité fiscale

1. Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un Membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus.

2. Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du Membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre.

3. Aucun impôt n'est perçu par les Membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du

Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces Membres.

4. Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit :

- a) Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds ; ou
- b) Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établissement du Fonds.

Article 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges

1. Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts.

2. Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des mission pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds.

Article 50 Application du présent chapitre

Chaque Membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre.

Chapitre XI **Amendements**

Article 51 Amendements

1. a) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane d'un Membre est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déferée au Conseil d'administration, qui adresse ses recommandations la concernant au Conseil des gouverneurs.

b) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane du Conseil d'administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déferée au Conseil des gouverneurs.

2. Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement.

3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier:

- a) Le droit d'un Membre de se retirer du Fonds,
- b) Toute règle de majorité prévue dans le présent Accord,
- c) Les limites de la responsabilité prévues à l'article 6,
- d) Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital représenté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9,
- e) La procédure d'amendement du présent Accord,

n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les Membres. L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l'adoption de l'amendement.

4. Le Directeur général notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Chapitre XII

Interprétation et arbitrage

Article 52 Interprétation

1. Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord qui peut se poser entre un Membre et le Fonds, ou entre Membres, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Ce Membre ou ces Membres ont le droit de participer aux délibérations du Conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le Conseil des gouverneurs doit adopter.

2. Dans tous les cas où le Conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article, tout Membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du Conseil des gouverneurs est définitive.

3. Quand le Conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformément au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un Membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question par le Conseil des gouverneurs.

Article 53 Arbitrage

1. Tout différend entre le Fonds et un Membre qui s'est retiré, ou entre le

Fonds et un Membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage.

2. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le Président est un ressortissant d'un Etat partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le Président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties.

3. A moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation internationale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

Chapitre XIII

Dispositions finales

Article 54 Signature et ratification, acceptation ou approbation

1. Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les Etats figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1^{er} octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur.

2. Tout Etat signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur.

Article 55 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

Article 56 Adhésion

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le Conseil des gouverneurs et ledit Etat ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire.

Article 57 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur quand le Dépositaire aura reçu l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins 90 Etats, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les Etats spécifiés dans l'annexe A et que 50 pour cent au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les Etats qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les Etats qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Les Etats en cause notifieront au Dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe.

2. Pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord et pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt.

Article 58 Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.

26622

(Suivent les signatures)

Annexe A

Souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Afghanistan	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Afrique du Sud	309	2 338 040	101	764 214	410	3 102 253
Albanie	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Algérie	118	892 844	9	68 098	127	960 942
Allemagne, République fédérale d'	1819	13 763 412	831	6 287 738	2650	20 051 149
Angola	117	885 277	8	60 532	125	945 809
Arabie saoudite	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Argentine	153	1 157 670	26	196 728	179	1 354 398
Australie	425	3 215 750	157	1 187 936	582	4 403 686
Autriche	246	1 861 352	70	529 653	316	2 391 005
Bahamas	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Bahreïn	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Bangladesh	129	976 075	14	105 931	143	1 082 005
Barbade	102	771 780	1	7 566	103	779 347
Belgique	349	2 640 699	121	915 543	470	3 556 242
Bénin	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Bhoutan	100	756 647	0	0	100	756 647
Birmanie	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Bolivie	113	855 011	6	45 399	119	900 410

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Botswana	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Brésil	338	2 557 467	115	870 144	453	3 427 612
Bulgarie	152	1 150 104	25	189 162	177	1 339 265
Burundi	100	756 647	0	0	100	756 647
Canada	732	5 538 657	306	2 315 340	1038	7 853 997
Cap-Vert	100	756 647	0	0	100	756 647
Chili	173	1 309 000	35	264 827	208	1 573 826
Chine	1111	8 406 350	489	3 700 005	1600	12 106 354
Chypre	100	756 647	0	0	100	756 647
Colombie	151	1 142 537	25	189 162	176	1 331 699
Comores	100	756 647	0	0	100	756 647
Congo	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Costa Rica	118	892 844	8	60 532	126	953 375
Côte d'Ivoire	147	1 112 271	22	166 462	169	1 278 734
Cuba	184	1 392 231	41	310 225	225	1 702 456
Danemark	242	1 831 086	68	514 520	310	2 345 606
Djibouti	100	756 647	0	0	100	756 647
Dominique	100	756 647	0	0	100	756 647
Egypte	147	1 112 271	22	166 462	169	1 278 734
El Salvador	118	892 844	9	68 098	127	960 942
Emirats arabes unis	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Equateur	117	885 277	8	60 532	125	945 809
Espagne	447	3 382 213	167	1 263 601	614	4 645 813

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Etats-Unis d'Amérique	5012	37 923 155	2373	17 955 237	7385	55 878 392
Ethiopie	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Fidji	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Finlande	196	1 483 028	46	348 058	242	1 831 086
France	1385	10 479 563	621	4 698 779	2006	15 178 342
Gabon	109	824 745	4	30 266	113	855 011
Gambie	102	771 780	1	7 566	103	779 347
Ghana	129	976 075	14	105 931	143	1 082 005
Grèce	100	756 647	0	0	100	756 647
Grenade	100	756 647	0	0	100	756 647
Guatemala	120	907 977	10	75 665	130	983 641
Guinée	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Guinée-Bissau	100	756 647	0	0	100	756 647
Guinée équatoriale	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Guyane	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Haïti	103	779 347	2	15 133	105	794 480
Haute-Volta	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Honduras	110	832 312	5	37 832	115	870 144
Hongrie	205	1 551 127	51	385 890	256	1 937 017
Iles Salomon	101	764 214	0	0	101	764 214
Inde	197	1 490 595	47	355 624	244	1 846 219
Indonésie	181	1 369 531	39	295 092	220	1 664 624
Iran	126	953 375	12	90 798	138	1 044 173

Fonds commun pour les produits de base

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Iraq	111	839 878	6	45 399	117	885 277
Irlande	100	756 647	0	0	100	756 647
Islande	100	756 647	0	0	100	756 647
Israël	118	892 844	8	60 532	126	953 375
Italie	845	6 393 668	360	2 723 930	1205	9 117 598
Jamahiriya arabe libyenne	105	794 480	3	22 699	108	817 179
Jamaïque	113	855 011	6	45 399	119	900 410
Japon	2303	17 425 584	1064	8 050 726	3367	25 476 309
Jordanie	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Kampuchea démocratique	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Kenya	116	877 711	7	52 965	123	930 676
Koweït	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Lesotho	100	756 647	0	0	100	756 647
Liban	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Libéria	118	892 844	8	60 532	126	953 375
Liechtenstein	100	756 647	0	0	100	756 647
Luxembourg	100	756 647	0	0	100	756 647
Madagascar	106	802 046	3	22 699	109	824 745
Malaisie	248	1 876 485	72	544 786	320	2 421 271
Malawi	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Maldives	100	756 647	0	0	100	756 647
Mali	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Malte	101	764 214	1	7 566	102	771 780

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Maroc	137	1 036 607	18	136 196	155	1 172 803
Maurice	109	824 745	5	37 832	114	862 578
Mauritanie	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Mexique	144	1 089 572	21	158 896	165	1 248 468
Monaco	100	756 647	0	0	100	756 647
Mongolie	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Mozambique	106	802 046	3	22 699	109	824 745
Nauru	100	756 647	0	0	100	756 647
Népal	101	764 214	0	0	101	764 214
Nicaragua	114	862 578	6	45 399	120	907 977
Niger	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Nigéria	134	1 013 907	16	121 064	150	1 134 971
Norvège	202	1 528 427	49	370 757	251	1 899 184
Nouvelle-Zélande	100	756 647	0	0	100	756 647
Oman	100	756 647	0	0	100	756 647
Ouganda	118	892 844	9	68 098	127	960 942
Pakistan	122	923 110	11	83 231	133	1 006 341
Panama	105	794 480	3	22 699	108	817 179
Papouasie-Nouvelle-Guinée ...	116	877 711	8	60 532	124	938 242
Paraguay	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Pays-Bas	430	3 253 583	159	1 203 069	589	4 456 652
Pérou	136	1 029 040	17	128 630	153	1 157 670
Philippines	183	1 384 664	40	302 659	223	1 687 323

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Pologne	362	2 739 063	126	953 375	488	3 692 438
Portugal	100	756 647	0	0	100	756 647
Qatar	100	756 647	0	0	100	756 647
République arabe syrienne	113	855 011	7	52 965	120	907 977
République centrafricaine	102	771 780	1	7 566	103	779 347
République de Corée	151	1 142 537	25	189 162	176	1 331 699
République démocratique allemande	351	2 655 831	121	915 543	472	3 571 375
République démocratique populaire lao	101	764 214	0	0	101	764 214
République dominicaine	121	915 543	10	75 665	131	991 208
République populaire démocratique de Corée	104	786 913	2	15 133	106	802 046
République socialiste soviétique de Biélorussie	100	756 647	0	0	100	756 647
République socialiste soviétique d'Ukraine	100	756 647	0	0	100	756 647
République-Unie de Tanzanie	113	855 011	6	45 399	119	900 410
République-Unie du Cameroun	116	877 711	8	60 532	124	938 242
Roumanie	142	1 074 439	20	151 329	162	1 225 768
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	1051	7 952 361	459	3 473 010	1510	425 372
						11 425 372

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Rwanda	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Sainte-Lucie	100	756 647	0	0	100	756 647
Saint-Marin	100	756 647	0	0	100	756 647
Saint-Siège	100	756 647	0	0	100	756 647
Saint-Vincent-et-Grenadines ..	100	756 647	0	0	100	756 647
Samoa	100	756 647	0	0	100	756 647
Sao Tomé-et-Principe	101	764 214	0	0	101	764 214
Sénégal	113	855 011	7	52 965	120	907 977
Seychelles	100	756 647	0	0	100	756 647
Sierra Leone	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Singapour	134	1 013 907	17	128 630	151	1 142 537
Somalie	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Soudan	124	938 242	12	90 798	136	1 029 040
Sri Lanka	124	938 242	12	90 798	136	1 029 040
Suède	363	2 746 629	127	960 942	490	3 707 571
Suisse	326	2 466 670	109	824 745	435	3 291 415
Suriname	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Swaziland	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Tchad	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Tchécoslovaquie	292	2 209 410	93	703 682	385	2 913 092
Thaïlande	137	1 036 607	18	136 196	155	1 172 803
Togo	105	794 480	3	22 699	108	817 179
Tonga	100	756 647	0	0	100	756 647

Etat	Actions entièrement libérées		Actions exigibles		Total	
	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)	Nombre	Valeur (en unités de compte)
Trinité-et-Tobago	103	779 347	2	15 133	105	794 480
Tunisie	113	855 011	6	45 399	119	900 410
Turquie	100	756 647	0	0	100	756 647
Union des Républiques socialistes soviétiques	1865	14 111 469	853	6 454 200	2718	20 565 669
Uruguay	107	809 612	4	30 266	111	839 878
Venezuela	120	907 977	10	75 665	130	983 641
Viet Nam	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Yémen	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Yémen démocratique	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Yougoslavie	151	1 142 537	24	181 595	175	1 324 133
Zaïre	147	1 112 271	22	166 462	169	1 278 734
Zambie	157	1 187 936	27	204 295	184	1 392 231
Zimbabwe	100	756 647	0	0	100	756 647

*Annexe B***Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au paragraphe 6 de l'article 11**

1. Les Membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations Unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au paragraphe 1 b) de l'article 10:

- a) Une tranche de 30 pour cent est payée en trois versements égaux échelonnés sur trois ans;
- b) Une tranche de 30 pour cent est payée ultérieurement en versements échelonnés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide;
- c) Après les versements visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la dernière tranche de 40 pour cent est représentée par le dépôt, effectué par les Membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de Membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au paragraphe 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d'établir devant le Conseil des gouverneurs qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter desdites obligations.

*Annexe C***Conditions d'admission à remplir par les organismes internationaux de produit**

1. Un organisme international de produit doit être institué au niveau inter-gouvernemental et être ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2. Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré.
3. Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré.
4. Il doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants.
5. Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées.

Attribution des voix

1. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 a) détient:
 - a) 150 voix de base;
 - b) le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital représenté par les contributions directes qu'il a souscrites, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice de la présente annexe;
 - c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;
 - d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.
2. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 b) détient:
 - a) 150 voix de base;
 - b) un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l'attribution des voix prévue dans l'appendice de la présente annexe;
 - c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;
 - d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.
3. Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au paragraphe 4 b) et c) de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque Etat Membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.
4. Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distribution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajustements, le Conseil des gouverneurs prend en considération:
 - a) le nombre de Membres;
 - b) le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;
 - c) le montant du capital de garantie.
5. Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du paragraphe 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle.

*Annexe D, appendice***Attribution des voix**

Etat	Voix de base	Voix additionnelles	Total
Afghanistan	150	207	357
Afrique du Sud	150	652	802
Albanie	150	157	307
Algérie	150	245	395
Allemagne, République fédérale d'	150	4 212	4 362
Angola	150	241	391
Arabie saoudite	150	207	357
Argentine	150	346	496
Australie	150	925	1 075
Autriche	150	502	652
Bahamas	150	197	347
Bahreïn	150	197	347
Bangladesh	150	276	426
Barbade	150	199	349
Belgique	150	747	897
Bénin	150	197	347
Bhoutan	150	193	343
Birmanie	150	205	355
Bolivie	150	230	380
Botswana	150	197	347
Bésil	150	874	1 024
Bulgarie	150	267	417
Burundi	150	193	343
Canada	150	1 650	1 800
Cap-Vert	150	193	343
Chili	150	402	552
Chine	150	2 850	3 000
Chypre	150	193	343
Colombie	150	340	490
Comores	150	193	343
Congo	150	201	351
Costa Rica	150	243	393
Côte d'Ivoire	150	326	476
Cuba	150	434	584
Danemark	150	493	643
Djibouti	150	193	343
Dominique	150	193	343
Egypte	150	326	476

Fonds commun pour les produits de base

Etat	Voix de base	Voix additionnelles	Total
El Salvador	150	245	395
Emirats arabes unis	150	197	347
Equateur	150	241	391
Espagne	150	976	1 126
Etats-Unis d'Amérique	150	11 738	11 888
Ethiopie	150	216	366
Fidji	150	207	357
Finlande	150	385	535
France	150	3 188	3 338
Gabon	150	218	368
Gambie	150	199	349
Ghana	150	276	426
Grèce	150	159	309
Grenade	150	193	343
Guatemala	150	251	401
Guinée	150	207	357
Guinée-Bissau	150	193	343
Guinée équatoriale	150	197	347
Guyane	150	216	366
Haïti	150	203	353
Haute-Volta	150	197	347
Honduras	150	222	372
Hongrie	150	387	537
Iles Salomon	150	195	345
Inde	150	471	621
Indonésie	150	425	575
Iran	150	266	416
Iraq	150	226	376
Irlande	150	159	309
Islande	150	159	309
Israël	150	243	393
Italie	150	1 915	2 065
Jamahiriya arabe libyenne	150	208	358
Jamaïque	150	230	380
Japon	150	5 352	5 502
Jordanie	150	205	355
Kampuchea démocratique	150	197	347
Kenya	150	237	387
Koweït	150	201	351
Lesotho	150	193	343
Liban	150	207	357
Libéria	150	243	393

Etat	Voix de base	Voix additionnelles	Total
Liechtenstein	150	159	309
Luxembourg	150	159	309
Madagascar	150	210	360
Malaisie	150	618	768
Malawi	150	201	351
Maldives	150	193	343
Mali	150	201	351
Malte	150	197	347
Maroc	150	299	449
Maurice	150	220	370
Mauritanie	150	216	366
Mexique	150	319	469
Monaco	150	159	309
Mongolie	150	157	307
Mozambique	150	210	360
Nauru	150	193	343
Népal	150	195	345
Nicaragua	150	232	382
Niger	150	197	347
Nigéria	150	290	440
Norvège	150	399	549
Nouvelle-Zélande	150	159	309
Oman	150	193	343
Ouganda	150	245	395
Pakistan	150	257	407
Panama	150	208	358
Papouasie-Nouvelle-Guinée	150	239	389
Paraguay	150	207	357
Pays-Bas	150	936	1 086
Pérou	150	295	445
Philippines	150	430	580
Pologne	150	737	887
Portugal	150	159	309
Qatar	150	193	343
République arabe syrienne	150	232	382
République centrafricaine	150	199	349
République de Corée	150	340	490
République démocratique allemande	150	713	863
République démocratique populaire lao	150	195	345
République dominicaine	150	253	403

Etat	Voix de base	Voix additionnelles	Total
République populaire démocratique de Corée	150	205	355
République socialiste soviétique de Biélorussie	150	151	301
République socialiste soviétique d'Ukraine	150	151	301
République-Unie de Tanzanie	150	230	380
République-Unie du Cameroun	150	239	389
Roumanie	150	313	463
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	150	2 400	2 550
Rwanda	150	201	351
Sainte-Lucie	150	193	343
Saint-Marin	150	159	309
Saint-Siège	150	159	309
Saint-Vincent-et-Grenadines	150	193	343
Samoa	150	193	343
Sao Tomé-et-Principe	150	195	345
Sénégal	150	232	382
Seychelles	150	193	343
Sierra Leone	150	201	351
Singapour	150	291	441
Somalie	150	197	347
Soudan	150	263	413
Sri Lanka	150	263	413
Suède	150	779	929
Suisse	150	691	841
Suriname	150	205	355
Swaziland	150	205	355
Tchad	150	201	351
Tchécoslovaquie	150	582	732
Thaïlande	150	299	449
Togo	150	208	358
Tonga	150	193	343
Trinité-et-Tobago	150	203	353
Tunisie	150	230	380
Turquie	150	159	309
Union des Républiques socialistes soviétiques	150	4 107	4 257
Uruguay	150	214	364
Venezuela	150	251	401
Viet Nam	150	216	366

Etat	Voix de base	Voix additionnelles	Total
Yémen	150	197	347
Yémen démocratique	150	197	347
Yougoslavie	150	338	488
Zaïre	150	326	476
Zambie	150	355	505
Zimbabwe	150	193	343
Total global	24 450	79 924	104 374

Election des administrateurs

1. Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.
2. Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un Membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même Membre ou un autre Membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.
3. Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le Membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.
4. Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 pour cent du total des voix attribuées.
5. S'il n'y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote:
 - a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue;
 - b) Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées.
6. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5 pour cent ou un pourcentage inférieur à 3,5 pour cent, mais supérieur à 2,5 pour cent, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 pour cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 pour cent.
7. Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs disposant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort.

8. Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candidature, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5 b) de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe.

9. Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes.

10. Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au Conseil d'administration le Membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée.

11. Quand un Etat adhère au présent Accord dans l'intervalle de temps entre des élections d'administrateurs, il peut désigner l'un quelconque des administrateurs, avec l'accord de ce dernier, pour le représenter au Conseil d'administration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas.

Unité de compte

La valeur d'une unité de compte est la somme des valeurs des unités monétaires ci-après converties dans l'une quelconque de ces monnaies:

Dollar des Etats-Unis	0,40
Deutsche mark	0,32
Yen japonais	21
Franc français	0,42
Livre sterling	0,050
Lire italienne	52
Florin néerlandais	0,14
Dollar canadien	0,070
Franc belge	1,6
Riyal d'Arabie saoudite	0,13
Couronne suédoise	0,11
Rial iranien	1,7
Dollar australien	0,017
Peseta espagnole	1,5
Couronne norvégienne	0,10
Schilling autrichien	0,28

Toute modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l'unité de compte, ainsi qu'au montant de ces monnaies, doit l'être conformément aux règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d'une organisation monétaire internationale compétente.

Accordo internazionale del 1980 sul cacao

Traduzione ¹⁾

Capitolo I Obiettivi

Articolo 1 Obiettivi

Gli obiettivi dell'Accordo internazionale sul cacao del 1980 (appresso denominato 'il presente Accordo'), tenuto conto delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:

- a) attenuare le gravi difficoltà economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi, con la rapidità richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercato;
- b) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori;
- c) aiutare, con opportune disposizioni a mantenere e ad aumentare i proventi delle esportazioni di cacao dei Paesi produttori e così ad incoraggiare un dinamico incremento della produzione, nonché a fornire a questi Paesi risorse per un'espansione economica ed uno sviluppo sociale accelerati, tenendo conto degli interessi dei consumatori nei Paesi membri importatori e, in particolare, della necessità di accrescere il consumo;
- d) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;
- e) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrenza e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda.

Capitolo II Definizioni

Articolo 2 Definizioni

Agli effetti del presente Accordo:

- a) per «cacao» s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;

¹⁾ Dal testo originale francese.

Accordo internazionale sul cacao

- b) per «prodotti derivati dal cacao» s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio può all'occorrenza designare;
- c) per «cacao fine» («fine» o «flavour») s'intende il cacao prodotto nei Paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati;
- d) per «tonnellata» s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre adp., e per «libbra» la libbra adp., pari a 453,597 grammi;
- e) per «anno cacao» s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre;
- f) per «esportazioni di cacao» s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un Paese, e per «importazioni di cacao» tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un Paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per «territorio doganale» deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro;
- g) per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
- h) per «Consiglio» s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
- i) per «Parte contraente» s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato(a) dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
- j) per «Membro» s'intende una Parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
- k) per «Paese esportatore» oppure «Membro esportatore» s'intende rispettivamente un Paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un Paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere membro esportatore;
- l) per «Paese importatore» oppure «Membro importatore» s'intende rispettivamente un Paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;
- m) per «Paese produttore» oppure «Membro produttore» s'intende rispettivamente un Paese o un membro che produce cacao in quantità commercialmente rilevante;
- n) per «maggioranza semplice ripartita» s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente;
- o) per «votazione speciale» s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purché il numero dei suffragi rappresenti almeno la metà dei membri presenti e votanti;

Accordo internazionale sul cacao

- p) per «entrata in vigore» s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo.

Capitolo III **Membri**

Articolo 3 Membri dell'Organizzazione

1. Ciascuna Parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione.
2. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 4 Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a «governi» vale anche per la Comunità economica europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente accordo si parla, di firma o di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'Accordo a titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.
2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10.
3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del Comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

Capitolo IV **Organizzazione e amministrazione**

Articolo 5 Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi:
 - a) il Consiglio internazionale del cacao ed il Comitato esecutivo;
 - b) il Direttore esecutivo ed il personale.
3. La sede dell'Organizzazione è a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao

1. Le autorità dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, si compone di tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni membro può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 7 Poteri e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente Accordo.
2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonché le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi.
3. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

Articolo 8 Presidente e Vicepresidenti del Consiglio

1. Il Consiglio elegge per ogni anno-cacao un Presidente, nonché un primo ed un secondo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il Presidente ed il primo Vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo Vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno-cacao queste due categorie si alternano.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e dei due Vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Né il Presidente, né alcun altro membro dell'Ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

Articolo 9 Sessioni del Consiglio

1. Di regola il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno-cacao.

2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta:

- a) da cinque membri, oppure
- b) da un membro o da più membri che detengono almeno 200 voti, oppure
- c) dal Comitato esecutivo, oppure
- d) dal Direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 36 e 37.

3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente Accordo prevedano un altro termine.

4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Articolo 10 Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioè di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.

2. Per ogni anno-cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri esportatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro: i voti restanti sono suddivisi fra i membri esportatori elencati nell'allegato A secondo la percentuale che la media delle esportazioni annue di ciascun membro esportatore nei quattro anni-cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri esportatori elencate in detto allegato. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni lorde di cacao in grani alle esportazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. Il Consiglio rivede gli elenchi degli allegati A e B, qualora lo richieda l'evoluzione delle esportazioni di un membro esportatore.

3. Per ogni anno-cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro, i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni-cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette

di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.

4. Nessun membro può detenere più di 300 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3 vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi.

5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformità del presente articolo.

6. I voti non possono essere frazionati.

Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio

1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. Un membro non è tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui è autorizzato a disporre in virtù del paragrafo 2.

2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10 paragrafo 4.

3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro.

4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine («fine» oppure «flavour») non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Articolo 12 Decisione del Consiglio

1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale.

2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono.

3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente Accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura:

- a) Qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori oppure di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita.

- b) Qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 24 ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita.
 - c) Se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa è considerata approvata.
 - d) Se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa è considerata respinta.
4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13 Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.
2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio può inoltre prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

Articolo 14 Ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore.
2. Il Consiglio può anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 15.

Articolo 15 Composizione del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'Organizzazione è pari o inferiore a dieci, il Consiglio può, mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno-cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili.

Accordo internazionale sul cacao

2. Ogni membro eletto è rappresentato nel Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno-cacao dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei membri importatori. Ogni anno-cacao le due categorie dei membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato esecutivo può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il Presidente, né alcun altro membro dell'Ufficio di presidenza che presieda una riunione del Comitato esecutivo, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano, sono a carico del predetto membro.

Articolo 16 Elezione del Comitato esecutivo

1. I membri esportatori e i membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro può dare ad un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11 paragrafo 2.

3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Articolo 17 Competenza del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.

2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.

3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare: al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:

- a) ridistribuzione dei voti in conformità dell'articolo 10;
- b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell'articolo 23;
- c) revisione dei prezzi conformemente agli articoli 27, 36, 37 o 38;
- d) revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 28 paragrafo 3;
- e) decisione relativa alle misure complementari in conformità dell'articolo 40;
- f) dispensa dagli obblighi in conformità dell'articolo 55;
- g) composizione delle vertenze in conformità dell'articolo 58;
- h) sospensione dai diritti in conformità dell'articolo 59 paragrafo 3;
- i) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell'articolo 64;
- j) espulsione di un membro in conformità dell'articolo 69;
- k) proroga o estinzione del presente Accordo in conformità dell'articolo 71;
- l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformità dell'articolo 72.

4. Il Consiglio può in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al Comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Articolo 18 Procedura di votazione e decisione del Comitato esecutivo

1. Ciascun membro del Comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro può dividere i suoi voti.

2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni membro esportatore o importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformità dell'articolo 16 paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, può, con notifica scritta al Presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del Comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel Comitato esecutivo.

3. Nel corso di un anno-cacao qualsiasi membro può previa consultazione del membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato in conformità dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo.

I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del Comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno-cacao. Il membro del Comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel Comitato esecutivo per il resto dell'anno-cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo produce i suoi effetti dopo che il Presidente ne è stato informato per iscritto.

4. La maggioranza richiesta per le decisioni del Comitato esecutivo è la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio.

5. Ogni membro ha diritto di adire il Consiglio, per qualsiasi decisione del Comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali è possibile tale ricorso.

Articolo 19 Quorum per le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo

1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purché i membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria.

2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, né l'indomani, esso si ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purché i membri di ciascuna categoria così presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria.

3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 è quello prescritto al paragrafo 2.

4. Ogni membro rappresentato in conformità dell'articolo 11 paragrafo 2, viene considerato presente.

5. Il quorum richiesto per le riunioni del Comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo.

Articolo 20 Personale dell'Organizzazione

1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.

2. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione: egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio previa consultazione del Comitato esecutivo nomina con votazione speciale il Direttore della scorta stabilizzatrice. Le condizioni di assunzione del Direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio.

4. Il Direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile dinanzi al Consiglio dell'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo, nonché di ogni altra funzione che il Consiglio può determinare. La responsabilità inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il Direttore esecutivo.

5. Salve restando le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione è responsabile dinanzi al Direttore esecutivo il quale a sua volta è responsabile dinanzi al Consiglio.

6. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni in-

tergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto possibile fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori.

7. Né il Direttore esecutivo, né il Direttore della scorta stabilizzatrice, né gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.

8. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore esecutivo, il Direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo, del Direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

9. Il Direttore esecutivo, il Direttore della scorta stabilizzatrice ed i membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente Accordo, salvo che il Consiglio ve li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon esercizio delle loro funzioni ai termini del presente Accordo.

Capitolo V

Privilegi ed immunità

Articolo 21 Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione ha la personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appreso chiamato «il Governo ospitante») e l'Organizzazione internazionale del cacao.

3. L'Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:

- a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il Governo ospitante e l'Organizzazione;
- b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più nel territorio del Governo ospitante; oppure
- c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

4. L'Organizzazione può concludere, con uno o più membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

Capitolo VI

Disposizioni finanziarie

Articolo 22 Disposizioni finanziarie

1. Per la gestione ed il funzionamento del presente Accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta stabilizzatrice.
2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente Accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformità dell'articolo 30, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato all'articolo 23. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio può nondimeno sollecitarne il pagamento.
3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell'articolo 33 sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all'articolo 33 possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.
4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno-cacao.
5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

Articolo 23 Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a detto bilancio.
2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di questo membro e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, né della redistribuzione dei voti che può risultarne.
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo sulla base del numero di voti assegnato a questo membro e dalla rimanente frazione dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

4. Qualora il presente Accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Articolo 24 Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili sin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.

2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 23 paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati.

3. Se alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo membro, cinque mesi dopo da che il Consiglio ha fissato la sua quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se trascorsi due mesi dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio ed al Comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo.

4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 non può essere privato di altri diritti, né dispensato dagli obblighi impostigli dal presente Accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Egli è tenuto a versare il suo contributo e a fare fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.

Articolo 25 Verifica e pubblicazione dei conti

1. Entro il più breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, viene proceduto alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusura di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22 paragrafo 1. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente di provata competenza, nonché gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dell'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.

3. Vieni pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificato.

Capitolo VII

Prezzi, scorta stabilizzatrice e misure complementari

Articolo 26 Prezzo giornaliero e prezzo indicativo

1. Agli effetti del presente Accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il prezzo giornaliero è dato dalla media, calcolata quotidianamente, delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi più vicini alla Borsa del cacao di New York a mezzogiorno ed alla Borsa del cacao di Londra alla chiusura. Le quotazioni di Londra vengono convertite in centesimi di dollaro statunitense per libbra, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra è chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
3. Il prezzo indicativo è dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di cinque giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente Accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, debesì intendere che la media dei prezzi giornalieri dei cinque giorni di borsa consecutivi precedenti è stata pari, inferiore o superiore a questa cifra. Il Consiglio editta disposizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
4. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto più soddisfacente di quelli indicati ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 27 Prezzi

1. Agli effetti del presente Accordo vengono fissati: un prezzo minimo di 100 centesimi di dollaro statunitense per libbra, un prezzo massimo di 160 centesimi di dollaro statunitense per libbra, un prezzo inferiore di intervento di 110 centesimi di dollaro statunitense per libbra e un prezzo superiore di intervento di 150 centesimi di dollaro statunitense per libbra.
2. a) Ogni anno-cacao il Consiglio, nella seconda sessione ordinaria, rivede e può modificare, con votazione speciale, i prezzi indicati al paragrafo 1.
b) Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica mondiale

e del sistema monetario mondiale sulle quotazioni del cacao, nonché ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente Accordo. Il Direttore esecutivo fornisce i dati necessari per un adeguato esame degli elementi sopra indicati.

3. a) Se durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, la scorta stabilizzatrice ha proceduto ad acquisti netti di oltre 100 000 tonnellate, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora ridotti di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra.
- b) Se successivamente la scorta stabilizzatrice effettua acquisti supplementari netti di oltre 75 000 tonnellate durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora ridotti di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra.
4. a) Se durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, la scorta stabilizzatrice ha proceduto a vendite nette di oltre 100 000 tonnellate, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra.
- b) Se successivamente la scorta stabilizzatrice effettua vendite supplementari nette di oltre 75 000 tonnellate durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra.
- c) Se il quantitativo di cacao detenuto dalla scorta stabilizzatrice è tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti a) e b), procederà nel modo seguente: se nel giorno di apertura di una qualunque sessione ordinaria del Consiglio il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore di intervento e se il suo valore medio si è mantenuto a tale livello per 60 giorni di borsa consecutivi, i prezzi di intervento vengono aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra, salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale.
5. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo non si procederà a più di due revisioni consecutive dei prezzi nello stesso senso a norma del paragrafo 3 e del paragrafo 4.

Accordo internazionale sul cacao

6. In circostanze eccezionali, quali quelle di cui all'articolo 38, il Consiglio rivede e può modificare con votazione speciale, i prezzi indicati al paragrafo 1. Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 2 punto b).

7. Le disposizioni dell'articolo 72 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

Articolo 28 Coefficienti di conversione

1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati del cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao; 1,25 per la pasta di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel paragrafo, vengono fissati dal Consiglio.

2. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1.

Articolo 29 Cacao fine («fine» «flavour»)

1. Nonostante l'articolo 35, le disposizioni del presente Accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice non si applicano al cacao fine («fine» o «flavour») dei membri esportatori elencati nell'allegato C paragrafo 1, la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine («fine» o «flavour»).

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica, anche nei confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C paragrafo 2, la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine («fine» o «flavour»), sino alla concorrenza della percentuale della produzione indicata nell'allegato C paragrafo 2. Le disposizioni del presente Accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni in esso previste si applicano alla percentuale residua.

3. Il Consiglio può con votazione speciale, sottoporre a revisione l'allegato C.

4. Qualora constata che la produzione o le esportazioni dei Paesi elencati nell'allegato C sono fortemente aumentate il Consiglio attua i provvedimenti necessari affinché le disposizioni del presente Accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito.

5. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine («fine» o «flavour») dal proprio territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Con-

siglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine («fine» o «flavour») nel proprio territorio. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 30 Costituzione della scorta stabilizzatrice

1. Viene costituita una scorta stabilizzatrice della capacità di 250 000 tonnellate di equivalente cacao in grani. Se, ai termini dell'articolo 71, il Consiglio decide di prorogare di due anni il presente Accordo, la capacità della scorta stabilizzatrice può essere aumentata con votazione speciale del Consiglio; purché tale aumento non sia globalmente superiore a 100 000 tonnellate di equivalente cacao in grani.
2. Il Direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, ma può anche acquistare e conservare in magazzino alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio, pasta di cacao, sino alla concorrenza di 10 000 tonnellate. Qualora le transazioni commerciali sulla pasta di cacao o sul suo immagazzinamento, creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva.
3. Secondo le norme stabilite dal Consiglio, il Direttore è responsabile del funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché dell'acquisto del cacao, della vendita e della conservazione in buono stato delle scorte di cacao in grani, e senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

Articolo 31 Finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice è alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai contributi riscossi sul cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 35.
2. Il Direttore della scorta stabilizzatrice tiene informato il Direttore esecutivo e il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice:
 - a) Se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il Direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il Direttore esecutivo. Il Direttore esecutivo convoca entro 14 giorni una sessione straordinaria del Consiglio, a meno che non sia già previsto che il Consiglio si riunisca entro 30 giorni. Il Consiglio può autorizzare il Direttore della scorta stabilizzatrice a prendere in prestito da fonti appropriate, a condizioni commerciali, fondi in valuta liberamente convertibili. A garanzia di tali prestiti il Direttore della scorta stabilizzatrice può rilasciare delle fedi di deposito sul cacao detenuto dalla scorta stabilizzatrice. I prestiti sono rimborsati con i proventi dei contributi e con il ricavato della vendita di cacao da parte della scorta stabilizzatrice, nonché eventualmente con i vari redditi

della scorta stessa. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso dei prestiti.

- b) Entro 12 mesi circa dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio adotterà, con votazione speciale, delle raccomandazioni ai membri in merito alle disposizioni da prendere eventualmente per assicurarsi le risorse finanziarie supplementari necessarie indipendentemente da quelle previste al punto a). Tali raccomandazioni terranno conto delle limitazioni connesse con le procedure costituzionali e/o legislative dei membri.

Articolo 32 Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base

Quando il Fondo comune per i prodotti di base sarà divenuto operativo, il Consiglio avrà il potere di negoziare le modalità di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi che lo disciplinano, per utilizzare pienamente le possibilità finanziarie offerte dal Fondo.

Articolo 33 Spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice

Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese.

- a) La retribuzione del Direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri del personale che gestiscono e conservano la scorta stessa, le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei contributi e degli interessi o il rimborso delle somme che il Consiglio ha preso in prestito, e
- b) le altre spese, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie provenienti dai contributi di cui all'articolo 35, da prestiti o dal ricavato della rivendita.

Articolo 34 Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice

1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni può essere depositata adeguatamente nei Paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.

2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore reale dei fondi.

Articolo 35 Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Il contributo riscosso sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro è di un centesimo di dollaro statunitense per libbra di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente all'articolo 28. In ogni caso il contributo viene riscosso un'unica volta. A questo effetto il cacao che un membro importa da un non membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro. Il Consiglio riesamina ogni anno il contributo alla scorta stabilizzatrice e, nonostante le disposizioni della prima frase del presente paragrafo, può fissare con votazione speciale una diversa aliquota di contributo o decidere di sospendere il contributo stesso, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice.

2. I certificati di contribuzione vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento dei contributi entro un dato termine.

3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi.

4. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.

Articolo 36 Acquisti della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo inferiore d'intervento, il Direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao solo nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità. Il Direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.

2. Quando il prezzo indicativo è pari o inferiore al prezzo inferiore d'intervento, il Direttore della scorta stabilizzatrice acquista, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, i quantitativi di cacao necessari per far risalire il prezzo indicativo al di sopra del prezzo inferiore d'intervento.

3. Se trascorsi 20 giorni di borsa dall'inizio degli acquisti effettuati in applicazione del paragrafo 2, il prezzo indicativo non è salito al di sopra del prezzo inferiore d'intervento, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare le operazioni della scorta stabilizzatrice e per dare al Direttore della scorta suddetta, nuove istruzioni circa le misure da prendere perché il prezzo indicativo salga effettivamente al di sopra del prezzo inferiore d'intervento.

4. Quando il Direttore della scorta stabilizzatrice ha effettuato acquisti netti di cacao sino alla concorrenza dell'80% della capacità massima della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di 10 giorni lavorativi per esaminare la situazione del mercato e decidere, con votazione speciale le misure correttive appropriate; tali misure possono eventualmente comprendere una diminuzione dei prezzi, che avrà effetto a decorrere dal momento in cui gli acquisti di cacao per conto della scorta stabilizzatrice raggiungono 250 000 tonnellate.
5. Il Direttore della scorta stabilizzatrice può acquistare sui mercati d'origine e sui mercati di seconda mano. Nel procedere agli acquisti dà la precedenza ai venditori dei Paesi membri esportatori.
6. Il Direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente cacao di qualità commerciale corrente riconosciuta, in quantitativi di almeno 100 tonnellate. Questo cacao appartiene all'Organizzazione e viene da essa controllato.
7. Il Direttore della scorta stabilizzatrice acquista il cacao ai prezzi correnti di mercato, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.
8. Il Direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentono di espletare le funzioni assegnategli dal presente Accordo.
9. La scorta stabilizzatrice viene immagazzinata in luoghi che facilitano la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti di cui all'articolo 37 paragrafo 6.

Articolo 37 Vendite della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo superiore d'intervento, il Direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità. Il Direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.
2. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il Direttore della scorta stabilizzatrice vende, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento.
3. Se, trascorsi 20 giorni di borsa dall'inizio delle vendite effettuate in applicazione del paragrafo 2, il prezzo indicativo non è sceso al di sotto del prezzo superiore d'intervento, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare le operazioni della scorta stabilizzatrice e per dare al Direttore della scorta suddetta nuove istruzioni circa le misure da prendere perché il prezzo indicativo scenda effettivamente al di sotto del prezzo superiore d'intervento.
4. Quando il Direttore della scorta stabilizzatrice ha venduto tutte le provviste di cacao di cui disponeva, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di 10 giorni lavorativi per esaminare la situazione del mercato e

Accordo internazionale sul cacao

decidere, con votazione speciale, le misure correttive appropriate; tali misure possono eventualmente comprendere un aumento dei prezzi.

5. Il Direttore della scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato.

6. Quando effettua, vendite in applicazione dei paragrafi 2 e 3, il Direttore della scorta stabilizzatrice, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, vende attraverso i normali circuiti commerciali a imprese e organizzazioni dei Paesi membri, ma soprattutto dei Paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.

Articolo 38 Modifica dei tassi di cambio delle valute

1. Se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da incidere considerevolmente sulle disposizioni del presente Accordo relative ai prezzi, il Direttore esecutivo convoca di propria iniziativa o a richiesta dei membri, una sessione straordinaria del Consiglio conformemente all'articolo 9 paragrafo 2. Le sessioni straordinarie del Consiglio convocate in applicazione del presente paragrafo si svolgono nel termine di quattro giorni lavorativi.

2. Dopo la convocazione della sessione straordinaria ed in attesa delle sue conclusioni, il Direttore esecutivo e il Direttore della scorta stabilizzatrice attuano il minimo di provvedimenti provvisori che ritengono necessari per evitare che il funzionamento effettivo dell'Accordo venga gravemente pregiudicato dalle condizioni sul mercato dei cambi. Essi possono in particolare, previa consultazione del Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice.

3. Dopo aver esaminato la situazione ed in particolare i provvedimenti provvisori eventualmente attuati dal Direttore esecutivo e dal Direttore della scorta stabilizzatrice, nonché le conseguenze che le condizioni sul mercato dei cambi possono avere sull'effettiva applicazione del presente Accordo, il Consiglio può con votazione speciale, decidere le misure correttive necessarie.

Articolo 39 Liquidazione della scorta stabilizzatrice

1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure necessarie perché la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare.

2. Se il presente Accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Non vengono conclusi nuovi contratti per l'acquisto del cacao destinato alla scorta stabilizzatrice. Il Direttore della scorta stabilizzatrice, tenendo conto delle condizioni correnti del mercato, smaltisce la scorta conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale; all'atto

Accordo internazionale sul cacao

dell'entrata in vigore del presente Accordo, salvo che prima della scadenza del presente Accordo il Consiglio sottoponga a revisione queste norme con votazione speciale. Il Direttore della scorta stabilizzatrice conserva il diritto di vendere il cacao in qualsiasi momento nel corso della liquidazione per coprire le spese che ne derivano.

- b) Il ricavato della vendita e le somme che figurano ancora nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare, secondo il seguente ordine di precedenza:
- i) le spese di liquidazione;
 - ii) qualsiasi importo maggiorato degli interessi ancora dovuti a titolo dei prestiti contratti dall'Organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice;
- c) L'importo eventualmente rimanente una volta effettuati i pagamenti di cui al punto b), viene versato ai membri esportatori interessati proporzionalmente alle esportazioni sulle quali è stato riscosso il contributo, restando inteso tuttavia che la parte delle somme corrispondenti ai contributi riscossi sulle importazioni a norma del presente Accordo rispetto agli altri fondi è calcolata e ripartita in conformità delle norme stabilite dal Consiglio.

Articolo 40 Misure complementari per difendere il prezzo minimo e il prezzo massimo

1. Una volta che sia stata interamente utilizzata la capacità iniziale di 250 000 tonnellate, se il dispositivo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente al presente Accordo risulti insufficiente per mantenere il prezzo del cacao in grani tra il prezzo minimo e il prezzo massimo previsti dal presente Accordo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, misure complementari.

2. Il Consiglio stabilisce delle norme per l'applicazione delle misure complementari di cui al paragrafo 1.

Articolo 41 Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao

1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.

2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo i membri rispettano, nello svolgimento della loro attività, i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.

3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente Accordo,

e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

Capitolo VIII

Avvisi di importazione, di esportazione e misure di controllo

Articolo 42 Avvisi di importazione e di esportazione

1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri.
2. A tal fine ogni membro comunica al Direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per Paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao per Paese d'origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere.

Articolo 43 Misure di controllo

1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importa cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare l'importazione sul proprio territorio doganale di cacao proveniente da un membro o da un non membro.
2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato dai Paesi membri esportatori per scopi umanitari o non commerciali, purché ne sia fornita giustificazione al Consiglio. Il Consiglio provvede al rilascio dei documenti di controllo necessari per queste spedizioni.
3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, le norme necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione e gli altri documenti di controllo da esso riconosciuti.
4. Per il cacao fine («fine» o «flavour») il Consiglio stabilisce le norme necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo da esso riconosciuti, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutti o di parte delle disposizioni del presente articolo.

Capitolo IX

Offerta e domanda

Articolo 44 Cooperazione tra i membri

1. I membri riconoscono la necessità di sviluppare il più possibile l'economia del cacao e quindi di coordinare i loro sforzi intesi a promuovere l'incremento dinamico della produzione e del consumo, onde realizzare il migliore equilibrio tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi.
2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'incremento dinamico dell'economia del cacao e studia quali provvedimenti reciprocamente accettabili potrebbero venir attuati in pratica per eliminare detti ostacoli. I membri si adoperano per attuare i provvedimenti elaborati e raccomandati dal Consiglio.
3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per stabilire, nel modo più attendibile possibile, la capacità mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. I membri collaborano pienamente con l'Organizzazione nella preparazione di detti studi.

Articolo 45 Produzione e scorte

1. Ogni membro esportatore può stabilire un piano di adeguamento della propria produzione in modo che possa essere raggiunto l'obiettivo enunciato all'articolo 44. Ogni membro esportatore interessato è responsabile della politica e dei metodi che applica per conseguire questo obiettivo e si adopera per informare il Consiglio in merito con la maggiore regolarità possibile.
2. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal Direttore esecutivo almeno una volta all'anno, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale della produzione di cacao, valutando in particolare l'evoluzione dell'offerta complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rivolge ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione e può istituire un comitato incaricato di assisterlo per quanto riguarda il presente articolo.
3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che si impongono in seguito a questo esame.

Articolo 46 Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati

1. I membri svolgono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente Accordo. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i membri importatori quanto per i membri esportatori.
2. I membri esportatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni

Accordo internazionale sul cacao

del presente Accordo e per quanto lo consenta il loro sviluppo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente l'offerta alla vendita del cacao disponibile e che garantiscano il regolare approvvigionamento degli importatori nei Paesi membri importatori.

3. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e per quanto lo consente i loro impegni internazionali politiche che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente la domanda di cacao e che garantiscano agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati.

4. I membri informano il Consiglio di tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti le disposizioni del presente articolo.

5. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni ai fini del presente articolo ed esamina periodicamente i risultati ottenuti.

Articolo 47 Consumo

1. Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao, secondo i mezzi e i metodi di cui dispongono.

2. Tutti i membri si adoperano per comunicare al Consiglio con la maggiore regolarità possibile le regolamentazioni interne e i dati pertinenti relativi al consumo di cacao.

3. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal Direttore esecutivo, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'evoluzione della domanda complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione.

4. Il Consiglio può istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei Paesi membri esportatori e nei Paesi membri importatori. La composizione del comitato è limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. Tali programmi di promozione sono finanziati mediante contributi dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziariamente ai programmi. Prima di dare l'avvio ad una campagna sul territorio di un membro, il comitato chiede il benessere di quest'ultimo.

Articolo 48 Succedanei del cacao

1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei può nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono perciò di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.

Accordo internazionale sul cacao

2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo 1 i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e nel cioccolato.
3. Il Consiglio può raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
4. Il Direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Articolo 49 Ricerca-sviluppo scientifico

Il Consiglio può incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo scientifico nei settori della produzione, della fabbricazione e del consumo di cacao, nonché della divulgazione e dell'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tale fine può cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

Capitolo X **Cacao trasformato**

Articolo 50 Cacao trasformato

1. Si riconosce che i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. Si riconosce inoltre la necessità di vigilare affinché non venga danneggiata gravemente l'economia del cacao dei membri esportatori e dei membri importatori.
2. Qualora ravvisi il rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, un membro può avviare consultazione con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferire al Consiglio, che interpone a tal fine i suoi buoni uffici.

Capitolo XI **Relazioni fra membri e non membri**

Articolo 51 Operazioni commerciali con non membri

1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire

nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.

2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulle basi delle normali pratiche commerciali.

3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformità all'articolo 52.

4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 può informare il Direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 57 o riferirne al Consiglio in conformità all'articolo 59.

Capitolo XII

Informazioni e studi

Articolo 52 Informazione

1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:
 - a) delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonché
 - b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di *fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni*, in particolare relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.
3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare gli opportuni provvedimenti.
4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno-cacao in corso.

Articolo 53 Studi

Il Consiglio incoraggia ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni

economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei Paesi esportatori e dei Paesi importatori, la possibilità di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonché le conseguenze dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e può rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio può cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Articolo 54 Esame annuo e relazione annuale

1. Entro il più breve termine dopo la fine di ciascun anno-cacao il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo ed il modo di cui i membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione può rivolgere ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento dell'Accordo.
2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrafo 1.
3. Il Consiglio può inoltre pubblicare qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

Capitolo XIII

Dispensa dagli obblighi e misure differenziate e correttive

Articolo 55 Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dell'obbligo, nonché i motivi della dispensa.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda:
 - a) l'obbligo derivante dall'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento;
 - b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso a termine dell'articolo 35.

Articolo 56 Misure differenziate e correttive

I membri importatori in via di sviluppo nonché i Paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente Accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prenderà le misure suddette in conformità della sezione III paragrafo 3, della risoluzione 33 (VI) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Capitolo XIV**Consultazioni, vertenze e denunce****Articolo 57** Consultazioni

Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al Direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione può, a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformità all'articolo 58.

Articolo 58 Vertenze

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione.
2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale sostituito come indicato al paragrafo 3.
3. a) Salvo che il Consiglio decida, diversamente all'unanimità, il gruppo consultivo speciale è composto nel modo seguente:
 - i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;
 - ii) due persone con analoghe qualificazioni designate dai membri importatori;
 - iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate a norma dei punti i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal Presidente del Consiglio.

- b) I cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale.
 - c) I membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo.
 - d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.
4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale è sottoposta al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Articolo 59 Azione del Consiglio in caso di denuncia

1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente Accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualevolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 69:
 - a) sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al Comitato esecutivo, e
 - b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione finantoché non avrà adempiuto i suoi obblighi.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Capitolo XV **Eque norme di lavoro**

Articolo 60 Eque norme di lavoro

I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei Paesi interessati, proporzionalmente il loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

Capitolo XVI

Disposizioni finali

Articolo 61 Firma

Dal 5 gennaio 1981 al 31 marzo 1981 il presente Accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla firma delle parti dell'Accordo internazionale sul cacao del 1975 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1980.

Articolo 62 Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente Accordo.

Articolo 63 Ratifica, accettazione, approvazione

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 maggio 1981. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'Accordo internazionale sul cacao dal 1975 o il Consiglio istituito a termine del presente Accordo potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indica, all'atto del deposito, se è membro esportatore o membro importatore.

Articolo 64 Adesione

1. Il presente Accordo è aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2. Il Consiglio istituito a termine dell'Accordo internazionale sul cacao del 1975 può, in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente Accordo.
3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 il Consiglio indica in quale allegato del presente Accordo è da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di essi.
4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

Articolo 65 Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condi-

zioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell'articolo 66 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica, dichiara, all'atto della stessa, se è membro esportatore o membro importatore.

2. Un governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente Accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore oppure a una data specificata, è pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarrà fintantoché non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 66 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque Paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti Paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrerà inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Se il presente Accordo non sarà entrato in vigore a titolo definitivo in conformità del paragrafo 1, entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti cinque Paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato I e i governi rappresentanti Paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 31 maggio 1981, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà entro il più breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio.

I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente Accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Du-

rante il periodo in cui il presente Accordo sarà in vigore a titolo provvisorio ai termini del presente paragrafo, i governi che avranno deciso di metterlo in vigore fra di loro a titolo provvisorio, interamente o parzialmente, saranno membri a titolo provvisorio. Tali governi potranno riunirsi per riesaminare la situazione e decidere se il presente Accordo entrerà in vigore fra di loro a titolo definitivo, se rimarrà in vigore a titolo provvisorio o se cesserà di essere in vigore.

Articolo 67 Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo può formare oggetto di riserve.

Articolo 68 Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un membro può recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso produce i suoi effetti 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

Articolo 69 Espulsione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59 paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'Accordo, può, con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Articolo 70 Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione

1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che d'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente Accordo ai termini dell'articolo 72 paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.
2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente Accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, né degli altri averi dell'Organizzazione; d'altro canto, non può essere imputata a detto

membro alcuna parte dell'eventuale disavanzo della scorta stabilizzatrice o dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine, a meno che non si tratti di un membro esportatore le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 35 paragrafo 1. In tal caso il membro esportatore ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, oppure alla scadenza dell'Accordo, se essa è anteriore, rimanendo inteso che detto membro esportatore notificherà il suo recesso al depositario con almeno 12 mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 71 Durata, proroga ed estinzione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla fine del terzo anno-cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4.

2. Fintantoché il presente Accordo sarà in vigore il Consiglio potrà, con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinché il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno-cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3.

3. Prima della fine del terzo anno-cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare il presente Accordo, in tutto o in parte, per uno o più periodi che non superino complessivamente due anni-cacao. Il Consiglio notificherà al depositario la proroga o le proroghe.

4. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 35 sussistono finché non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.

5. Il Consiglio resterà in funzione anche dopo l'estinzione del presente Accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avrà i poteri ed eserciterà le funzioni necessarie a tale scopo.

6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 68 paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente Accordo nella forma in cui è prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di essere membro alla fine del terzo anno-cacao intero.

Articolo 72 Emendamenti

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. L'emendamento ha efficacia cento

giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle Parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei membri esportatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori, e delle Parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei membri importatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio può fissare con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale ciascuna Parte contraente deve notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non è entrato in vigore, lo si considera revocato.

2. I membri a nome dei quali non è stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente Accordo, a meno che non provino al Consiglio, nel corso della prima riunione indetta dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non hanno potuto fare accettare l'emendamento a tempo debito a causa delle difficoltà incontrate per condurre a termine l'iter costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione fino a quando non saranno state superate queste difficoltà. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finché non ne abbiano notificato l'accettazione.

3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente perché l'emendamento produca i suoi effetti.

Articolo 73 Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente Accordo viene considerato come sostitutivo dell'Accordo internazionale sul cacao del 1975.

2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale sul cacao del 1975, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e di cui non venga specificato che scadono a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'Accordo internazionale sul cacao del 1972 e dell'Accordo internazionale sul cacao del 1975 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente Accordo.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.

Accordo internazionale sul cacao

Fatto a Ginevra, il diciannove novembre millenovecentottanta, in un unico esemplare in lingua francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

*Allegato A***Paesi produttori che esportano annualmente 10.000 tonnellate
o più di cacao ordinario**

Brasile

Costa d'Avorio

Ghana

Malesia

Messico

Nigeria

Repubblica Dominicana

Repubblica Unita del Camerun

Togo

*Allegato B***Paesi produttori che esportano annualmente meno di 10 000 tonnellate di cacao ordinario**

Angola	Isole Salomone
Benin	Liberia
Bolivia	Nicaragua
Colombia	Uganda
Congo	Papua-Nuova Guinea
Costa Rica	Perù
Cuba	Filippine
Figi	Repubblica Unita di Tanzania
Gabon	Sao Tomé e Principe
Guatemala	Sierra Leone
Guinea Equatoriale	Vanuata
Haiti	Zaire
Honduras	

*Allegato C***Produttori di cacao fine («fine» o «flavour»)****1. Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine («fine» o «flavour»)**

Dominica	Saint Lucia
Equatore	Saint Vincent e Grenadine
Grenada	Samoa
Indonesia	Sri Lanka
Giamaica	Suriname
Madagascar	Trinità e Tobago
Panama	Venezuela

2. Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente, cacao fine («fine» o «flavour»):

- Costa Rica (25 per cento)
- Sao Tomé e Príncipe (50 per cento)
- Papua-Nuova Guinea (75 per cento).

Allegato D

Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 66 ¹⁾

(migliaia di tonnellate)

Paese ²⁾	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	Media	Percentuale
Brasile	221,5	201,2	220,5	277,8	230,25	19,93
Costa d'Avorio	213,6	236,0	266,3	325,1	260,25	22,52
Ghana	404,3	320,7	252,5	240,4	304,48	26,35
Malesia	13,9	15,9	22,2	27,2	19,80	1,71
Messico	13,1	8,9	10,1	9,1	10,30	0,89
Nigeria	243,0	185,4	212,2	139,1	194,93	16,87
Repubblica Dominicana	22,5	29,6	25,9	30,6	27,15	2,35
Repubblica Unita del Camerun	99,4	80,5	96,8	93,9	92,65	8,02
Togo	17,7	15,4	15,9	13,9	15,73	1,36
Totale	1249,0	1093,6	1122,4	1157,1	1155,54	100,00

Fonte: Dati pubblicati nel *Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao* dell'Organizzazione internazionale del cacao, Londra, vol. VI, n. 4 (settembre 1980).

¹⁾ Media, per i quattro anni 1975/76 - 1978/79, delle esportazioni *lorde* di cacao in grani, aumentate delle esportazioni *lorde* di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.

²⁾ Elenco limitato ai Paesi produttori che esportano annualmente 10 000 tonnellate o più di cacao ordinario.

Allegato E

Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 66¹⁾

(migliaia di tonnellate)

Paese	1976/77	1977/78	1978/79	Media	Percentuale
Stati Uniti d'America ..	328,0	344,1	353,5	341,9	22,54
Repubblica Federale di Germania	191,7	198,7	200,0	196,8	12,97
Paesi Bassi	154,7	157,6	159,5	157,3	10,37
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	125,6	134,1	122,3	127,3	8,39
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	118,4	88,8	147,4	118,2	7,79
Francia	98,4	100,5	107,0	102,0	6,72
Italia	38,1	40,4	44,4	41,0	2,70
Giappone	50,1	36,0	34,3	40,1	2,64
Belgio/Lussemburgo ...	37,9	37,2	36,1	37,1	2,45
Polonia	35,2	35,5	36,6	35,8	2,36
Canada	33,2	27,5	28,0	29,6	1,95
Svizzera	27,3	31,0	27,8	28,7	1,89
Spagna	28,3	23,6	20,5	24,1	1,59
Repubblica Democratica Tedesca	25,8	21,2	21,7	22,9	1,51
Australia	19,5	18,8	19,8	19,4	1,28
Jugoslavia	21,9	12,5	20,9	18,4	1,21
Cecoslovacchia	18,8	18,4	13,3	16,8	1,11
Austria	16,0	16,2	17,4	16,5	1,09
Ungheria	13,8	17,5	15,4	15,6	1,03
Svezia	14,8	13,6	14,1	14,2	0,93
Bulgaria	14,3	11,2	9,3	11,6	0,76
Cina	6,0	10,0	15,0	10,3	0,68
Romania	10,1	10,0	8,7	9,6	0,63
Irlanda	8,3	8,5	8,4	8,4	0,55
Norvegia	7,8	8,2	8,5	8,2	0,54
Grecia	6,6	6,7	8,5	7,3	0,48
Danimarca	7,3	6,8	7,2	7,1	0,47
Argentina	7,7	5,6	7,2	6,8	0,45
Repubblica Sudafricana	7,7	5,1	6,9	6,6	0,43
Finlandia	5,6	5,4	6,1	5,7	0,38
Nuova Zelanda	6,0	2,6	6,4	5,0	0,33
Israele	6,0	4,4	4,3	4,9	0,32
Singapore	2,7	3,4	6,5	4,2	0,28
Filippine	3,0	2,8	4,0	3,3	0,22
Portogallo	3,8	2,6	2,6	3,0	0,20
Cile	1,9	1,8	1,7	1,8	0,12
Turchia	2,1	1,6	1,5	1,7	0,11
Egitto	1,0	1,7	1,7	1,5	0,10
Repubblica di Corea ...	0,7	1,1	2,0	1,2	0,08
Uruguay	0,9	0,9	0,9	0,9	0,06

Accordo internazionale sul cacao

Paese	1976/77	1977/78	1978/79	Media	Percentuale
El Salvador	0,9	0,6	0,6	0,7	0,05
Tunisia	0,7	0,7	0,7	0,7	0,05
Algeria	0,9	0,8	0,8	0,8	0,05
Iran	0,8	0,6	0,5	0,6	0,04
Islanda	0,4	0,4	0,4	0,4	0,03
Repubblica Araba Siriana	0,5	0,2	0,2	0,3	0,02
Iraq	0,3	0,3	0,3	0,3	0,02
Marocco	0,3	0,2	0,2	0,2	0,01
Libano	0,2	0,2	0,1	0,2	0,01
India	0,2	0,1	0,1	0,1	0,01
Totale	1512,2	1477,7	1561,2	1517,1	100,00

Fonte: Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel *Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao* (Londra), vol. VI, n. 4 (settembre 1980).

¹⁾ Media, per i tre anni 1976/77 - 1978/79, delle importazioni nette di cacao in grani, aumentate delle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.

Accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale

Traduzione ¹⁾

Preambolo

Le Parti contraenti,

Richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale ²⁾,

Riconoscendo in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, nonché della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base,

Riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori,

Riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo può dare un considerevole contributo all'espansione e allo sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori,

Hanno deciso quanto segue:

Capitolo I **Obiettivi .**

Articolo 1 Obiettivi

I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale 1979 (qui di seguito indicato come «il presente accordo»), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:

¹⁾ Dal testo originale francese.

²⁾ Risoluzioni dell'Assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.

- a) equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficoltà derivanti dalle eccedenze o dalla scarsità del prodotto;
- b) rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita un'influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
- c) contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e remunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonché le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
- d) cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei Paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonché di migliorare la sicurezza e la continuità dell'offerta;
- e) prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsità di gomma naturale per attenuare le eventuali difficoltà economiche dei membri;
- f) cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
- g) migliorare la competitività della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore;
- h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo;
- i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1. «Gomma naturale»: l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla *Hevea brasiliensis* o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo.
2. «Parte contraente»: un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo.

3. «Membro»: una parte contraente di cui alla definizione 2 di cui sopra.
4. «Membro esportatore»: un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.
5. «Membro importatore»: un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.
6. «Organizzazione»: l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 3.
7. «Consiglio»: il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6.
8. «Voto speciale»: un voto che richieda almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti e almeno due terzi dei voti dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno metà dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti.
9. «Esportazioni di gomma naturale»: qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e «importazioni di gomma naturale»: qualsiasi tipo di gomma naturale che entri nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda più territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso.
10. «Maggioranza ripartita semplice»: un voto che richieda più della metà dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti e più della metà dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente.
11. «Valute che si possono impiegare liberamente»: il marco tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense.
12. «Anno finanziario»: il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.
13. «Entrata in vigore»: la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformità dell'articolo 61.
14. «Tonnellata»: una tonnellata metrica, vale a dire 1000 kg.
15. «Impegno governativo»: l'impegno finanziario nei confronti del Consiglio assunto dai membri quale garanzia di finanziamento della scorta stabilizzatrice di riserva, che può essere richiesto dal Consiglio per far fronte ai propri obblighi finanziari in conformità dell'articolo 28; il Consiglio può imputare ai membri unicamente l'importo del rispettivo impegno.

16. «Centesimo malese o di Singapore»: la media del sen di Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti.
17. «Contributo netto di un membro secondo una ponderazione temporale»: i suoi contributi netti ponderati per il numero di anni della sua appartenenza all'Organizzazione.

Capitolo III

Costituzione ed amministrazione

Articolo 3 Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale sulla gomma naturale

1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della gomma naturale al fine di attuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento.
2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonché degli altri organismi costituiti dal presente accordo.
3. Nella prima sessione il Consiglio, con voto speciale, deve decidere se stabilire la sede dell'Organizzazione a Kuala Lumpur oppure a Londra.
4. La sede dell'Organizzazione sarà comunque situata nel territorio di un membro.

Articolo 4 Membri dell'Organizzazione

1. Vi sono due categorie di membri, vale a dire:
 - a) esportatori, e
 - b) importatori.
2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 25 e 28. Un membro che soddisfa tali criteri può cambiare la propria categoria di appartenenza, previa approvazione del Consiglio con voto speciale.
3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.

Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogniqualevolta ricorrono nel presente accordo i termini «governo» o «governi», si intendono applicabili anche alla Comunità economica europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogni qualvolta nel pre-

sente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformità dell'articolo 15.

Capitolo IV

Consiglio internazionale della gomma naturale

Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale della gomma naturale

1. La massima autorità dell'Organizzazione è costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato al Consiglio da un delegato e può designare sostituti e consiglieri che partecipino alle sessioni del Consiglio.
3. Un sostituto può essere autorizzato a deliberare e a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determinate circostanze.

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente accordo.
2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati istituiti in virtù dell'articolo 19, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. Nel proprio regolamento interno il Consiglio può stabilire una procedura che lo autorizzi a deliberare su problemi specifici, senza convocare una riunione.
3. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.
4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attività dell'Organizzazione e comunica le altre informazioni che ritiene appropriate.

Articolo 8 Prestiti contratti in circostanze eccezionali

1. Con voto speciale il Consiglio può contrarre un prestito da fonti commerciali per coprire una disavanzo nel bilancio della scorta stabilizzatrice o nel bilancio amministrativo, provocato dall'intervallo che intercorre tra le spese autorizzate ed i contributi richiesti. Se il prestito è causato da un ritardo nell'arrivo di un contributo da parte di un membro, i costi finanziari sopportati dal Consiglio per detto prestito saranno sostenuti dal membro in arretrato, in aggiunta al pagamento integrale del proprio contributo.

2. Ciascun membro, a proprio insindacabile giudizio, può decidere di versare il contributo al bilancio appropriato direttamente in contanti, invece del prestito commerciale contratto dal Consiglio per coprire la sua quota dei fondi necessari.

Articolo 9 Delega dei poteri

1. Con voto speciale il Consiglio può delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell'articolo 19 la facoltà di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformità con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio può in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati.

2. Con voto speciale il Consiglio può revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.

Articolo 10 Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonché con le altre organizzazioni intergovernative del caso.

2. Il Consiglio può anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.

Articolo 11 Ammissioni ed osservatori

Il Consiglio può invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 10, a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 19.

Articolo 12 Presidente e vicepresidente

1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vicepresidente.

2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri,

a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio.

3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza definitiva di uno o di ambedue, il Consiglio può scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei Paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei Paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessità.

4. Né il presidente né qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa. Tuttavia egli può autorizzare un altro rappresentante della stessa categoria di appartenenza ad esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

Articolo 13 Direttore esecutivo, direttore della scorta e altro personale

1. Con voto speciale il Consiglio nomina un direttore esecutivo ed un direttore della scorta.

2. Il Consiglio stabilisce i termini e le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo e del direttore della scorta.

3. Il direttore esecutivo è il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformità delle decisioni del Consiglio.

4. Il direttore della scorta è responsabile nei confronti del direttore esecutivo e del Consiglio per le funzioni conferitegli in base al presente accordo, nonché per le funzioni supplementari eventualmente stabilite dal Consiglio. Il direttore della scorta è responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa, ed informa il direttore esecutivo del funzionamento generale, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

5. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità dei regolamenti stabiliti dal Consiglio. Il personale è responsabile di fronte al direttore esecutivo.

6. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il direttore della scorta, non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma, o in attività commerciali affini.

7. Nell'adempimento dei propri doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta ed il restante personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro né da alcuna autorità non appartenente al Consiglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 19. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del

direttore della scorta e degli altri funzionari, e non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 14 Sessioni

1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre.
2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilire nel presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta:
 - a) il presidente del Consiglio;
 - b) il direttore esecutivo;
 - c) la maggioranza dei membri esportatori;
 - d) la maggioranza dei membri importatori;
 - e) uno o più membri esportatori che dispongano di almeno 200 voti, oppure
 - f) uno o più membri importatori che dispongano di almeno 200 voti.
3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti. Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.
4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo con un preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 15 Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti.
2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1000, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10 000 t annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori, per quanto possibile in proporzione al volume delle rispettive esportazioni nette di gomma naturale per un periodo di cinque anni civili, a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti, ad eccezione delle esportazioni nette di gomma naturale di Singapore che, per questo periodo, devono essere valutate al 13 per cento delle sue esportazioni totali per il periodo suddetto.
3. I voti dei membri importatori vengono ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore, tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura.

4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28 in materia di contributi dei membri importatori e dell'articolo 39, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonché un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformità del presente articolo.

5. Non vi sono voti frazionati. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ogni frazione inferiore a 0,5 sarà arrotondata per difetto, ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 sarà arrotondata per eccesso.

6. Il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno, in conformità del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per il resto dell'anno, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformità del disposto del presente articolo.

8. Qualora l'esclusione, in virtù dell'articolo 65, oppure il recesso di un membro, in applicazione degli articoli 64 e 63, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80 per cento della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni e al futuro del presente accordo, considerando in particolare la necessità di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.

Articolo 16 Procedura di voto

1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non è autorizzato a frazionarli.

2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.

3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve esprimere detto voto nelle forme autorizzate.

4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.

Articolo 17 Quorum

1. In una riunione del Consiglio il quorum è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 16.

Articolo 18 Decisioni

1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.
2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 16 e il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.

Articolo 19 Istituzione di comitati

1. Vengono istituiti i seguenti comitati:
 - a) comitato di gestione;
 - b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
 - c) comitato per le statistiche;
 - d) comitato per le altre disposizioni.

Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati.

2. Ogni comitato è responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizione ed i compiti di ciascun comitato.

Articolo 20 Commissione di esperti

1. Il Consiglio nomina una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori.
2. La commissione esprime pareri e fornisce assistenza al Consiglio ed ai suoi comitati, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 44.
3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.

Capitolo V

Privilegi ed immunità

Articolo 21 Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica, ed in particolare dispone della capacità di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.
2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione prende quanto prima le iniziative necessarie per concludere un accordo (qui di seguito denominato accordo di sede) con il governo del Paese in cui l'Organizzazione avrà la propria sede (qui di seguito definito governo ospite). Detto accordo dovrà vertere sullo statuto, sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché delle delegazioni dei membri, nelle forme ritenute necessarie ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede, l'Organizzazione chiede al governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l'esenzione fiscale sulle retribuzioni pagate dall'Organizzazione ai propri dipendenti, nonché sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprietà dell'Organizzazione.
4. L'Organizzazione può concludere con uno o più governi gli accordi in materia di eventuali privilegi ed immunità che potrebbero rivelarsi necessari per il buon funzionamento del presente accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro Paese, il governo di quest'ultimo provvederà a concludere al più presto un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio.
6. L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle seguenti condizioni:
 - a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
 - b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite, oppure
 - c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

Capitolo VI

Contabilità e verifica dei conti

Articolo 22 Contabilità finanziaria

1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono istituiti due bilanci:
 - a) il bilancio della scorta stabilizzatrice, e
 - b) il bilancio amministrativo.

2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell'articolo 28, prestiti per il bilancio della scorta di cui all'articolo 8, rimborso del capitale e degli interessi su detti prestiti, redditi da vendite della scorta stabilizzatrice, interessi sui depositi del bilancio della scorta, costi per l'acquisto della scorta, commissioni, spese di immagazzinamento, trasporto e imballaggio, assicurazione, costi di rotazione. Con voto speciale, tuttavia, il Consiglio può iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrate o di spese imputabili a transazioni o operazioni sulla scorta.

3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformità dell'articolo 25.

4. L'Organizzazione non è responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 19.

Articolo 23 Forme di pagamento

I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.

Articolo 24 Verifica dei conti

1. Il Consiglio nomina alcuni revisori per verificare i libri contabili.

2. Un rendiconto del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri, al più presto possibile, ma non prima di tre mesi dopo la chiusura di ogni anno finanziario e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella sessione successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio verificati.

Capitolo VII **Bilancio amministrativo**

Articolo 25 Contributi al bilancio preventivo

1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio approva il bilancio preventivo della contabilità amministrativa per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo della contabilità amministrativa per il successivo anno finanziario nella seconda metà di ciascun anno finanziario. Il Consiglio valuta il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al Paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi, i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti.

3. Il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo da parte di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo deve essere valutato dal Consiglio in base al numero dei voti attribuiti al Paese stesso, nonché al periodo rimanente dell'anno finanziario in corso, senza però modificare la valutazione relativa agli altri membri.

Articolo 26 Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo

1. I contributi al primo bilancio preventivo amministrativo devono essere pagati ad una data fissata dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno il primo giorno di ciascun anno finanziario. Il contributo di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 25, per l'anno finanziario in questione, scadrà ad una data da stabilirsi da parte del Consiglio.

2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel più breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio con voto speciale. Se quattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.

3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio riscuote un interesse al tasso di base del Paese ospite a decorrere dalla data di scadenza dei contributi, oppure al tasso commerciale per un prestito contratto a norma dell'articolo 8, a seconda del caso.

4. Un membro, i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, rimane in particolare obbligato a pagare i propri contributi e a far fronte a qualsiasi eventuale obbligo finanziario in virtù del presente accordo.

Capitolo VIII

Scorta stabilizzatrice

Articolo 27 Volume della scorta stabilizzatrice

Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550 000 t. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende:

- a) una scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t, e
- b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t.

Articolo 28 Finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale di 550 000 t, istituita in virtù dell'articolo 27.

2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di riserva viene equamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono ripartiti secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Un membro importatore la cui quota di importazione nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, è pari o inferiore allo 0,1 per cento delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi:

- a) se la quota di importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,1 per cento ma superiore a 0,05 per cento, il suo contributo sarà calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali;
- b) se la quota di importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,05 per cento, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05 per cento delle importazioni nette totali.

4. Nel periodo in cui il presente accordo è in vigore provvisoriamente, a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 61, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, dei titoli di 275 000 t che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo è in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi equamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogniquale volta l'impegno globale di una categoria superi quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore riducendo i corrispondenti voti di ciascun

membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 15.

5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati.

6. I costi totali della scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t vengono finanziati con i contributi dei membri nelle forme seguenti:

- a) prestiti in denaro liquido da fonti commerciali contratti dal Consiglio con garanzie della scorta e garanzie/impegni governativi, e
- b) in contanti.

Detti contributi, se del caso, possono essere forniti da opportune istituzioni dei membri interessati.

7. La scelta tra lettere a) o b) del paragrafo 6 del presente articolo, o di ambedue, viene lasciata alla discrezione di ciascun membro; in ogni caso il denaro liquido deve essere depositato sul conto della scorta stabilizzatrice. In caso di prestito di cui alla lettera a) del paragrafo 6, il valore delle garanzie della scorta, calcolato in proporzione al valore della scorta stabilizzatrice del momento, non deve superare la quota proporzionale di voti dei membri stessi nel Consiglio. I membri a nome dei quali il Consiglio ha contratto prestiti commerciali di cui alla lettera a) del paragrafo 6 sono responsabili dei rispettivi impegni derivanti da detti prestiti.

8. I costi della scorta stabilizzatrice internazionale di 550 000 t vengono pagati sul conto della scorta e includono tutte le spese relative all'acquisto ed alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le quote percentuali dei voti.

Articolo 29 Pagamento di contributi al bilancio della scorta

1. Un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta, pari a 70 milioni di ringgit malesi, viene suddiviso fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 28. Detto contributo viene richiesto non appena il direttore esecutivo è stato informato da tutti i membri della rispettiva disponibilità a far fronte agli impegni finanziari, entro diciotto mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. Questi contributi iniziali diventano esigibili 45 giorni dopo la richiesta del direttore esecutivo.

2. Il direttore esecutivo può richiedere i contributi in qualsiasi momento, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.

Accordo internazionale sulla gomma naturale

3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 30 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di più membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e può modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi tre mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, e membri devono pagare i contributi in conformità della decisione del direttore esecutivo.

4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.

5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva segue la seguente procedura:

- a) al momento della revisione effettuata a 300 000 t, di cui all'articolo 32 il Consiglio:
 - i) riceve una dichiarazione da parte di tutti i membri sul metodo con il quale intendono finanziare la propria quota della scorta stabilizzatrice di riserva in applicazione dell'articolo 28, e
 - ii) prende tutti i provvedimenti di carattere finanziario e di altro tipo necessari per l'immediata entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa la richiesta di fondi, se del caso;
- b) al momento della revisione effettuata a 400 000 t, di cui all'articolo 32, il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni:
 - i) tutti i membri hanno provveduto al finanziamento della rispettiva quota della scorta stabilizzatrice di riserva, e
 - ii) è stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di riserva, che è in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 30 Gamma dei prezzi

1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi:

- a) prezzo di riferimento;
- b) prezzo minimo di intervento;
- c) prezzo massimo di intervento;
- d) prezzo limite di azione minimo;
- e) prezzo limite di azione massimo;
- f) prezzo indicativo minimo; e
- g) prezzo indicativo massimo.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento viene stabilito inizialmente a 210 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo. Esso è soggetto a riesame e sarà riveduto in conformità della sezione A dell'articolo 32.

3. Il prezzo di intervento massimo ed il prezzo di intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15 per cento del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verrà calcolato rispettivamente ad un livello superiore e inferiore al 20 per cento del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale.
5. I prezzi calcolati in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo.
6. Salvo diversa disposizione del presente accordo, nei primi trenta mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo indicativo minimo sarà di 150 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo ed il prezzo indicativo massimo corrisponderà a 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo.

Articolo 31 Gestione della scorta stabilizzatrice

1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 30, o successivamente riveduta in conformità degli articoli 32 e 40, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 33,
 - a) è pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale, finché il prezzo indicatore di mercato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo;
 - b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta può vendere gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione massimo;
 - c) è pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o a un livello intermedio, il direttore della scorta non deve acquistare o vendere gomma naturale, tranne che per far fronte alle responsabilità per la rotazione di cui all'articolo 36;
 - d) è inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta può acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo;
 - e) è pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale, finché il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.
2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400 000 t il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunità di rendere operante la scorta stabilizzatrice di riserva alle seguenti condizioni:
 - a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure
 - b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.

3. Salvo diversa decisione del Consiglio, formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la scorta stabilizzatrice di riserva per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di riserva quando il prezzo indicativo di mercato raggiunge un livello intermedio tra il prezzo indicativo minimo ed il prezzo limite di azione minimo, nonché per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di riserva quando il prezzo indicativo di mercato si trova ad un livello intermedio tra il prezzo indicativo massimo ed il prezzo limite di azione massimo.
4. Devono essere utilizzati pienamente tutti i mezzi della scorta stabilizzatrice, compresa la scorta normale e quella di riserva, per evitare che il prezzo indicativo di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicativo minimo o superi il prezzo indicativo massimo.
5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta devono essere effettuati tramite i mercati commerciali tradizionali ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono comportare la materiale fornitura della gomma entro un termine non superiore ai tre mesi civili.
6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice, il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'ufficio del direttore della scorta, se necessario, sui tradizionali mercati della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.
7. Il direttore della scorta prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Sessanta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sarà trasmessa ai membri.
8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantità, i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relativi ai depositi ed ai prestiti, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 22.

Articolo 32 Esame e revisione della gamma dei prezzi

A. Prezzo di riferimento

1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette delle scorte, subordinatamente alle disposizioni di questa sezione del presente articolo. Il prezzo di riferimento sarà sottoposto a revisione da parte del Consiglio ad intervalli di diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

- a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo, del prezzo di intervento minimo o è compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.

- b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sarà automaticamente diminuito del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida di ridurlo di una percentuale differente.
- c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione è superiore al prezzo di intervento massimo, il prezzo di riferimento sarà aumentato automaticamente del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentarlo di una percentuale differente.
2. Se, dopo l'ultima valutazione a norma del presente paragrafo, o dell'entrata in vigore del presente accordo, si verifica una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100 000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, può decidere di prendere le misure adeguate, tra cui:
- sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice;
 - modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta;
 - revisione del prezzo di riferimento.
3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per 300 000 t a decorrere a) dall'entrata in vigore del presente accordo, b) dall'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure c) dall'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, in base alla situazione più recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato, rispettivamente, del 3 per cento rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, rispettivamente, di una diversa percentuale.
4. Qualsiasi adeguamento del prezzo di riferimento, qualunque ne sia la ragione, non deve essere tale da consentire ai prezzi limite di azione di infrangere i prezzi indicativi massimi o minimi.

B. *Prezzi indicativi*

5. Il Consiglio, con voto speciale, può modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.
6. Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'approvvigionamento, ai costi di produzione ed alle scorte nel settore della gomma naturale, nonché la quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.
7. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi:
- ad intervalli di trenta mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo;

- b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o più membri che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
- c) quando il prezzo di riferimento è stato i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore del presente accordo, oppure ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo o l'entrata in vigore del presente accordo, di una percentuale di almeno il 3 per cento di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5 per cento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia rispettivamente inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.

8. In deroga ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gomma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, è inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuiti se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, è superiore al prezzo di riferimento.

Articolo 33 Prezzo indicatore di mercato

1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero è costituito dalla media ponderata e composta, registrata sul mercato della gomma naturale, dei prezzi ufficiali giornalieri del mese in corso sui mercati di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero comprende i diversi tipi RSS 1, RSS 3, TSR 20 e la loro ponderazione deve essere uguale. Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori fob porti di Malaysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore.
2. Le ponderazioni relative alla composizione tipo/grado, nonché il metodo di valutazione del prezzo di mercato indicatore giornaliero sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinché riflettano il mercato della gomma naturale.
3. Il prezzo indicatore di mercato deve essere calcolato ad un valore superiore, pari o inferiore ai livelli dei prezzi di cui al presente accordo, se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri registrata negli ultimi cinque giorni di mercato è superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.

Articolo 34 Composizione delle scorte stabilizzatrici

1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i gradi ed i tipi riconosciuti a livello internazionale relativi

ai fogli affumicati rigati, nonché alle qualità di gomma specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri;

- a) il grado ed il tipo inferiore di gomma naturale autorizzata da inserire nella scorta stabilizzatrice deve essere RSS 3 e TSR 20, e
- b) devono essere citati tutti i gradi e tipi autorizzati in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3 per cento degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.

2. Se necessario, con voto speciale, il Consiglio può modificare detti criteri e/o i tipi/gradi scelti, in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, nonché all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualità della scorta stabilizzatrice.

3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.

4. Con voto speciale, il Consiglio può ordinare al direttore della scorta di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura è necessaria ai fini della stabilizzazione dei prezzi.

Articolo 35 Ubicazione delle scorte stabilizzatrici

1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte stabilizzatrici devono essere situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori. La distribuzione delle scorte stabilizzatrici tra i membri deve essere effettuata in modo tale da raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo con costi minimi.

2. Per mantenere un alto livello di qualità commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati, in base a criteri da definirsi da parte del Consiglio.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare un elenco di magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego, e deve sottoporre detto elenco ad una revisione periodica.

4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte stabilizzatrici e, con un voto speciale, può imporre al direttore della scorta di trasferire le scorte stesse, ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.

Articolo 36 Rotazione delle scorte stabilizzatrici

Il direttore della scorta deve acquistare e mantenere tutte le riserve stabilizzatrici ad un alto livello commerciale di qualità. Pertanto egli deve provvedere alla rotazione della gomma naturale, depositata nelle scorte stabilizzatrici, se necessario per mantenere tali livelli, tendendo opportunamente conto del costo di detta rotazione, nonché della sua incidenza sulla stabilità del mercato. I costi della rotazione vengono iscritti nel bilancio della scorta.

Articolo 37 Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice

1. In deroga all'articolo 31, il Consiglio, se riunito in sessione, può limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
2. Se il Consiglio non è riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente, può limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 31 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 14, il Consiglio si riunisce entro sette giorni dalla data della restrizione o della sospensione e, con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese, senza imporre alcuna restrizione in virtù del presente articolo.

Articolo 38 Penalità relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice

1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro la data di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre non viene considerato tale ai fini del voto su problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
3. Un membro in arretrato deve sostenere l'onere degli interessi al tasso di base del Paese ospite a decorrere dal giorno di scadenza dei pagamenti. Qualora gli arretrati vengano coperti da prestiti del Consiglio ai sensi dell'articolo 8,

il membro in arretrato deve sostenere l'onere dei costi di interessi derivanti da detto prestito. Gli altri membri importatori e esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria.

4. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio, vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi devono essere rimborsati integralmente.

Articolo 39 Adeguamenti dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice

1. Al momento della ripartizione dei voti, nella prima sessione di ogni anno finanziario, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue:

- a) il contributo netto di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi dovutigli in conformità del paragrafo 2 del presente articolo dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo;
- b) il totale netto dei contributi rappresentato dalla somma dei contributi netti di tutti i membri;
- c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto dividendo il totale netto dei contributi tra i membri in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro in sede di Consiglio, in conformità dell'articolo 15, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 28, purché la quota di voti di ciascun membro, ai fini del presente articolo, venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.

Quando il contributo netto di un membro supera il suo contributo netto riveduto, la differenza deve essere rimborsata dal bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto è inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve pagare la differenza al bilancio della scorta.

2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, riscontra un'eccedenza di contributi netti rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti eccedenti, detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti.

3. Su richiesta di un membro, il rimborso a cui ha diritto può essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere

il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sarà accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformità dell'articolo 29.

4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di eventuali pagamenti o rimborsi derivanti dagli adeguamenti apportati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detti pagamenti da parte dei membri od i rimborsi ad essi dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica da parte del direttore esecutivo.

5. Qualora l'importo in contanti del conto della scorta stabilizzatrice, dopo l'eventuale rimborso dei prestiti, superi il valore del totale dei contributi netti pagati dai membri, detti fondi in eccedenza devono essere distribuiti al momento della scadenza del presente accordo.

Articolo 40 Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio

1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 37, oppure i membri, in conformità dell'articolo 14, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni già emanate dal direttore esecutivo in virtù dell'articolo 37, e può decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti, compresa la possibilità di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui ai primi capoversi dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 32.

2. Con voto speciale il Consiglio può stabilire una procedura per determinare una notevole variazione nelle parità di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilità di impiegare un'unica valuta.

Articolo 41 Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice

1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità del presente articolo, e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo è insufficiente il direttore della scorta vende una quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.

Accordo internazionale sulla gomma naturale

2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue:

- a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolata in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradati, registrati sui mercati di cui all'articolo 33 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo;
- b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- c) il contributo netto di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi effettuati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi di cui all'articolo 39;
- d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice è superiore o inferiore al totale dei contributi netti, l'eccedenza o il disavanzo, secondo i casi, devono essere distribuiti tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo;
- e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto, ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito della sua quota di eventuale passivo dovuta a prestiti insoluti contratti dal Consiglio a nome di detto membro.

3. Se il presente accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo accordo hanno diritto al rimborso della propria quota:

- a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla sua quota percentuale sul totale dei contributi netti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro due mesi; e
- b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione della riserva stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi;

a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera a) del presente paragrafo.

4. Se il presente accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure volte a disciplinare una

regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 7 dell'articolo 67, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale;
- b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese, ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice.

5. Fatta salva la possibilità offerta ai membri di ritirare la propria quota di gomma naturale in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determinate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilità di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.

7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di pagamento delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi:

- a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice è venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa;
- b) la differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.

8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.

Capitolo IX

Rapporti con il Fondo comune

Articolo 42 Rapporti con il Fondo comune

Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune, il Consiglio, trarrà il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi qui esposti. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalità reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.

Capitolo X

Disposizioni in materia di approvvigionamento

Articolo 43 Disponibilità dell'approvvigionamento

1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di assicurare ai consumatori la continua disponibilità degli approvvigionamenti di gomma naturale.
2. I membri esportatori continuano gli sforzi per migliorare la gomma naturale, nonché per ottenere l'uniformità nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto, secondo le tendenze tecnologiche e di mercato.
3. In caso di potenziale scarsità di gomma naturale, il Consiglio può raccomandare ai membri interessati di prendere le misure opportune per aumentare nel modo più rapido possibile le forniture di gomma naturale.

Articolo 44 Altri provvedimenti

1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttività e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento.
2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti:
 - a) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
 - b) programmi e progetti volti a migliorare la produttività dell'industria della gomma naturale;
 - c) mezzi per migliorare la qualità delle forniture di gomma naturale e per ottenere uniformità nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto;
 - d) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.
3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito.
4. Se del caso, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonché ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo.

5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.

Capitolo XI

Consultazioni in materia di politica interna

Articolo 45 Consultazioni

Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative che riguardano direttamente l'offerta e la domanda nel settore della gomma naturale. Il Consiglio può sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.

Capitolo XII

Statistiche, studi e informazioni

Articolo 46 Statistiche e informazioni

1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le informazioni statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessarie al buon funzionamento del presente accordo.
2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale, secondo le categorie specifiche.
3. Il Consiglio può chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni, comprese quelle su settori affini, eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente accordo.
4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale.
5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il gruppo di studio internazionale sulla gomma e con le borse di commercio per garantire la disponibilità di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale, nonché ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore.
6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.

Articolo 47 Valutazione annuale, stime e studi

1. Il Consiglio prepara e pubblica una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.
2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale di tutti i tipi e qualità per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.
3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale, nonché sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.

Articolo 48 Esame annuale

1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento dell'accordo alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 e ne comunica i risultati ai membri.
2. Il Consiglio può quindi formulare raccomandazioni dirette ai membri e prendere successivamente le misure di sua competenza per migliorare l'efficacia del funzionamento del presente accordo.

Capitolo XIII**Varie****Articolo 49** Obblighi generali dei membri

1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.
2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.
3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.

Articolo 50 Ostacoli agli scambi

1. In conformità della valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 47, il Consiglio individua gli ostacoli all'

espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semi-lavorato o trasformato.

2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli, e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.

Articolo 51 Strutture di trasporto e di mercato nel settore della gomma naturale

Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonché il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.

Articolo 52 Provvedimenti differenziali e riparatori

I membri in via di sviluppo importatori ed i Paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilità di adottare detti provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

Articolo 53 Esenzione dagli obblighi

1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di emergenza o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente accordo, il Consiglio con voto speciale può esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo.

2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.

Articolo 54 Norme di lavoro eque

I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.

Capitolo XIV

Ricorsi e controversie

Articolo 55 Ricorsi

1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito.
2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione.
3. Qualora, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, esso può prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo:
 - a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 19 e di far parte di tali comitati finché non abbia adempiuto ai propri obblighi; oppure
 - b) agire in conformità dell'articolo 65, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.

Articolo 56 Controversie

1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito.
2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale dei voti, può domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia.
3. a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva è composta di cinque persone, secondo i seguenti criteri:
 - i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori;
 - ii) due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri;

- iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti i) e ii) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio;
 - b) I cittadini dei membri e dei Paesi terzo possono partecipare alla commissione consultiva;
 - c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo;
 - d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.

Capitolo XV

Disposizioni finali

Articolo 57 Firma

Dal 2 gennaio al 30 giugno 1980 compreso il presente accordo sarà aperto, presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978.

Articolo 58 Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente accordo.

Articolo 59 Ratifica, accettazione e approvazione

1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 30 settembre 1980. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.

Articolo 60 Notifica di applicazione provvisoria

1° Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, può informare il depositario, in qualsiasi momento, della

propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformità dell'articolo 61, oppure, se già è in vigore, ad una data determinata.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo può dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i diciotto mesi dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessità di fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di diciotto mesi, il Consiglio deciderà sullo status di un governo membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.

Articolo 61 Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1° ottobre 1980 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1980, oppure in qualsiasi data entro i due anni successivi, se entro detto termine i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno informato il depositario, in conformità dell'articolo 60, della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di diciotto mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in vigore provvisoriamente entro due anni dal 1° ottobre 1980, il segretario generale delle Nazioni Unite, entro un termine quanto più possibile ravvicinato dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonché tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale,

1978, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente ai governi in grado di prendere le necessarie misure di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il segretario generale, se lo ritiene opportuno, può convocare ulteriori riunioni.

4. Se, entro diciotto mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria dell'accordo a norma del paragrafo 2, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, il segretario generale delle Nazioni Unite, entro il termine più ravvicinato possibile, e comunque prima della fine del suddetto periodo di diciotto mesi, convoca i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonché tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, al fine di esaminare il futuro del presente accordo. Tenuto conto delle raccomandazioni formulate nella riunione convocata dal segretario generale delle Nazioni Unite, il Consiglio si riunisce per decidere sul futuro del presente accordo. In particolare, il Consiglio decide con voto speciale sulle seguenti possibilità:

- a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente;
- b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno; oppure
- c) negoziare nuovamente l'accordo.

Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo scade alla fine del periodo di diciotto mesi.

5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.

6. Il segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio al più presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 62 Adesione

1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo, alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un limite di tempo per il deposito degli strumenti d'adesione. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione.

2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Articolo 63 Emendamenti

1. Il Consiglio, con voto speciale, può raccomandare ai membri emendamenti al presente accordo.
2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.
3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso.
5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilità di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficoltà emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sarà vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione.
6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.

Articolo 64 Recesso

1. Un membro può recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria iniziativa al Consiglio.
2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere Parte contraente del presente accordo.

Articolo 65 Esclusione

Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente accordo, può con voto speciale escludere detto membro dall'accordo. Il Consiglio ne informa immediata-

Accordo internazionale sulla gomma naturale

mente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere Parte contraente del presente accordo.

Articolo 66 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento

1. In conformità del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere Parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi:

- a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in conformità dell'articolo 63;
- b) recesso dal presente accordo in virtù dell'articolo 64; oppure
- c) esclusione dal presente accordo in conformità dell'articolo 65.

2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere Parte contraente del presente accordo.

3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità dell'articolo 41, ad un membro che cessa di essere Parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali eccedenze.

- a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere Parte contraente, perché non può accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.
- b) Il rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere Parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 67, prima del rimborso ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 e al paragrafo 7 dell'articolo 67.
- c) Il rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere effettuato sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere Parte contraente del presente accordo.

4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere a), b) o c) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilità del bilancio della scorta stabilizzatrice a provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice può essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora, prima della fine del periodo di un anno di cui all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il pagamento deve essere differito in conformità del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, può essere prorogato fino al mo-

mento in cui il Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota può essere effettuata entro sessanta giorni.

5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non può neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, dopo il pagamento del rimborso.

Articolo 67 Durata, proroga e risoluzione

1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtù dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, oppure risolto a norma dei paragrafi 5 o 6 del medesimo.

2. Prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, può decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di rinegoziarlo. Il Consiglio notifica al depositario tali decisioni.

3. Qualora, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i negoziati su un nuovo accordo destinato a sostituire il presente accordo non siano ancora conclusi, il Consiglio, con voto speciale, può prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga.

4. Se, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente accordo, un nuovo accordo in sostituzione del presente accordo è stato negoziato, ma ancora non è entrato in vigore a titolo definitivo o provvisorio, il Consiglio, con voto speciale, può prorogare il presente accordo sino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva del nuovo accordo, a condizione che detta proroga non superi i due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga.

5. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente accordo in virtù dei paragrafi 2, 3 o 4 di questo articolo, il presente accordo, qualora sia prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

6. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio può decidere di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita. Il Consiglio notifica al depositario tale decisione.

7. Nonostante la risoluzione dell'accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore ai tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformità del disposto dell'articolo 41, fatte salve le pertinenti decisioni prese con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessarie a tal fine.

Articolo 68 Riserve

Nessuna delle disposizioni del presente accordo può costituire oggetto di riserve.

Articolo 69 Testi dell'accordo facenti fede

I testi del presente accordo redatti in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

Fatto a Ginevra, il sei di ottobre millenovecentosettantanove.

(Seguono le firme)

*Allegato A***Quote dei singoli Paesi esportatori nelle esportazioni globali nette dei Paesi partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, fissate ai sensi dell'articolo 61**

	Percentuale ¹⁾		Percentuale ¹⁾
Bolivia	0,081	Filippine	0,018
Camerun	0,514	Singapore	4,406
India	0,199	Sri Lanka	4,367
Indonesia	25,387	Tailandia	12,004
Liberia	2,551	Zaire	0,792
Malaysia	48,218		
Nigeria	1,313		
Papuasia-Nuova Guinea.	0,150	Totale	100,000

¹⁾ Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquennio 1974-1978.

Allegato B

**Quote dei singoli Paesi importatori e gruppi di Paesi
nelle importazioni globali nette dei Paesi partecipanti
alla conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale,
fissate ai sensi dell'articolo 61**

	Percentuale ¹⁾		Percentuale ¹⁾
Algeria	0,081	Giappone	10,780
Australia	1,467	Madagascar	0,000
Austria	0,683	Malta	0,000
Brasile	1,836	Messico	1,325
Bulgaria	0,394	Marocco	0,150
Canada	2,934	Nuova Zelanda	0,291
Cina	7,707	Norvegia	0,094
Cecoslovacchia	1,810	Panama	0,000
Ecuador	0,050	Perù	0,225
Egitto	0,097	Polonia	1,980
Comunità economica eu- ropea	23,283	Repubblica di Corea ..	3,189
Belgio/Lussemburgo ..	0,772	Romania	1,529
Danimarca	0,171	Somalia	0,000
Francia	5,428	Spagna	3,178
Repubblica federale di		Svezia	0,439
Germania	6,435	Svizzera	0,122
Irlanda	0,273	Repubblica araba di Siria	0,014
Italia	4,150	Tunisia	0,008
Paesi Bassi	0,733	Turchia	0,758
Regno Unito	5,321	Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche	7,148
Irak	0,051	Stati Uniti	24,756
Finlandia	0,226	Uruguay	0,117
Repubblica democratica tedesca	1,258	Venezuela	0,306
Gana	0,141	Jugoslavia	0,969
Guatemala	0,070		
Ungheria	0,534	Totale	100,000

¹⁾ Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1976-1978.

*Allegato C***Costo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni
effettuate dal Presidente della conferenza
delle Nazioni Unite sulla gomma naturale — 1978**

In circostanze normali, il costo relativo all'acquisto e alla gestione della scorta stabilizzatrice di 550 000 t può essere calcolato moltiplicando questa cifra per il prezzo di azioni limite minime di 168 centesimi malesi di Singapore per chilogrammo e aggiungendo un ulteriore 10 per cento del prezzo stesso.